



# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 26 gennaio 2010

Anno XLI - N. 8



**Rocca Pietore (Bl), località Sottoguda, "I Serrai".**

La gola dei "Serrai di Sottoguda", unica nel suo genere, si trova ai piedi della Marmolada. Si estende per circa 2,5 km, nei pressi dell'abitato omonimo, con pareti a picco alte centinaia di metri. La strada comunale che percorre i Serrai è accessibile solo ai pedoni ed è costeggiata dal torrente Pettorina che dà il nome alla "Val Pettorina". I Serrai sono accessibili dal paese di Sottoguda o da Malga Ciapela. Nella foto: le caratteristiche cascate di ghiaccio, nei mesi invernali meta di scalatori.

*(Foto Andrea Ciccacese)*

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 1**

Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" e successive modifiche ed integrazioni. ....10

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2**

Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" e successive modifiche ed integrazioni. .... 12

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 3**

Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale". ....14

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 4**

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”..... 18

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 5**

Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa..... 22

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 6**

Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”..... 26

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 7**

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica” ed alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”..... 31

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 8**

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro. .... 35

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 9**

Istituzione del servizio civile degli anziani. .... 40

**LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 10**

Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto..... 43

**PARTE SECONDA***Sezione prima***DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

n. 5 del 7 gennaio 2010 [12.0]

Autorizzazione a costituirsi nei due giudizi promossi avanti il Tar del Veneto da Dalla Vecchia Fabrizio ed altri contro la Regione del Veneto ed altri avverso, tra l'altro, i decreti del presidente della Giunta regionale n. 134 del 17.7.2007 e n. 253 del 10.9.2008. .... 51  
[Affari legali e contenzioso]

n. 6 del 8 gennaio 2010 [12.0]

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar per il Lazio dalla società Impregilo Spa contro la Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, del

provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza del 21.10.2009.....51  
[Affari legali e contenzioso]

n. 7 del 8 gennaio 2010 [7.6]

Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia - Individuazione delle organizzazioni sindacali designatrici del componente in rappresentanza dei lavoratori. .... 51  
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. 9 del 12 gennaio 2010 [6.2]

Disposizioni urgenti in materia di denunce/dichiarazioni uve vendemmia 2009. .... 53  
[Agricoltura]

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO**

n. 4 del 12 gennaio 2010

Lr 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica 2003-2005. Dgr n. 3666 del 19.11.2004. Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà - San Bonifacio (VR). Interventi sulla rete idrografica non principale - esercizio 2004. Importo € 400.000,00= Accertamento della spesa complessivamente sostenuta e determinazione del contributo definitivo da corrispondere all'Ente Concessionario “Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà”.....55  
[Difesa del suolo]

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO**

n. 373 del 5 novembre 2009

Legge n. 109/94 e successive modifiche, articolo 18. Cap. 100630 Bilancio regionale 2009. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della sala convegni dell'im-mobile regionale denominato “Palazzo Pepoli” detto Il Palazzon”, sito nel Comune di Trecenta, Via A. Canova n. 8. Importo € 180.000,00. Impegno di spesa. .... 55  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. 410 del 18 dicembre 2009

Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori al Dott. Ing. Riccardo Zoppellaro di Villanova del Ghebbo (RO). .... 56  
[Consulenze e incarichi professionali]

n. 416 del 23 dicembre 2009

Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina.

Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici al Geom. Luigino Bellan di Porto Tolle (RO). ..... 56  
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **419** del 23 dicembre 2009

Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per la caratterizzazione geotecnica ed ambientale dei terreni dell'alveo del fiume Adige al Dr. Geol. Antonino Massarotto Via De Amicis, 16 - Rovigo. .... 57  
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **420** del 24 dicembre 2009

Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per il monitoraggio e l'assistenza ambientale alla D. L. durante l'esecuzione dei lavori suindicati a Bioprogramm Scrl, nella persona del Dr. Paolo Turin, con sede in via Lisbona, 28/a - 35127 Padova. .... 57  
**[Consulenze e incarichi professionali]**

### Sezione seconda

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **3904** del 15 dicembre 2009 [1.1]

Fondo regionale straordinario per la non autosufficienza: interventi straordinari per persone anziane in condizione di non autosufficienza certificata ospiti in Centri di servizio accreditati o, nelle more, autorizzati all'esercizio o al funzionamento. .... 57  
**[Servizi sociali]**

n. **3916** del 15 dicembre 2009 [6.1]

Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4031 - Allegato A: "Accordo di collaborazione". Modifica dell' "Accordo di collaborazione" tra la Regione del Veneto e Azienda regionale Veneto Agricoltura e approvazione del quadro finanziario di impegno aggiornato. .... 59  
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **3923** del 22 dicembre 2009 [2.1]

Iniziative regionali di valorizzazione dell'arte contemporanea nel Veneto per l'anno 2009 - Terzo provvedimento. Art. 45 Lr 1/2004. .... 60  
**[Cultura e beni culturali]**

n. **3924** del 22 dicembre 2009 [2.2]

Interventi di informazione sul Digitale terrestre ..... 60  
**[Informazione ed editoria regionale]**

n. **3925** del 22 dicembre 2009 [0.1]

Candidatura di Venezia alle Olimpiadi del 2020. Ade-

sione al "Comitato Venezia2020". Azioni di sostegno (Dgr n. 3261/2009). .... 60  
**[Demanio e patrimonio]**

n. **3926** del 22 dicembre 2009 [9.5]

Programma della Commissione Europea EU Partnership for Peace: Progetto PET-Med: Autorizzazione alla firma della Convenzione con la Commissione Europea e con Unioncamere del Veneto. .... 60  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **3927** del 22 dicembre 2009 [9.5]

Training of national Judges in EC competition law: Progetti Euro-Comp-Aid e S.A.L.J. for Italian Judges. .... 61  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**

n. **3929** del 22 dicembre 2009 [2.0]

Lr 49/78 - Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - iniziative dirette: "Come a Betleem"- Pianola-L'Aquila e altre. .... 61  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**

n. **3930** del 22 dicembre 2009 [2.0]

Candidatura di Cortina d'Ampezzo ai Mondiali di Sci Alpino 2015. Lr 49/78 iniziativa diretta. .... 62  
**[Mostre, manifestazioni e convegni]**

n. **3931** del 22 dicembre 2009 [4.9]

Provincia di Treviso, Unità Speciale Progetto S. Artemio - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica con potenza di picco 198,72kWp a servizio della nuova sede della Provincia di Treviso presso il complesso dell'ex O.N.P. di S. Artemio - ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sito nel Comune di Treviso. .... 62  
**[Energia e industria]**

n. **3942** del 22 dicembre 2009 [3.1]

Lr 30.12.1991, n. 39, art. 7. "Piattaforme per la messa in sicurezza delle aree di sosta pedonali lungo la Strada Statale 309 "Romea" ai km 108+500, km 112+800 e km 115+450 nel Comune di Campagna Lupia". Ratifica di accordo di programma, impegno e concessione di un contributo di € 140.000,00 per la realizzazione dei lavori. .... 63  
**[Trasporti e viabilità]**

n. **3943** del 22 dicembre 2009 [3.1]

Lr 30.12.1991, n. 39, art. 7. Interventi di messa in sicurezza delle intersezioni lungo la S.S. n. 51 "di Alemagna" al Km 3+500 (incrocio via Menarè) e al Km 5+200 (incrocio zona industriale Prealpi) interessanti i Comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e Colle Umberto (Tv). Concessione ed impegno di un contributo di € 460.000,00, a favore del Comune di Conegliano, per la realizzazione dei lavori. .... 63  
**[Trasporti e viabilità]**

n. **3944** del 22 dicembre 2009 [3.5]

Concessione all'Interporto di Rovigo Spa di un contributo per l'esercizio 2009 per la realizzazione di un edificio per

l'immagazzinamento di granaglie e approvazione del relativo Accordo di Programma. Lr 30/01/2004, n. 1, art. 31..... 64  
**[Trasporti e viabilità]**

n. **3945** del 22 dicembre 2009 [3.2]

Lr 10.08.1979 n. 49. Aggiornamento della pianificazione degli interventi per la manutenzione di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e di funzionamento dei cantieri - officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale, relativi all'esercizio 2009..... 64  
**[Trasporti e viabilità]**

n. **3946** del 22 dicembre 2009 [3.2]

Service tecnico per la gestione della banca dati degli Ispettorati di Porto di Venezia, Verona e Rovigo per le navi "Uso Privato" e navi "Minori e Galleggianti" ..... 65  
**[Consulenze e incarichi professionali]**

n. **3947** del 22 dicembre 2009 [3.3]

Marina Passatempo Srl - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Z.T.O. D10-D11. Porto Turistico Marina Passatempo - Comune di localizzazione: Porto Viro (RO) - Comune interessato: Rosolina (RO). Procedura di VIA ai sensi del D.lgs n. 4/2008. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale. .... 65  
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **3948** del 22 dicembre 2009 [4.3]

Dgr 3260 del 15 novembre 2002 - Delegazione amministrativa delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico afferenti la rete idrografica minore ai Consorzi di Bonifica. Definizione della rete idraulica minore in gestione al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, ora Comprensorio 4 - Alta Pianura Veneta. .... 66  
**[Demanio e patrimonio]**

n. **3949** del 22 dicembre 2009 [4.1]

Approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e s. m. e i. dell'Aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani di Belluno. (Del. C. R. n. 64 del 22 novembre 2004)..... 66  
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **3950** del 22 dicembre 2009 [4.1]

Erogazione di contributi per far fronte a Fenomeni Occasionali di Inquinamento. Lr n. 3/2000 e successive modifiche. Anno 2009. Comuni di: Campodarsego (PD), Megliadino San Fidenzio (PD), Montagnana (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO), Carbonera (TV), Ceggia (VE), Lusiana (VI), Costermano (VR), Zimella (VR). Impegno di spesa. .... 66  
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **3951** del 22 dicembre 2009 [5.1]

Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Approvazione graduatoria degli interventi ammessi al Fondo di Rotazione. Impegno di spesa. .... 69  
**[Ambiente e beni ambientali]**

n. **3952** del 22 dicembre 2009 [8.1]

Variazione al bilancio di previsione 2009 ai sensi degli articoli 9, 18 e 22 della Lr 29/11/2001, n. 39 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 12/01/2009, n. 2. (Provvedimento di variazione n. 101) // competenza e cassa. .... 72  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **3953** del 22 dicembre 2009 [8.1]

Variazione al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29/11/2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 102) // vincolate. .... 79  
**[Bilancio e contabilità regionale]**

n. **3954** del 22 dicembre 2009 [6.5]

Controllo delle attività di pesca nelle acque interne e marittime interne. Corpo Forestale dello Stato. Attivazione intervento (art.5 D. Lgs. 154/2004). .... 85  
**[Caccia e pesca]**

n. **3956** del 22 dicembre 2009 [12.0]

Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel procedimento avanti il Tribunale di Treviso in relazione all'atto di citazione per chiamata di terzo, notificato da Emerald Spa. .... 85  
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **3957** del 22 dicembre 2009 [12.0]

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti il Tar Veneto promosso dal Comune di Asolo contro la Regione Veneto ed altri, per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 2589 del 15.9.2009. Ratifica Dpgr n. 266 del 14.12.2009. .... 85  
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **3958** del 22 dicembre 2009 [12.0]

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Lazio da Brusio di Cortellazzo Mauro e C. Sas contro la Regione del Veneto per l'annullamento del rapporto di valutazione della pratica Ismea n. 87V/378 (terreni siti in agro di Cona - procedura A1 acquisto e assegnazione terreni) della Direzione Produzioni Agroalimentari. Ratifica Dpgr n. 261 del 9.12.2009. .... 85  
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **3959** del 22 dicembre 2009 [12.0]

Autorizzazione a promuovere domanda di ammissione al passivo avanti il Tribunale di Verona nei confronti della società "G.T. Inerti Sas." ..... 85  
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **3960** del 22 dicembre 2009 [12.0]

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 109 del 15.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia. .... 85  
**[Affari legali e contenzioso]**

n. **3961** del 22 dicembre 2009 [12.0]

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza

- n. 110 del 22.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia ..... 85  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3962** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 111 del 22.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia. .... 85  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3963** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 114 del 22.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia..... 85  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3964** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sez. lavoro n. 928 del 21.10.2009, notificata in data 9.11.2009. Ratifica del Dpgr n. 256 del 2.12.2009. .... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3965** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a proporre opposizione ad atto di pre-cetto della società Computerooffice Srl avanti il Tribunale di Venezia..... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3966** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso promosso da Menegazzo Dino c/ Regione del Veneto e Comune di Castelfranco per l'annullamento, tra l'altro, della DgrV n. 4035 del 10.12.2004 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante generale al Prg del Comune di Castelfranco Veneto e contestuale revoca della Dgr n. 4174 del 22.12.2004. .... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3967** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia - sezione distaccata di Verona - proposto da Faccio Alessandro contro la Regione del Veneto, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Verona n. 11/1/09 del 23 gennaio 2009..... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3968** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Comune di Rovigo c/ Regione Veneto ed altri. Ratifica del Dpgr n. 263 del 10.12.2009..... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3969** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 2240/09 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992. .... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3970** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione ad intervenire ad adiuvandum nel ricorso avanti la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto - proposto da Trizio Eugenio c/ Inpdap e Regione del Veneto per la dichiarazione, tra l'altro, di inapplicabilità del criterio della "media ponderata" nella determinazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente..... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3971** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione ad intervenire ad adiuvandum nel ricorso avanti la Corte dei Conti - Sezione regionale Pensioni civili - proposto da Dall'Asta Paolo c/ I.n.p.d.a.p. notiziando la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro del rigetto del Comitato di Vigilanza dell'I.n.p.d.a.p. sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente. .... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3972** del 22 dicembre 2009 [12.0]  
Autorizzazione alla costituzione avanti il Tar per il Veneto nel giudizio promosso da Venturelli Giovanni e altri c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento della Dgr n. 1069 del 6.5.2008 che ha accolto l'opposizione del Comune di Lazise al parere del Dirigente regionale Urbanistica 27.02.2007 di approvazione della variante al Prg del Comune ai sensi dell'art. 50 Lr 61/1985. Ratifica Dpgr n. 264 del 11.12.2009. .... 86  
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3973** del 22 dicembre 2009 [0.9]  
"Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro": approvazione programma di iniziative a favore dei veneti nel mondo anno 2010. Lr 2/2003. .... 86  
[Emigrazione e immigrazione]
- n. **3988** del 22 dicembre 2009 [5.3]  
Fondo immobiliare etico "Veneto Casa" (DDgr 7.08.2007, n. 2541 e 6.06.2008, n. 1430). Nomina dei componenti di rappresentanza regionale nel Comitato Consultivo (art. 10 del Regolamento di gestione del Fondo)..... 89  
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **3989** del 22 dicembre 2009 [5.3]  
Misure regionali a sostegno della politica per la casa (art. 85 - legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1) Dgr n. 3189 del 28.10.2008. Integrazione incarico conferito con Dgr n. 4134 del 30.12.2008. .... 89  
[Edilizia abitativa]
- n. **3990** del 22 dicembre 2009 [5.3]  
Riqualificazione e valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio regionale. Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Ministero della Difesa. .... 89  
[Edilizia abitativa]

- n. **3991** del 22 dicembre 2009 [5.3]  
Utilizzazione fondi da destinare alle finalità di cui al 3° comma, lett. c) dell'art. 25 - Legge 513/1997. Ater di Venezia. ....90  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**
- n. **3992** del 22 dicembre 2009 [5.1]  
Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". (Lr n. 3/03 art. 52; D.lgs n. 112/98 e Lr n. 27/03 art. 53, c. 7). ..... 90  
**[Edilizia scolastica]**
- n. **3993** del 22 dicembre 2009 [4.10]  
Affidamento incarico di consulenza per la stesura di un saggio sulla pubblicazione "Architetture del Novecento nel Veneto" ..... 90  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **3994** del 22 dicembre 2009 [4.10]  
Affidamento incarico di consulenza per stesura saggio su un luogo urbano re-inventato: "Il castello di Rovigo"..... 91  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **3995** del 22 dicembre 2009 [4.10]  
Piano Territoriale regionale di Coordinamento - Affidamento incarico per la consultazione rapida dei documenti di Piano. .... 91  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **3996** del 22 dicembre 2009 [4.10]  
Progetto strategico "Le ville di Andrea Palladio" ai sensi dell'art.26 della Lr 11/04. Incarico di consulenza per indagine conoscitiva dei contesti agricoli caratteristici delle Ville del Palladio. .... 92  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **3997** del 22 dicembre 2009 [4.10]  
Progetto strategico "Le ville di Andrea Palladio" ai sensi dell'art.26 della Lr 11/04. Incarico di collaborazione. .... 92  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **3998** del 22 dicembre 2009 [4.0]  
Determinazione delle tempistiche per il trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica- Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" ..... 92  
**[Urbanistica]**
- n. **3999** del 22 dicembre 2009 [4.9]  
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto". Programma degli interventi per l'anno 2009. Art. 17, Lr 12/01/2009, n. 1. Deliberazione/CR n. 144 del 20 ottobre 2009. .... 93  
**[Ambiente e beni ambientali]**
- n. **4000** del 22 dicembre 2009 [4.9]  
Affidamento di incarico all'Università IUAV di Venezia per la formazione di un supporto tecnico/culturale finalizzato alla valutazione e gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, definizione di un quaderno per le buone pratiche, creazione di un sito web e formazione di un data base. .... 95  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **4001** del 22 dicembre 2009 [4.9]  
Avvio attività di pianificazione per l'ambito dell'Altopiano dei Sette Comuni con incarico di consulenza per la lettura ed interpretazione e valutazione dei dati territoriali..... 96  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **4008** del 22 dicembre 2009 [4.9]  
Incarico per l'analisi tecnico - giuridica della disciplina dei beni culturali ed ambientali anteriore alle leggi 1089/1939 e 1497/39, e per la predisposizione di un "metodo" operativo per la schedatura dei beni tutelati, con riferimento al caso-studio della cinta muraria di Marostica..... 96  
**[Consulenze e incarichi professionali]**
- n. **4010** del 22 dicembre 2009 [4.9]  
Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" - Gestione del trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica. .... 97  
**[Urbanistica]**
- n. **4012** del 22 dicembre 2009 [4.3]  
Dgr n. 2764 del 22.09.2009 - Dgr n. 2877 del 17.09.2004. Programma regionale per la Promozione della Salute. Approvazione relazione a consuntivo e rendiconto finanziario anno di attività 2008; piano di attività e preventivo di spesa anno di attività 2009. .... 97  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4013** del 22 dicembre 2009 [1.3]  
Progetto di ricerca sulla "Violenza in Ambito Familiare" attraverso l'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica, di cui alla Dgr n.888 del 3 aprile 2007. Impegno di spesa anno 2009..... 98  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4014** del 22 dicembre 2009 [1.3]  
Programma del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali finalizzato alla realizzazione di iniziative di informazione agli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria. Programmi di formazione e informazione su aree tematiche inerenti l'appropriatezza di impiego dei dispositivi medici. .... 98  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4015** del 22 dicembre 2009 [1.3]  
Programma regionale triennale di formazione, ricerca, intervento per il sostegno ai "sopravvissuti" di lutti tragici e improvvisi: (Dgr n. 3662/08): approvazione programma e finanziamento 2° anno di attività. .... 99  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4016** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Attivazione di un numero verde regionale sulla Pandemia da influenza AH1N1. Impegno di spesa..... 100  
**[Informazione ed editoria regionale]**

- n. **4017** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Bollettino sui flussi informativi di sanità pubblica. Anno 2009/2010. Impegno di spesa. .... 101  
**[Informazione ed editoria regionale]**
- n. **4018** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Dgr n. 1674 del 9/06/2009: West Nile Disease in Veneto: progetto finalizzato al monitoraggio della presenza, identificazione di specie, densità e differenze ecologiche di Culicidi nelle aree del Veneto interessate dalla circolazione del virus West Nile nel 2008 - Implementazione al Progetto. Impegno di spesa. .... 101  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4019** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Progetto regionale Piscine. Modulo operativo 09 - Piano regionale dei controlli. Prosecuzione attività di monitoraggio Arpav prevista dalla Dgr n. 2872 del 4.10.2005. Impegno di spesa. .... 102  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**
- n. **4020** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione. Approvazione convenzione. .... 102  
**[Convenzioni]**
- n. **4021** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Programma regionale di genotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale. Approvazione convenzione. .... 103  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**
- n. **4022** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Programma regionale di prevenzione delle patologie fumo-correlate: piano di attività per l'anno 2009/2010. Impegno di spesa. .... 103  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**
- n. **4023** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Programma regionale per i viaggiatori internazionali. Approvazione convenzione. .... 103  
**[Convenzioni]**
- n. **4024** del 22 dicembre 2009 [1.6]  
Rifiuti radioattivi. Costituzione banca dati regionale. Impegno di spesa. .... 104  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4025** del 22 dicembre 2009 [1.5]  
Azienda Ulss n. 20. Presa d'atto dell'esproprio da parte della Società Veneto Strade di aree del polo ospedaliero "G. Fracastoro" per sistemazione viabilità. .... 106  
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**
- n. **4026** del 22 dicembre 2009 [1.0]  
Progetto Europeo: "Engender, Inventory of good practices in Europe for promoting gender equity in health" - (Inventario di buone pratiche in Europa per la promozione delle pari opportunità per l'accesso ai servizi sanitari). Autorizzazione partecipazione al progetto. DgrV. n. 1330/2008. .... 106  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**
- n. **4027** del 22 dicembre 2009 [1.4]  
Azioni regionali per la sicurezza presso i Pronto Soccorso Ospedalieri di cui alla Dgr n. 2182 del 8 agosto 2008. Approvazione dei criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 106 della Lr 27 febbraio 2008 n. 1. Impegno e liquidazione del fondo alle aziende sanitarie per l'anno 2009. .... 107  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4028** del 22 dicembre 2009 [1.4]  
Protesi dell'anca o del ginocchio (Drg 545): valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg. Parziale modifica della deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006, allegato B. .... 108  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4029** del 22 dicembre 2009 [1.7]  
Lr 28.12.1993 n. 60 - Banca Dati regionale dell'Anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Impegno di spesa. .... 108  
**[Veterinaria e zootecnia]**
- n. **4030** del 22 dicembre 2009 [1.5]  
Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2009 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Applicazione del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009. .... 109  
**[Sanità e igiene pubblica]**
- n. **4031** del 22 dicembre 2009 [10.10]  
Programma UE Europa Sud Orientale 2007-2013. Partecipazione delle strutture ed enti regionali alla prima fase della seconda procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti. .... 110  
**[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]**
- n. **4032** del 22 dicembre 2009 [7.7]  
L'impatto occupazionale del Distretto Tecnologico veneto sulle nanotecnologie. Acquisizione del supporto tecnico, scientifico e metodologico dell'Ente strumentale della Regione "Veneto Lavoro". .... 114  
**[Informatica]**
- n. **4034** del 22 dicembre 2009 [9.3]  
Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, i comuni di Revine Lago e Tarzo (TV) per la gestione del parco naturale regionale di interesse locale denominato "Laghi di Revine - Tarzo". Assegnazione fondi residui del capitolo 51058 - esercizio 2009. Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, art 27. .... 114  
**[Enti regionali o a partecipazione regionale]**
- n. **4035** del 22 dicembre 2009 [9.3]  
Art. 2, comma 1, lettera b) della Lr 26.10.2007, n. 30. Presa d'atto dei progetti presentati da una parte dei Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale e assegnazione definitiva dei contributi relativi all'anno 2008. Modifica per la parte riguardante il Comune di Annone Veneto (VE). .... 115  
**[Enti locali]**
- n. **4038** del 22 dicembre 2009 [9.1]  
Incarico di dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico (legge regionale n. 1/1997 artt. 21 e 22). .... 115  
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

- n. **4041** del 22 dicembre 2009 [9.1]  
 Articolo 31 Lr 10/01/1997, n. 1. Rideterminazione e contestuale rimodulazione della dotazione organica regionale.....116  
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**
- n. **4042** del 22 dicembre 2009 [9.1]  
 Risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2009. Art. 4 Ccnl Regioni Autonomie Locali biennio economico 2008-2009. ....117  
**[Organizzazione amministrativa e personale regionale]**
- n. **4043** del 22 dicembre 2009 [1.1]  
 Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": accreditamento del Centro di Servizi per anziani religiosi non autosufficienti "Centro Residenziale Santa Maria Gloriosa" di Pedavena (BL) - Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori Conventuali di Camposampiero (PD). ....118  
**[Servizi sociali]**
- n. **4044** del 22 dicembre 2009 [1.1]  
 Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": accreditamento del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Policella di Castel d'Azzano (VR) - Iciss Istituti Civici di Servizio Sociale di Verona. ....118  
**[Servizi sociali]**
- n. **4045** del 22 dicembre 2009 [1.1]  
 Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti dell'Istituto Assistenza Anziani "Villa Spada" di Caprino Veronese (VR). ....118  
**[Servizi sociali]**
- n. **4057** del 22 dicembre 2009 [1.0]  
 Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina a Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Integrata (Aou) di Verona.....118  
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**
- n. **4058** del 22 dicembre 2009 [1.0]  
 Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina a Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto (Iov). 119  
**[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]**
- n. **4059** del 22 dicembre 2009 [1.0]  
 Presa d'atto dei verbali della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la designazione a componenti dell'organo di indirizzo dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Integrata (AOUI) di Verona. ....120  
**[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]**
- n. **4060** del 22 dicembre 2009 [4.9]  
 Esperienze regionali in materia di paesaggio. Diffusione dei risultati tramite la pubblicazione del volume "Esercizi di Paesaggio". Approvazione della realizzazione della pubblicazione e impegno di spesa. ....120  
**[Informazione ed editoria regionale]**
- n. **4236** del 29 dicembre 2009 [4.9]  
 Azioni di sostegno per il coordinamento e l'assistenza informatica ai comuni per la gestione in forma associata dei Piani Regolatori. ....121  
**[Urbanistica]**
- n. **4237** del 29 dicembre 2009 [4.9]  
 Comune di Albaredo d'Adige (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Rettifica Dgr n. 3307 del 3.11.2009 di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61. ....122  
**[Urbanistica]**
- n. **4238** del 29 dicembre 2009 [4.9]  
 Comune di Negrar (VR). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 16 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. ....125  
**[Urbanistica]**
- n. **4239** del 29 dicembre 2009 [4.9]  
 Comune di Pernumia (PD). Piano Regolatore Generale - Variante. Integrazione parere n. 551/2008 - Integrazione Dgr n. 520/2009. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61 .....126  
**[Urbanistica]**
- 
- (La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).
- [0.1] Direzione programmazione  
 [0.9] Direzione sicurezza pubblica e flussi migratori  
 [0.10] Unità di progetto cooperazione transfrontaliera  
 [1.0] Segreteria regionale sanità e sociale  
 [1.1] Direzione servizi sociali  
 [1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari  
 [1.4] Direzione servizi sanitari  
 [1.5] Direzione risorse socio sanitarie  
 [1.6] Direzione prevenzione  
 [1.7] Unità di progetto sanità animale e igiene alimentare  
 [2.0] Segreteria regionale cultura  
 [2.1] Direzione beni culturali  
 [2.2] Direzione comunicazione e informazione  
 [3.1] Direzione infrastrutture  
 [3.2] Direzione mobilità

[3.3] Direzione valutazione progetti e investimenti	[6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
[3.5] Unità complessa logistica	[6.2] Direzione produzioni agroalimentari
[4.0] Segreteria regionale ambiente e territorio	[6.5] Unità di progetto caccia e pesca
[4.1] Direzione tutela ambiente	[7.6] Direzione commercio
[4.3] Direzione difesa del suolo	[7.7] Direzione sviluppo economico ricerca e innovazione
[4.9] Direzione urbanistica	[8.1] Direzione bilancio
[4.10] Direzione pianificazione territoriale e parchi	[9.1] Direzione risorse umane
[5.1] Direzione lavori pubblici	[9.3] Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti
[5.3] Direzione edilizia abitativa	[12.0] Avvocatura regionale

### AVVISO AI LETTORI

Si segnala che, insieme al presente Bollettino, è pubblicato un Supplemento con gli oggetti dei decreti adottati dai Dirigenti regionali.

Il Supplemento è distribuito in abbonamento agli abbonati di tipo A. Chi fosse interessato può acquistarlo al prezzo di euro 3,00 presso i punti vendita indicati nella penultima di copertina.

## PARTE PRIMA

## LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGI REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 1

**Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48  
“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, le parole: “*il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale*” sono soppresse.

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”, è sostituito dal seguente:

*“1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.”.*

**Art. 3**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

**INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni

Art. 2 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane” e successive modifiche ed integrazioni

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

**Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vendemiano Sartor, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 settembre 2008, n. 14/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 18 settembre 2008, dove ha acquisito il n. 358 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 gennaio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 351.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 persegue lo sviluppo del settore artigiano anche tramite il sostegno dell'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.

Per poter accedere al beneficio finanziario il comma 2, dell'articolo 5 della suddetta legge regionale stabilisce che gli statuti degli organismi di garanzia contengano una serie di previsioni, tra cui "l'istituzione di un collegio sindacale il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale" (lettera e).

L'articolo 14, comma 1, della citata legge regionale definisce la composizione del collegio sindacale stabilendo espressamente che la Giunta regionale provveda alla nomina del relativo presidente scegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili. È compito del presidente del collegio sindacale predisporre semestralmente una relazione sull'utilizzo del fondo di garanzia, nonché attestare annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 48/1993.

Dette disposizioni normative traevano il proprio fondamento giuridico dall'articolo 2450 del codice civile che prevedeva che la legge o lo statuto potessero attribuire allo Stato o a enti pubblici il potere di nominare i sindaci di società, anche in mancanza di partecipazione azionaria. Qualora uno o più sindaci fosse nominato dallo Stato, il presidente del collegio sindacale doveva essere scelto tra essi.

L'articolo 2450 del codice civile ha costituito oggetto della procedura di infrazione n. 2006/2014 con la quale la Commissione europea ha messo in mora l'Italia per violazione degli articoli 56 e 43 del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento. Ne è conseguita l'abrogazione della norma da parte dell'articolo 3 della legge 6 aprile 2007, n. 46 di adeguamento della normativa statale a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria; la composizione dei collegi sindacali è oggi disciplinata unicamente dall'articolo 2397 del codice civile.

È quindi necessario adeguare la legge regionale n. 48/1993 alla normativa comunitaria e nazionale abrogandone le disposizioni che prevedono l'intervento della Regione nella composizione del collegio sindacale tramite la nomina del Presidente. Permangono in capo a quest'ultimo la serie di adempimenti sopraccitati a tutela del corretto utilizzo delle provvidenze di cui sono assegnatari gli organismi di garanzia.

L'articolo 1 del progetto di legge abroga la disposizione della legge regionale n. 48/1993 che prevede la nomina del Presidente del collegio sindacale da parte della Giunta regionale, mentre il successivo articolo 2 sostituisce il comma 1, dell'articolo 14, della legge citata ove prevede la composizione del collegio sindacale con una norma di rimando al codice civile.

L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, al fine di far cessare, quanto prima, gli effetti della normativa che si intende abrogare o sostituire.

La Terza Commissione, esaminata la proposta nella seduta del 27 gennaio 2009, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo modificato anche nel titolo.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Lega Nord-Liga Veneta Padania (Bizzotto, Zamboni e Bottacin G.), U.D.C. (Frasson), Indipendenza/Democrazia per Forum dei Veneti (Cancian), l'Ulivo-Partito Democratico Veneto (Causin e Tiozzo con delega Bertipaglia - Forza Italia).

## 3. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 48/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Interventi a favore degli organismi di garanzia.

1. La Regione sostiene l'attività degli organismi di garanzia attraverso l'incremento del patrimonio sociale.

2. Possono beneficiare degli interventi previsti al comma 1 gli organismi di garanzia indicati alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2 operanti ed aventi sede legale nel territorio regionale che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e soggettivi ivi indicati ed i cui statuti prevedano al momento della liquidazione degli interventi:

- a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari o di altre strutture di intermediazione finanziaria e di assistenza e consulenza tecnicofinanziaria a favore dei propri soci;
- b) la destinazione del patrimonio sociale o del fondo consortile esclusivamente alla prestazione di garanzie;
- c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci;
- d) l'ammissione di soci purché non iscritti ad altro organismo di garanzia costituito per gli stessi scopi e con le medesime modalità operative e che non risultino espulsi da altro organismo di garanzia;
- e) l'istituzione di un collegio sindacale;
- f) l'obbligo per i liquidatori di comunicare alla Regione la data e le motivazioni in caso di scioglimento;
- g) che, in caso di scioglimento della Società, le somme disponibili, effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, siano devolute a favore di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59."

### Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 48/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Collegio sindacale degli organismi di garanzia.

1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.

2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una relazione alla Giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli, inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla presente legge."

## 4. Struttura di riferimento

Direzione artigianato

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2

**Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1  
“Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito  
nel settore del commercio” e successive modifiche ed  
integrazioni.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” e successive modifiche ed integrazioni

1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” è sostituita dalla seguente:

*“e) il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile.”.*

**Art. 2**

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

**INDICE**

Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 “Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio” e successive modifiche ed integrazioni

Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza

**Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 2**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

**1. Procedimento di formazione**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Vendemiano Sartor, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 marzo 2009, n. 6/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 marzo 2009, dove ha acquisito il n. 401 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 giugno 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 353.

**2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 concorre allo sviluppo delle imprese del commercio e dei servizi prevedendo interventi specifici per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore, anche mediante il sostegno dell'attività degli organismi di garanzia attraverso incentivi diretti alla formazione ed all'integrazione dei fondi rischi.

Per poter accedere al beneficio finanziario, il comma 2 dell'articolo 3 della suddetta legge stabilisce che, gli statuti prevedano una serie di prescrizioni tra le quali (lettera e)) l'attribuzione alla Giunta regionale della nomina del presidente del collegio sindacale.

È compito del presidente del collegio sindacale predisporre annualmente una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della suddetta legge regionale.

Dette disposizioni normative traevano il proprio fondamento giuridico dall'articolo 2450 del codice civile che prevedeva che la legge o lo statuto potessero attribuire allo Stato o a enti pubblici il potere di nominare i sindaci di società, anche in mancanza di partecipazione azionaria. Qualora uno o più sindaci fosse nominato dallo Stato, il presidente del collegio sindacale doveva essere scelto tra essi.

L'articolo 2450 del codice civile ha costituito oggetto della procedura di infrazione n. 2006/2014 con la quale la Commissione Europea ha messo in mora l'Italia per violazione degli articoli 56 e 43 del Trattato in materia di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento. Ne è conseguita l'abrogazione della norma da parte dell'articolo 3 della legge 6 aprile 2007, n. 46 di adeguamento della normativa statale a decisioni comunitarie in materia fiscale e

societaria; la composizione dei collegi sindacali è oggi disciplinata unicamente dall'articolo 2397 del codice civile.

È quindi necessario adeguare la legge regionale n. 1/1999 alla normativa comunitaria e nazionale abrogandone le disposizioni che prevedono l'intervento della Regione nella composizione del collegio sindacale tramite la nomina del Presidente. Permangono in capo a quest'ultimo la serie di adempimenti sopraccitati a tutela del corretto utilizzo delle provvidenze di cui sono assegnatari gli organismi di garanzia.

L'articolo 1 del PDL sostituisce quindi la parte della lettera e), comma 2 dell'articolo 3 che prevede la nomina del Presidente del collegio sindacale da parte della Giunta regionale con una norma di rinvio al codice civile.

L'articolo 2 contiene la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 30 giugno 2009 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta (Zamboni con delega Bizzotto), U.D.C. (Frasson) L'Ulivo-Partito Democratico Veneto (Tiozzo), Misto (Cancian) e Partito dei Comunisti Italiani (Atalmi).

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 1/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Condizioni per l'ammissione ai contributi regionali.

1. Hanno titolo a chiedere i benefici previsti dalla presente legge gli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 composti da almeno 400 imprese e aventi sede legale nel territorio della Regione.

1 bis. Per gli organismi di garanzia già destinatari di contributi regionali, il requisito numerico di cui al comma 1 non si applica fino al 31 dicembre 2004.

2. Negli statuti degli organismi di garanzia deve essere previsto che:

- a) le prestazioni di garanzia sono concesse indipendentemente dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
- b) l'impresa socia o consorziata viene esonerata dal pagamento, a favore degli organismi di garanzia, di qualsiasi diritto o provvigione commisurati all'importo del finanziamento ottenuto, ad eccezione dei costi di istruttoria e delle commissioni di garanzia addebitati dagli istituti di credito convenzionati;
- c) in caso di liquidazione degli organismi di garanzia le cause di scioglimento devono essere preventivamente comunicate alla Giunta regionale che stabilisce la destinazione dei fondi regionali disponibili, non utilizzati a copertura di perdite;
- d) ove sia consentita la restituzione delle quote sociali e consortili versate dalle imprese aderenti, non deve essere comunque prevista la distribuzione di contributi regionali a fondo perduto;
- e) *il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile.*

3. Il presidente del collegio sindacale deve annualmente predisporre una relazione attestante la regolarità dell'utilizzo dei finanziamenti regionali, il corretto espletamento delle operazioni di garanzia e l'osservanza delle disposizioni della presente legge.

4. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante, gli organismi di garanzia debbono dichiarare l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) gli interessi maturati sui contributi concessi dalla Regione per la costituzione o per l'incremento dei fondi rischi o dei patrimoni di garanzia possono essere utilizzati dagli organismi di garanzia per la copertura delle spese di gestione;
  - b) la garanzia prestata non può superare di norma il cinquanta per cento del prestito ottenuto dal socio, fatta salva la possibilità da parte del consiglio di amministrazione di autorizzare volta per volta l'aumento di tale limite fino ad un massimo dell'ottanta per cento.
5. Le convenzioni tra gli istituti di credito e gli organismi di garanzia devono contenere specifiche clausole con le quali sia previsto che, in caso di insolvenza del socio, l'utilizzo del fondo, a favore del beneficiario, possa avvenire solo dopo che siano state espletate tutte le azioni di rivalsa nei riguardi della ditta insolvente.”.

### 4. Struttura di riferimento

Direzione commercio

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 3

**Modifiche della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7  
“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti  
agricoli di origine regionale”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1. Il titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito: *“Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”*.

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

**“Art. 1**

*Finalità e definizioni*

1. *La Regione promuove la valorizzazione qualitativa delle produzioni agricole a “chilometri zero”, favorendone il consumo e la commercializzazione, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti.*

2. *A tal fine, la Regione, anche allo scopo di garantire una maggiore sostenibilità ambientale, con la presente legge disciplina interventi per:*

- a) *garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione ed etichettatura dei prodotti agricoli freschi e trasformati attraverso idonea attività di controllo anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici a tutela del consumatore;*
  - b) *valorizzare il consumo di prodotti agricoli a “chilometri zero”;*
  - c) *incentivare l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti;*
  - d) *favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte dei produttori;*
  - e) *sostenere l'impiego di prodotti agricoli a “chilometri zero” da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione od ospitalità nell'ambito del territorio regionale.*
3. *Ai fini della presente legge, con la dizione prodotti*

*agricoli a “chilometri zero” si intendono i prodotti agricoli e agroalimentari destinati all'alimentazione umana che rientrano nelle seguenti categorie:*

- a) *“prodotti di qualità”:* i prodotti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;
- b) *“prodotti tradizionali”:* i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 “Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”;
- c) *“prodotti stagionali”:* i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
- d) *“prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”:* i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

4. *Le emissioni di GHG generate nell'ambito dell'intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 3, lettera d) sono calcolate secondo le previsioni della norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell'emissione di GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti e della norma UNI ISO/TR 14062:2007 dal titolo: Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto.*

5. *La Giunta regionale definisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG nonché il modello di calcolo delle stesse.”.*

**Art. 3**

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

**“Art. 2**

*Utilizzo dei prodotti agricoli a “chilometri zero” nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici*

1. *Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo di prodotti agricoli a “chilometri zero”; sono fatti salvi i contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza.*

2. *L'utilizzazione di prodotti agricoli a “chilometri zero” nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l'impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.”.*

## Art. 4

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

## "Art. 3

*Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*

1. *I comuni, nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi ai sensi della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche", riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", almeno il 15 per cento del totale dei posteggi.*

2. *Al fine di favorire l'acquisto dei prodotti agricoli a "chilometri zero" e di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sulle specificità degli stessi prodotti, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano per il commercio, destinano aree per la realizzazione di mercati degli agricoltori, riservati ai soli imprenditori agricoli, anche in deroga alla legge regionale 6 aprile 2001, n. 10."*

## Art. 5

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

## "Art. 4

*Promozione dell'utilizzo di prodotti agricoli a "chilometri zero"*

1. *Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità e vendita al pubblico operanti nel territorio regionale che, nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a "chilometri zero", viene assegnato, al fine di pubblicizzarne l'attività, un apposito logo da collocare all'esterno dell'esercizio e utilizzabile nell'attività promozionale.*

2. *L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione dell'origine, natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.*

3. *Le imprese di cui al comma 1 sono inserite in un apposito circuito regionale veicolato nell'ambito delle attività promozionali della Regione Veneto.*

4. *La Giunta regionale definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo del logo e, nell'ambito del programma di promozione delle produzioni del settore primario di cui alla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle ma-*

*nifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica", le specifiche iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole a "chilometri zero".*

## Art. 6

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è così sostituito:

## "Art. 5

*Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a "chilometri zero"*

1. *Nelle strutture di vendita di cui alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto" a esclusione degli esercizi di vicinato, ove vengano messi in vendita prodotti agricoli a "chilometri zero", sono previsti appositi ed esclusivi spazi ad essi destinati."*

2. *Le strutture di vendita di cui all'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, si adeguano all'obbligo di destinare appositi ed esclusivi spazi per la messa in vendita di prodotti agricoli a "chilometri zero" entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.*

## Art. 7

Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

1. L'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

## INDICE

Art. 1 - Modifica del titolo della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale"

Art. 2 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e soste-

nere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

- Art. 3 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”
- Art. 4 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”
- Art. 5 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”
- Art. 6 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”
- Art. 7 - Abrogazione dell'articolo 7 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”

---

#### **Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 31 luglio 2009, dove ha acquisito il n. 423 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Bond, Rizzato, Trento, Mazzon, Gerolimetto, Teso, Ciambetti, Baggio, Cenci, Franchetto, De Boni, Sernagiotto, Zanon, Pettenò, Atalmi, Frasson, Grazia, Bazzoni, Bertipaglia e Piccolo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 13 ottobre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 354.

#### **2. Relazione al Consiglio regionale**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

dopo la promulgazione della legge in oggetto e in adempimento dell'articolo 7 della medesima, che prevede che gli effetti della legge siano subordinati all'acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88

del trattato che istituisce la comunità europea, gli uffici della Giunta regionale hanno avviato le procedure per la notifica della legge alla Commissione europea e per consentire il previsto esame di compatibilità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

I contatti informali con i funzionari della rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea e dei servizi della Commissione europea hanno evidenziato la presenza di alcuni profili d'incompatibilità della legge al diritto comunitario, confermando le riserve emerse nel corso dell'ampio e approfondito dibattito svoltosi in Consiglio regionale prima dell'approvazione della legge regionale n. 7/2008.

Sono state segnalate, in particolare, alcune incompatibilità in materia di concorrenza e di mercato interno e, benché l'articolo 7 faccia riferimento al parere di compatibilità in materia di aiuti di stato, i funzionari della Rappresentanza Permanente hanno tenuto a precisare che la completa formalizzazione della procedura di notifica della legge avrebbe comportato la possibile apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea per violazione del diritto comunitario.

Si rendeva necessario, pertanto, modificare gli interventi proposti dalla legge che costituivano limitazioni alla libera iniziativa economica (articoli 2 e 5) e, soprattutto, tutti i riferimenti all'origine regionale dei prodotti agricoli e agroalimentari oggetto di sostegno.

Dunque con l'articolo 1 si interviene già a livello del titolo della legge regionale, sostituendo le parole “prodotti agricoli di origine regionale” con “prodotti agricoli a chilometri zero”.

La parte più consistente delle modifiche riguarda l'articolo 1 della norma regionale vigente la cui formulazione viene completamente rivista con l'articolo 2 del presente progetto.

La novità maggiore riguarda l'elencazione puntuale dei prodotti agricoli a “chilometri zero”, che comprendono i prodotti di qualità e stagionali, i prodotti tradizionali e altri prodotti agricoli a comprovata sostenibilità ambientale in termini di un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) rispetto ad altri prodotti equivalenti presenti sul mercato.

Per questa nuova categoria di prodotti, secondo quanto indicato dai servizi comunitari, viene specificata la fonte normativa cui far riferimento per il calcolo delle emissioni di GHG generate nell'ambito dell'intero processo produttivo e che, in attuazione di tale metodologia, la Giunta regionale definirà le soglie di riferimento della produzione di GHG.

L'articolo 3 che riscrive l'articolo 2 della disciplina vigente, ne sopprime il primo comma (che prevedeva un obbligo di approvvigionamento da parte dei servizi di ristorazione collettiva) e, per quanto riguarda gli aspetti relativi agli appalti pubblici di servizi e forniture, trasforma in facoltà la previsione del titolo preferenziale dell'utilizzo dei prodotti a “chilometri zero” in sede di aggiudicazione.

L'articolo 4 di modifica dell'articolo 3 “Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli” riduce la percentuale dei posteggi nei mercati al dettaglio nelle aree pubbliche da riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti.

L'articolo 5 adegua il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/2008 alla nuova denominazione di prodotti agricoli a “chilometri zero”, prevedendo inoltre un coordinamento con le azioni promozionali previste dal Piano promozionale del settore primario di cui alla legge regionale n. 16/1980.

L'articolo 6, nel riscrivere l'articolo 5 della legge regionale n. 7/2008, sopprime l'originario comma 2, ribadendo l'obbligo per le strutture di vendita commerciali che mettono in vendita prodotti a “chilometri zero” di destinare a tali prodotti specifici spazi negli

scaffali, prevedendo tuttavia un adeguato periodo di adeguamento a tale obbligo per gli esercizi preesistenti all'entrata in vigore della legge. Viene comunque confermata l'esclusione dall'obbligo per gli esercizi di vicinato.

Infine, l'articolo 7 opera la soppressione dell'articolo 7 della legge regionale che prevede l'acquisizione del parere comunitario di compatibilità. Tenuto conto dell'esito del pre-negoziato con i competenti servizi della Commissione UE, con le modifiche proposte nel presente progetto, le relative disposizioni risultano in linea con il diritto comunitario e pertanto non risulta più necessaria la previsione della notifica comunitaria.

La Quarta Commissione consiliare permanente nella seduta del 13 ottobre 2009 all'unanimità ha espresso il proprio parere favorevole al testo per l'esame da parte dell'aula.

Della relazione è stato incaricato il presidente.

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione produzioni agroalimentari

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 4

**Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera:

*“d bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);”.*

**Art. 2**

Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

*“4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio.”.*

**Art. 3**

Modifica all'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *“dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa vigente in materia”*.

**Art. 4**

Modifica all'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *“dall'articolo 47 e seguenti della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa vigente in materia”*.

**Art. 5**

Modifica all'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 5 dell'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 le parole: *“dall'articolo 47 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“dalla normativa vigente in materia”*.

**Art. 6**

Modifica all'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”

1. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 dopo le parole: *“legge regionale 6 marzo 1990, n. 18”* sono aggiunte le seguenti parole: *“all'articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14”*.

**Art. 7**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 2 - Modifica dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 3 - Modifica all'articolo 24 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 4 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 5 - Modifica all'articolo 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 6 - Modifica all'articolo 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve"
- Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza

---

### Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Oscar De Bona, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 gennaio 2009, n. 1/ddl;

- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 gennaio 2009, dove ha acquisito il n. 378 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 2° commissione consiliare;
- La 2° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 marzo 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Tiziano Ferruccio Zigiotta, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 357.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente disegno di legge è stato ritenuto necessario da parte della Giunta regionale al fine di sostituire alcuni specifici riferimenti alla normativa regionale sui lavori pubblici (la legge regionale n. 27/2003) contenuti negli articoli 24, 40, 47 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Infatti, la vigente normativa statale in materia di lavori pubblici (di cui il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è la struttura portante) risulta particolarmente complessa e in costante evoluzione, cosicché sembra preferibile, sotto il profilo della tecnica redazionale di legge, utilizzare, in luogo del puntuale riferimento ad un unico articolo della legge regionale veneta ora contenuto nella legge regionale n. 21/2008, un più generale e comprensivo rimando al corpo normativo che disciplina il settore.

L'opportunità di tale intervento trova, inoltre, conferma a seguito della recente impugnativa, avanti la Corte Costituzionale, degli stessi articoli della legge regionale n. 21/2008, in quanto operano un rinvio alla normativa regionale sui lavori pubblici in parte già oggetto di pronuncia di incostituzionalità da parte della Suprema Corte.

L'esame del progetto di legge da parte della Commissione ha, poi, offerto l'occasione per intervenire su talune altre norme della legge regionale n. 21/2008 chiarendo alcuni passaggi procedurali relativi all'autorizzazione paesaggistica (articolo 1), la conferenza di servizi (articolo 2) e la normativa transitoria (articolo 6).

Il testo all'attenzione del Consiglio si compone pertanto di sette articoli, compresa la dichiarazione d'urgenza, mediante i quali sono stati modificati gli articoli 3, 22, 24, 40, 47 e 60 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 e sul quale la Seconda Commissione ha espresso all'unanimità parere favorevole.

#### 3. Note agli articoli

##### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Competenze delle province.

1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:

- a) la concessione di linea, l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;
- b) l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste;
- c) l'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;

- d) l'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
- d bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);*
- e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;
- f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto e di pista;
- g) la approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);
- h) l'approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e successive modificazioni nonché del regolamento dell'esercizio delle piste da sci;
- i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e g);
- l) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.
2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste."

#### **Nota all'articolo 2**

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 22 - Procedure per il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto. Conferenza di servizi.

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto è reso sulla base della contestuale valutazione di tutti gli aspetti interessati, tra i quali, in particolare, quelli programmatori, trasportistici, idrogeologici, forestali, idraulici, urbanistici, ambientali, paesaggistici e valanghivi.

2. A seguito della presentazione della domanda di cui all'articolo 20, la provincia esprime un preliminare parere sul progetto definitivo e, nel caso di valutazione positiva, lo comunica al richiedente che, entro i successivi sessanta giorni, presenta gli elaborati elettromeccanici, di cui al comma 2 dell'articolo 21, in cinque copie.

3. Per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1 la provincia può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) e f) possono essere rese in tale sede.

4. Se il progetto riguarda un impianto assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale, la conferenza si esprime dopo aver acquisito il giudizio di compatibilità ambientale e, se questo non interviene nel termine previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e successive modificazioni, l'ente competente si esprime in sede di conferenza di servizi.

*4 bis. La conferenza di servizi di cui al comma 3 può essere*

*convocata, previo accordo con il comune interessato, anche ai fini dell'acquisizione del titolo abilitativo edilizio.*

5. La concessione e l'autorizzazione conformi alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituiscono, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza.

6. La provincia stabilisce le modalità e i termini per il rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 241/1990;

7. La concessione e l'autorizzazione rilasciate sono comunicate alla struttura regionale competente in materia di mobilità, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 2."

#### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Realizzazione dell'impianto, verifiche, prove funzionali e collaudo.

1. Il rilascio della concessione di linea e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto consentono al titolare di iniziare e svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia nonché agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti, i quali possono disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione delle opere.

3. Ultimata la realizzazione dell'impianto, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia e agli uffici del ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti la domanda per il rilascio del nulla-osta relativo alle verifiche e alle prove funzionali di cui all'articolo 5 del DPR n. 753/1980. All'espletamento delle operazioni partecipa anche la provincia.

4. Gli impianti realizzati o sottoposti a revisioni periodiche con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa, a collaudo secondo quanto stabilito *dalla normativa vigente in materia*. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone" per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f) è effettuata dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato."

#### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'art. 40 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 40 - Realizzazione della pista, verifica di conformità e collaudo.

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della pista consente al titolare di iniziare a svolgere i lavori.

2. Il soggetto autorizzato comunica il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori alla provincia, la quale può disporre controlli e verifiche in relazione all'esecuzione degli stessi.

3. Ultimata la realizzazione della pista, il soggetto autorizzato inoltra alla provincia domanda per l'effettuazione della verifica di conformità. In caso di non conformità della pista rispetto al progetto approvato la provincia intima al soggetto di eseguire la regolare esecuzione delle opere, entro un congruo termine. Nel caso in cui

l'opera non sia resa conforme non può essere rilasciata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio di cui all'articolo 41.

4. Gli interventi relativi alle piste realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti, senza limite di spesa e ancorché eseguiti in economia, a collaudo secondo quanto stabilito *dalla normativa vigente in materia*. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.

5. La verifica di cui all'articolo 7, comma 6, lettera b), numero 7), del DM n. 400/1998 per le eventuali opere di difesa dal pericolo di valanghe di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i) è effettuata dall'ARPAV - Centro valanghe di Arabba - previa istanza del soggetto autorizzato.”

#### **Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 - Realizzazione ed esercizio del sistema di innevamento programmato e collaudo.

1. I lavori di realizzazione sono eseguiti sotto la responsabilità di un direttore dei lavori il cui nominativo con la data di inizio dei lavori sono preventivamente comunicati alla provincia.

2. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l'uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

3. I sistemi di innevamento programmato sono realizzati in modo da poter essere impiegati anche ai fini dello spegnimento degli incendi boschivi.

4. L'esercizio del sistema di innevamento, nel caso siano previsti bacini di accumulo a cielo aperto, è subordinato alla presentazione alla provincia di un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione delle opere rispetto al progetto approvato ed alle eventuali prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, nonché la sicurezza delle opere sotto il profilo geologico e geotecnico.

5. I sistemi di innevamento programmato realizzati con contributi regionali, statali o comunitari sono soggetti a collaudo secondo quanto stabilito *dalla normativa vigente in materia*. Gli oneri derivanti sono a carico del soggetto beneficiario.”

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'art. 60 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 60 - Disposizioni transitorie.

1. Fino all'emanazione degli atti di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei provvedimenti regionali adottati prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, *all'articolo 87, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 14*.

3. Per i procedimenti di riconoscimento di piste ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 ancora pendenti, la documentazione prescritta ai sensi della medesima legge e non ancora prodotta deve essere trasmessa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine è revocata l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste esistenti e non riconosciute. Le piste riconosciute ai sensi del suddetto articolo 75, dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio nel registro degli impianti e piste.

4. Fino all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 gli obblighi e gli adempimenti riconosciuti dalla presente legge in capo ai gestori ed ai preposti alla sicurezza di cui agli articoli da 49 a 53 sono da ritenersi in capo ai soggetti autorizzati all'apertura al pubblico delle piste di cui all'articolo 41.

5. Fino all'approvazione del PRN di cui all'articolo 7:

- a) i nuovi impianti e le nuove piste sono realizzati in conformità agli strumenti urbanistici e alla programmazione regionale vigente;
- b) le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 6 sono individuate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni, decorso il quale si prescinde dal parere.

6. Per le concessioni che si riferiscono ad impianti la cui vita tecnica risulti scaduta alla data di entrata in vigore della presente legge, il concessionario presenta la domanda di rinnovo, ai sensi dell'articolo 29, a pena di decadenza dalla concessione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In sede di prima applicazione, i soggetti già autorizzati all'apertura al pubblico esercizio degli impianti e delle piste, alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicare le tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste fino alla approvazione da parte della provincia, ai sensi dell'articolo 12, delle nuove tariffe.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, lettera e), fino alla predisposizione da parte della Giunta regionale del regolamento tipo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), l'autorizzazione alla realizzazione delle piste è rilasciata anche in assenza del regolamento di esercizio.

9. Il regolamento di esercizio della pista di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), per le piste esistenti e regolarmente aperte al pubblico, si intende approvato a seguito della presentazione alla provincia di un regolamento conforme al regolamento tipo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Il regolamento deve essere presentato entro un anno dalla data di pubblicazione del regolamento tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e la sua redazione non richiede l'intervento di un tecnico abilitato.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione mobilità

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 5

**Norme per favorire la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione d'impresa.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Finalità**

1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla proprietà, alla determinazione degli obiettivi e alla gestione delle imprese venete.

**Art. 2**

**Ambito di applicazione e definizioni**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) ai lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato o determinato, di società di capitali, di società di persone e di imprese individuali aventi sede operativa nel territorio regionale;
- b) ai lavoratori pensionati che hanno prestato per almeno due anni il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a);
- c) ai lavoratori che hanno prestato per almeno sei mesi, anche non continuativi, il proprio lavoro nelle società o nelle imprese previste dalla lettera a) in esecuzione di un contratto di somministrazione previsto dal capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;
- d) ai collaboratori a progetto previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 276/2003, i quali abbiano operato per almeno sei mesi, anche non continuativi, presso le società o le imprese previste dalla lettera a).

2. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge:

- a) l'acquisizione, l'assegnazione, il trasferimento di azioni o quote di società di capitali;
- b) l'ammissione di dipendenti come soci accomandanti in una società in accomandita semplice;
- c) l'ammissione di dipendenti come soci di una società esistente o da costituirsi mediante il conferimento dell'azienda dell'imprenditore;
- d) l'adesione a eventuali società o fondazioni d'investimento, riservate ai lavoratori previsti dal comma 1.

3. Ai fini della presente legge l'offerta di partecipazione finanziaria dei lavoratori non può essere inferiore a un decimo del capitale delle società o delle imprese.

4. Ai fini della presente legge per capitale delle società o delle imprese s'intende:

- a) nelle società di capitali, il capitale sottoscritto;

- b) nelle società di persone, il valore complessivo delle quote risultante dalla situazione patrimoniale delle società;

- c) nelle imprese individuali, il valore delle aziende risultanti dalla situazione patrimoniale.

5. Il numero dei lavoratori, partecipanti o associati, non può essere inferiore a un decimo dei soggetti occupati presso la società o l'impresa.

6. La partecipazione è volontaria e può essere individuale o collettiva.

7. L'offerta delle azioni o delle quote deve essere aperta a tutti i lavoratori senza discriminazioni, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, sulla base della categoria professionale, del livello di inquadramento, dell'anzianità di servizio, della tipologia di rapporto.

**Art. 3**

**Agevolazioni per i lavoratori**

1. La Giunta regionale concede agevolazioni e/o finanziamenti ai dipendenti e agli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, che partecipano alle operazioni previste dall'articolo 2.

2. A tale fine la Giunta regionale può, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica:

- a) assegnare prestiti agevolati;
- b) finanziare la stipulazione di contratti di assicurazione o garanzie bancarie a protezione dei dipendenti e degli altri soggetti elencati all'articolo 2, comma 1, contro il rischio di insolvenza;
- c) concedere esenzioni o riduzioni di tributi, di canoni o di altri diritti, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;
- d) incentivare gli enti locali o loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.

3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 sono aggiuntive rispetto a quelle eventualmente previste da norme nazionali.

**Art. 4**

**Agevolazioni per le imprese**

1. La Giunta regionale, anche per il tramite di soggetti individuati con procedura ad evidenza pubblica, concede alle imprese che attuano la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione dell'impresa le seguenti incentivazioni:

- a) contributi in conto interessi o altre forme di agevolazioni creditizie;
- b) esenzioni, riduzioni o altre forme di agevolazioni in materia tributaria, per quanto di competenza, nei limiti stabiliti annualmente con legge finanziaria regionale;
- c) incentivazioni agli enti locali o a loro associazioni che promuovono le iniziative previste dalla presente legge.

2. Le agevolazioni e le incentivazioni sono assegnate prioritariamente alle piccole e medie imprese che:

- a) concordano le forme di partecipazione finanziaria con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale;
- b) dimostrano che i lavoratori sono stati correttamente informati, attraverso specifiche iniziative di formazione, sui rischi che derivano dalla partecipazione al capitale aziendale, con particolare riguardo alla partecipazione a società di persone;

- c) riservano la presenza di rappresentanti dei dipendenti nel collegio sindacale e/o nel consiglio di amministrazione o negli altri organi delle società di capitali ovvero prevedono idonee forme di partecipazione o controllo nella gestione delle imprese;
- d) prevedono l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori a progetto o di soggetti che operano in esecuzione di un contratto di somministrazione ovvero prevedono la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato;
- e) prevedono forme concordate e incentivanti per i lavoratori di accumulazione di risparmio da investire nell'impresa;
- f) si impegnano al riacquisto delle quote, entro cinque anni, in caso di cessazione del rapporto di lavoro; reciproco impegno di vendita della quota all'impresa da parte del lavoratore cessato dal servizio per motivi diversi dal collocamento a riposo può essere preventivamente concordato.

#### Art. 5

##### Modalità di concessione delle agevolazioni

1. La Giunta regionale approva, previo parere della competente commissione consiliare, apposito bando sulla base del quale le garanzie, le agevolazioni e le incentivazioni previste dalla presente legge sono assegnate ai lavoratori e alle imprese.

#### Art. 6

##### Fondi d'impresa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, lettera d), la Giunta regionale è autorizzata a promuovere o costituire o partecipare a società di investimento riservate ai dipendenti e agli altri lavoratori elencati all'articolo 2, comma 1, delle aziende firmatarie.

#### Art. 7

##### Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria

1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006.

#### Art. 8

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2010 e in euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2011, si fa fronte:

- a) quanto all'esercizio 2010, mediante prelievo delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", e contestuale incremento delle risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010-2012;
- b) quanto all'esercizio 2011, con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010-2012.

#### Art. 9

##### Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

### INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni

Art. 3 - Agevolazioni per i lavoratori

Art. 4 - Agevolazioni per le imprese

Art. 5 - Modalità di concessione delle agevolazioni

Art. 6 - Fondi d'impresa

Art. 7 - Compatibilità degli aiuti con la disciplina comunitaria

Art. 8 - Norma finanziaria

Art. 9 - Entrata in vigore

#### Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 17 gennaio 2008, dove ha acquisito il n. 293 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Bonfante, Azzi, Causin e Tiozzo;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 3° commissione consiliare;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 20 ottobre 2009;

- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Lucio Tiozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 361.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la possibilità della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e quindi agli utili d'impresa è prevista dal nostro ordinamento, in particolare dagli articoli 46 e 47 della Costituzione e dall'articolo 2349 del Codice civile.

La previsione astratta, tuttavia, non ha mai trovato, in Italia, una concretizzazione in una disciplina di legge adeguata alla crescente importanza del fenomeno, mentre si trovano alcuni esempi di applicazione pratica, anche se tuttora sporadici, avviati da alcune società (noto, per la sua articolazione ed importanza ed anche per essere stato uno dei primi casi in Italia è l'accordo raggiunto nel maggio del 2000 alla DALMINE, la società leader nella produzione di tubi di acciaio senza saldatura).

È opinione comune che il coinvolgimento dei lavoratori nel capitale azionario o, comunque, nella proprietà dell'impresa, per diffondersi in modo socialmente rilevante, necessiti sia di incentivi di ordine fiscale, contributivo, creditizio e con premi di risparmio sia di regole giuridiche certe e trasparenti.

È evidente che la disciplina, per essere ancor più incisiva, dovrebbe avere caratteristiche nazionali; tuttavia, si ritiene che le Regioni economicamente più dinamiche, come il Veneto, possano svolgere un ruolo di traino, anche di sperimentazione, non sottovalutando il fatto, peraltro, che il decentramento sempre maggiore di risorse e competenze anche in materia fiscale dallo stato alle regioni lascia comunque a queste ultime ampi margini per promuovere ed incentivare un'azione rilevante in questo campo.

Il Veneto, come è noto, si contraddistingue anche per una intensa presenza delle piccole e medie imprese che, lungi dal volere essere escluse a priori dalla possibilità di coinvolgere i propri dipendenti nella proprietà e gestione dell'impresa, cercano forme innovative che permettano di competere su un mercato sempre più selettivo e, nel contempo, di mantenere e attrarre personale qualificato, coinvolto anche emotivamente nella ricerca di una qualità sempre maggiore del prodotto o del servizio.

Tra le diverse e non necessariamente antitetiche esigenze di maggior produttività, di equa distribuzione degli utili, di più sicurezza nei luoghi di lavoro, di maggior riconoscimento retributivo al lavoro dipendente, occorre trovare nuove soluzioni, che ne perseguano la sintesi.

Il dibattito politico ed economico di questi ultimi mesi si è concentrato in modo particolare sull'aumento del costo della vita e sul parallelo insufficiente livello retributivo del lavoro dipendente in Italia, tanto più se raffrontato con altri paesi europei. Le proposte per migliorare la situazione economica dei nostri lavoratori ruotano attorno alla riduzione fiscale (sia con un ritocco al ribasso delle aliquote IRPEF, sia con l'aumento delle detrazioni fiscali e delle spese familiari detraibili) e ad una dinamica salariale maggiormente correlata alla produttività, con ipotesi, in parte già attuate di riduzione fiscale o contributiva sugli straordinari, sui premi di produzione o risultato. Senza voler entrare nel merito del dettaglio di un dibattito certamente ricco, articolato ed aperto a diverse evoluzioni, si ritiene che anche la compartecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa possa essere considerata un modo, nuovo (per l'Italia) da approfondire e sperimentare, per elevare il reddito complessivo dei lavoratori. Non solo: la partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione

dell'impresa da cui dipendono si collega al dibattito sui diritti di partecipazione dei lavoratori negli organismi di gestione e controllo delle società e dunque al tema della democrazia economica.

Lo stesso Parlamento europeo, in una risoluzione del 2003, ha sottolineato l'importanza della promozione della partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, mettendo in rilievo, tra gli altri, alcuni fattori di vantaggio che vale la pena di ricordare:

- viene incrementata la quota di capitale proprio delle imprese, il che consente un più facile accesso al capitale di prestito (Basilea II). Entrambi i fattori poi aumentano la capacità di investimento delle imprese;
- vengono favorite la produttività, la competitività e la redditività delle imprese, ma viene anche migliorata la qualità dell'occupazione e si dà un importante contributo ad una maggiore coesione sociale.

Il Parlamento europeo, altresì, ha evidenziato che i regimi di partecipazione al capitale produttivo e i piani di pensionamento individuale (fondi pensione) non debbano ritenersi concorrenziali e quindi escludersi a vicenda; il Parlamento europeo ha chiarito, infine, che va evitato che le contrattazioni collettive sull'aumento della retribuzione netta vengano fatte coincidere con i negoziati sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori, partendo dal presupposto che la partecipazione dei lavoratori rappresenta sempre un elemento aggiuntivo e non deve sostituire i normali aumenti di stipendio.

La presente proposta di legge cerca di dare una risposta concreta ad un'esigenza, che appare in crescita da parte delle imprese, anche piccole e medie, di coinvolgere i propri dipendenti, non solo i manager ed i quadri direttivi, nella gestione dell'impresa, nella convinzione che la qualità dei prodotti e dei servizi cresce e si consolida grazie anche alla cura dei dettagli, sui quali tutti i lavoratori possono fattivamente contribuire; contestualmente c'è da parte dei lavoratori dipendenti l'esigenza di sentirsi maggiormente parte attiva del lavoro che svolgono e non solo per ragioni economiche, nonché la concreta necessità di trovare forme idonee per accrescere il proprio reddito. Per la collettività regionale vi è un interesse generale ad una relazione armonica tra capitale e lavoro ed anche un interesse economico concreto ad incentivare e incrementare il capitale ed il reddito del lavoro e quindi la ricchezza complessiva della regione.

La proposta di legge è composta da 8 articoli.

L'articolo 1 fissa il principio del sostegno regionale alla partecipazione dei lavoratori alla proprietà e gestione delle imprese.

L'articolo 2 stabilisce le tipologie dei lavoratori ed imprese interessati dalla norma, estendendo la possibilità di acquisire azioni o quote dell'impresa anche agli ex dipendenti ora a riposo, ai dipendenti a tempo determinato, ai soggetti che hanno prestato il proprio lavoro in esecuzione di un contratto di somministrazione ed ai collaboratori a progetto. Per quanto riguarda le aziende si è cercato di tener conto dell'importanza nel Veneto della presenza della piccola e media impresa, ampliando il più possibile lo spettro delle ditte potenzialmente interessate. L'articolo 2 intende, inoltre, delimitare entro parametri ragionevoli i presupposti di applicazione, prevedendo un minimo di partecipazione finanziaria in relazione al capitale delle imprese ed al numero dei dipendenti occupati. Vengono altresì stabiliti alcuni principi, quali la partecipazione volontaria e la parità di trattamento.

L'articolo 3 prevede le possibili agevolazioni a favore dei lavoratori che partecipano all'acquisto di quote dell'impresa, tra le quali assume rilievo l'assicurazione contro il rischio d'insolvenza, raccomandata dal Parlamento europeo, per evitare che il lavoratore, nel caso di fallimento dell'impresa, possa perdere sia il lavoro che i risparmi (doppio rischio).

L'articolo 4 stabilisce le ipotesi di agevolazioni a favore delle imprese che promuovono le iniziative; di particolare interesse, anche per i lavoratori, la parte che prevede il favore per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di precariato.

L'articolo 5 disciplina le modalità di assegnazione dei benefici, prevedendo che essi siano concessi sulla base di apposito bando, approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

L'articolo 6 autorizza la Giunta regionale a costituire o partecipare a società d'investimento, riservate ai dipendenti e agli altri lavoratori previsti dal comma 1 dell'articolo 2.

L'articolo 7 prevede che le agevolazioni alle imprese siano concesse nel rispetto della regola del "de minimis".

L'articolo 8, norma finanziaria, proietta la spesa nel biennio 2010-2011 secondo una progressione che va dai 700.000 euro del 2010 a 1 milione di euro del 2011, progressione che evidentemente vuol essere anche un auspicio per la buona riuscita di un'operazione difficile e complessa ma che potrebbe porre il Veneto, ancora una volta, fra le Regioni all'avanguardia e recuperare un ruolo anche in Europa, dove Paesi come la Gran Bretagna e la Francia sono in questo settore ben più avanti.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 20 ottobre 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei Gruppi Forza Italia - Popolo della Libertà (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta Padania (Zamboni e Meggiolaro con delega Frasson-U.D.C.), L'Ulivo - Partito Democratico Veneto (Tiozzo) e Misto (Cancian).

Della relazione in aula è stato incaricato il Vice Presidente Lucio Tiozzo.

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione lavoro

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 6

**Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale e modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con produttori di Paesi in via di sviluppo che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di valorizzare attività produttive volte a consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, a perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

2. La Regione persegue gli obiettivi previsti dal comma 1 attraverso:

- a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
- b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
- c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”.

3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Veneto.

**Art. 2**  
Il commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:

- a) il pagamento di un prezzo equo;
- b) misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a fa-

vore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;

- c) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
- e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

2. La proposta contrattuale dell'acquirente è accompagnata dall'offerta del pagamento di una parte rilevante del prezzo al momento dell'ordine oppure da altri strumenti finanziari adeguati a sostegno dei produttori. Nel caso in cui il produttore rinunci a tale offerta, gli accordi previsti dal comma 1 ne danno espressamente atto, indicandone i motivi.

**Art. 3**  
Il prezzo equo

1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.

2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

**Art. 4**  
Istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono ad una delle seguenti categorie:

- a) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
- b) altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'articolo 9.

3. I requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale sono stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'articolo 9.

## Art. 5

## Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
- provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a);
  - certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

## Art. 6

## Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1:

- promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, volte a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
- promuove e sostiene in particolare iniziative di informazione e sensibilizzazione sui prodotti del commercio equo e solidale certificati con marchio di garanzia rilasciato dagli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO);
- promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
- promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- promuove e sostiene le giornate del commercio equo e solidale e la fiera del commercio equo e solidale previste dagli articoli 7 e 8;
- promuove e sostiene la creazione sulla rete internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
- concede alle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 finanziamenti a fondo perduto, fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
- promuove e sostiene l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
- promuove e sostiene iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 5.

2. L'iscrizione nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 è condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

## Art. 7

## Giornata regionale del commercio equo e solidale

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità veneta e la realtà del commercio equo e solidale.

## Art. 8

## Fiera del commercio equo e solidale

1. La Giunta regionale promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

## Art. 9

## Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

- i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
- le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dagli articoli 6, 7 e 8.

## Art. 10

## Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria; l'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea è oggetto di avviso pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

## Art. 11

Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55  
 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà"

1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera:

*"g bis) la promozione del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno ad iniziative che valorizzino le produzioni autoctone delle aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, garantiscano una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, offrano una maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi responsabili."*

2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è inserita la seguente lettera:

*“h bis) due rappresentanti effettivi e uno supplente designati d'intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale.”.*

3. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, le parole: *“La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), i), l)”* sono sostituite dalle seguenti: *“La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h bis), i), l)”*.

4. L'articolo 20 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, è così sostituito:

**“Art. 20**

*Conferenza regionale e manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo.*

1. *La Giunta regionale convoca, con cadenza biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative intraprese in attuazione della presente legge.*

2. *Nell'ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove una manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed attività collegate alla cooperazione allo sviluppo.”.*

5. La designazione prevista dal comma 2 è effettuata a decorrere dalla nona legislatura.

**Art. 12**

Norma transitoria

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES).

**Art. 13**

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificate in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio 2010, si fa fronte:

- a) quanto all'esercizio 2010, mediante prelevamento di euro 200.000,00 dalle risorse allocate nell'upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, del bilancio di previsione per l'anno 2010 e contestuale aumento dell'upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale”;
- b) quanto agli esercizi 2011 e 2012, con le risorse allocate nell'upb U0013 “Diritti umani, cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio pluriennale 2010-2012.

**Art. 14**

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

**INDICE**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Il commercio equo e solidale
- Art. 3 - Il prezzo equo
- Art. 4 - Istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale
- Art. 5 - Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale
- Art. 6 - Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale
- Art. 7 - Giornata regionale del commercio equo e solidale
- Art. 8 - Fiera del commercio equo e solidale
- Art. 9 - Disposizioni attuative
- Art. 10 - Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato
- Art. 11 - Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”
- Art. 12 - Norma transitoria
- Art. 13 - Norma finanziaria
- Art. 14 - Entrata in vigore

**Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale

- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

## 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato tre proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 191: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Franchetto, Causin, Frigo, Berlatto Sella, Diego Bottacin, Michieletto, Trento, Variati e Frasson relativa a "Interventi regionali a favore del commercio equo e solidale per valorizzare produzioni, tradizioni e culture dei paesi in via di sviluppo";
  - progetto di legge n. 203: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Piccolo, De Boni, Valdegamberi, Silvestrin, Bazzoni, Bonfante, Fontanella, Bertipaglia, Cancian, Frigo, Zabotti, Berlatto Sella, Trento, Teso e Frasson relativa a "Interventi in materia di promozione e sostegno del commercio equo e solidale nella Regione Veneto";
  - progetto di legge n. 301: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Pectenò, Atalmi e Bettin relativa a "Per il sostegno alle organizzazioni di commercio equo e solidale";
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 3° commissione consiliare, che ha elaborato un testo unificato del progetto di legge;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 27 ottobre 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 365.

## 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il commercio equo e solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica. Il commercio equo e solidale è una relazione paritaria fra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: dai produttori ai consumatori.

Obiettivo di questa legge è promuovere e sostenere il commercio equo e solidale per:

- migliorare le condizioni di vita dei produttori aumentandone l'accesso al mercato, rafforzando le organizzazioni di produttori, pagando un prezzo migliore ed assicurando continuità nelle relazioni commerciali;
- promuovere opportunità di sviluppo per produttori svantaggiati, specialmente gruppi di donne e popolazioni indigene e proteggere i bambini dallo sfruttamento nel processo produttivo;
- divulgare informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, tramite la vendita di prodotti, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante e la ricerca di nuovi modelli di sviluppo;
- organizzare rapporti commerciali e di lavoro senza fini di lucro e nel rispetto della dignità umana, aumentando la consapevolezza dei consumatori sugli effetti negativi che il commercio internazionale ha sui produttori, in maniera tale che possano esercitare il proprio potere di acquisto in maniera positiva;

- proteggere i diritti umani promuovendo giustizia sociale, sostenibilità ambientale, sicurezza economica;
- favorire la creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei Paesi economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati;
- favorire l'incontro fra consumatori critici e produttori dei Paesi economicamente meno sviluppati;
- sostenere l'autosviluppo economico e sociale;
- stimolare le istituzioni nazionali ed internazionali a compiere scelte economiche e commerciali a difesa dei piccoli produttori, della stabilità economica e della tutela ambientale, effettuando campagne di informazione e pressione affinché cambino le regole e la pratica del commercio internazionale convenzionale;
- promuovere un uso equo e sostenibile delle risorse ambientali.

Grazie a questa legge la Giunta regionale potrà attuare una adeguata politica promozionale del commercio equo e solidale con sostegno finanziario a progetti culturali, di sensibilizzazione, di formazione, anche a livello scolastico, a sostegno e integrazione delle politiche di cooperazione decentrata, di valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale; potrà inoltre promuovere e sostenere annualmente una fiera del commercio equo e solidale ed anche una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità veneta e tale importante realtà.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 27 ottobre 2009 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al testo così come modificato.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi, Lega Nord-Liga Veneta Padania (Zamboni con delega Bertipaglia-Gruppo Forza Italia-Popolo della Libertà e Meggiolaro con delega Frasson-Gruppo UDC), L'Ulivo - Partito Democratico Veneto (Tiozzo) e Misto (Cancian).

Della relazione in aula è stata incaricata la Presidente Giuliana Fontanella.

## 3. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 55/1999 è il seguente:

"Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell'uomo e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale."

**Note all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 55/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Progetti di cooperazione decentrata.

1. I progetti di cooperazione decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall'aiuto umanitario.

2. Nell'attività di cooperazione rientrano:

- a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della Banca etica;
- b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;
- c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:
  - 1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo;
  - 2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l'organizzazione di corsi in loco o in Veneto;
- d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari capaci di tutelare la salute;
- e) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia;
- f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
- g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate, realizzate con risorse proprie da imprese venete nell'ambito di programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed internazionali.

*g bis) la promozione del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno ad iniziative che valorizzino le produzioni autoctone delle aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, garantiscano una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, offrano una maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi responsabili.*

3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione interviene al fine di:

- a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 1;
- b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;
- c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1.

4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni, presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro Paesi d'origine.”.

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 55/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 14 - Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

1. È istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo presiede;
  - b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
  - c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le università degli studi del Veneto;
  - d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione regionale dei comuni del Veneto (ANCI);
  - e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le associazioni imprenditoriali del Veneto;
  - f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;
  - g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri, scelti dalla Giunta regionale;
  - h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale, operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo sviluppo;
- h bis) due rappresentanti effettivi e uno supplente designati d'intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale.*
- i) un componente effettivo e uno supplente designati dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 ;
  - l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Unione regionale delle province del Veneto (URPV).

3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. *La designazione dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h bis), i), l), deve essere comunicata al Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la metà dei componenti.*

4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura regionale competente.”.

**4. Struttura di riferimento**

Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 7

**Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica” ed alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”

1. All’articolo 4, terzo comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, sono soppresse le parole “gabinetti per indagini radio-diagnostiche e radio-terapiche”.

2. L’articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78, è abrogato.

**Art. 2**

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni

1. Dopo l’articolo 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 123 bis*

*Piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) delle funzioni relative al nulla osta*

1. *Con cadenza triennale, sulla base dell’inventario regionale delle sorgenti ed apparecchiature radiogene, la Giunta regionale approva il piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e, per ciascun bacino, la quantità di sorgenti autorizzabili con nulla osta, tenuto conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle sorgenti radioattive già autorizzate.*

2. *In attuazione degli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e successive modificazioni, le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni*

*a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”.*

3. *Il nulla osta è rilasciato, su domanda degli interessati, dall’azienda ULSS competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento dell’attività. Il direttore generale dell’ULSS, successivamente alla verifica della regolarità della documentazione ed alla compatibilità della richiesta con il piano regionale di cui al comma 1, richiede alla struttura aziendale competente in materia di igiene pubblica il parere igienico-sanitario ed alla Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all’articolo 123 ter, il parere radioprotezionistico previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni. La Commissione si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta e può chiedere ulteriore documentazione ed elementi conoscitivi; in tale caso il parere è espresso entro trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.*

4. *Il direttore generale dell’ULSS rilascia i provvedimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dall’inizio del procedimento.*

5. *Qualora ai fini del rilascio del nulla osta sia richiesto, ai sensi della vigente normativa, l’inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico ed alla disattivazione degli impianti, il parere radioprotezionistico della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui al comma 3 è vincolante.*

6. *La Giunta regionale definisce le modalità dello smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico.*

7. *La cessazione dell’impiego della sorgente di radiazioni ionizzanti è comunicata all’azienda ULSS per la revoca del nulla osta di cui al comma 3.*

8. *Al fine dell’aggiornamento della banca dati regionale, l’azienda ULSS trasmette tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di prevenzione copia di ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 2.”.*

2. Dopo l’articolo 123 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 123 ter*

*Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti*

1. *È istituita presso ciascuna azienda ULSS la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata commissione.*

2. *La commissione esprime il parere radioprotezionistico di cui all’articolo 123 bis in ordine al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 bis.*

3. *La commissione è nominata dal direttore generale dell’ULSS ed è composta:*

- a) *dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell’azienda ULSS, che la presiede;*
- b) *da un laureato in medicina, specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare;*

- c) *da un laureato in fisica, dipendente del servizio sanitario regionale;*
- d) *da un esperto qualificato con abilitazione di terzo grado, scelto nell'elenco di cui all'articolo 78 del decreto legislativo n. 230 del 1995;*
- e) *da un medico autorizzato, scelto nell'elenco di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 230 del 1995;*
- f) *da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni;*
- g) *da un rappresentante dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ;*
- h) *da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro e da un rappresentante dell'autorità portuale e dell'ufficio di sanità marittima, ove di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni.*
4. *I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario dell'azienda ULSS."*

Art. 3  
Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione i direttori generali delle aziende ULSS costituiscono le commissioni di cui all'articolo 2, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla struttura regionale competente in materia di prevenzione. Sino all'insediamento della nuova Commissione ciascuna azienda ULSS continua ad avvalersi della commissione di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.

2. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 2 le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale e secondo le procedure individuate dal medesimo articolo 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica"
- Art. 2 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modifiche ed integrazioni
- Art. 3 - Disposizioni transitorie

### Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 7

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Sandro Sandri, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 20 gennaio 2009, n. 2/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 23 gennaio 2009, dove ha acquisito il n. 379 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 febbraio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Raffaele Bazzoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 355.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Indice: 1. Oggetto della disciplina. - 2. Il contenuto dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230/1995. - 3. Il contenuto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 52/2007. - 4. La disciplina attuale. - 5. Il procedimento amministrativo attuale. - 6. La proposta di modifica. - 7. Il testo di legge di modifica della disciplina.

##### 1. Oggetto della disciplina.

Con il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 l'Italia ha recepito la direttiva europea 96/29/EURATOM, che detta una serie di disposizioni in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Il decreto legislativo n. 241/2000 rivede e modifica in alcune parti il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che, a sua volta, recepisce ben sei direttive comunitarie e disciplina in maniera completa l'uso di apparecchiature radiogene e di sostanze radioattive.

Con successivo decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 l'Italia ha recepito la direttiva europea 2003/122/CE EURATOM sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

Si tratta di norme assai complesse che fissano principi e dettano disposizioni specifiche per la disciplina di una materia fortemente tecnica qual è quella della radioprotezione.

Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, composto di 42 articoli a fronte dei 163 articoli del decreto legislativo n. 230/1995, non contiene una disciplina organica ma al contrario incide, con modifiche e sostituzioni, sul testo del decreto legislativo n. 230/1995, introducendo in alcuni casi variazioni sostanziali.

È il caso dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230/1995 intitolato "Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni", che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 241/2000 modifica con l'inserimento dei commi 1 bis, 2 bis, 4 bis, 4 ter, 4 quater e con la sostituzione del comma 3 con un nuovo comma.

Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, composto di 26 articoli, è stato affrontato il tema delle sorgenti sigillate ad alta attività, al fine di garantire che ognuna di tali sorgenti sia tenuta sotto controllo in tutte le fasi del suo ciclo di vita fino alla restituzione al fabbricante o allo smaltimento, nonché il tema delle sorgenti orfane.

2. Il contenuto dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 230/1995.

L'articolo 27 del decreto legislativo n. 230/1995, come risulta modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 241/2000, prevede che "gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori adibiti ad attività comportanti a qualsiasi titolo la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo " che verrà rilasciato dallo Stato o dalla Regione a seconda che si tratti di impiego di sorgenti di categoria A o di categoria B.

Lo stesso decreto, all'allegato IX, determina non solo le condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell'impiego delle sorgenti di radiazioni, ma anche le condizioni per l'esenzione dal nulla osta e le modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta.

Infine l'articolo 29 "Impiego di categoria B" stabilisce al comma 2 che "con leggi delle Regioni e delle Province autonome ... sono stabilite le autorità competenti al rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le relative modalità, e sono individuati gli organismi tecnici da consultare ai fini del rilascio di detto nulla osta...".

Sulla scorta di tali disposizioni è pertanto necessario procedere alla elaborazione di una nuova legge regionale che individui competenze e modalità procedurali per il rilascio del nulla osta di tipo B, tenuto conto, tra l'altro, che vanno riviste e modificate le precedenti leggi regionali che disciplinavano, per il passato, lo stesso procedimento.

3. Il contenuto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 52/2007.

Con tale articolo viene stabilito che, ferme restando le disposizioni previste dalla legge n. 1860/1962 e dal decreto legislativo n.

230/1995, il richiedente il nulla osta all'impiego di una nuova sorgente radioattiva ad alta attività e, ove possibile, delle sorgenti immesse sul mercato anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 52/2007, deve documentare che la sorgente è stata prodotta da un soggetto autorizzato, che le caratteristiche tecniche e le prove di tenuta della sorgente sono state verificate, che dispone di appositi locali e che è in possesso di misure atte a garantire la gestione in sicurezza della sorgente al termine della sua utilizzazione, anche nel caso in cui il detentore diventi insolvente e cessi l'attività.

4. La disciplina attuale.

Le leggi regionali 31 maggio 1980, n. 78 e 14 settembre 1994, n. 56 disciplinano l'attuale procedimento di autorizzazione:

- a) alla installazione di apparecchiature sanitarie che generano radiazioni ionizzanti;
- b) all'impiego di sostanze (o materie) radioattive, rientranti nella categoria B.

Si tratta di un procedimento autorizzatorio per l'installazione di apparecchiature radiogene o per l'impiego di sostanze radioattive ad uso sanitario.

In particolare la disciplina regionale (articoli 4 e 12 della legge regionale n. 78/1980) prevede il rilascio della autorizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale a seguito di un giudizio tecnico (configurabile come parere vincolante) fornito da una apposita Commissione. La Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti che è istituita presso ogni Unità locale socio sanitaria ed è composta esclusivamente da esperti, variamente qualificati.

5. Il procedimento amministrativo attuale.

Il procedimento amministrativo è reso in realtà più complesso dalla presenza oltre che delle norme regionali or ora indicate, anche da una serie di disposizioni statali molto tecniche (per alcune parti il decreto legislativo 13 febbraio 1964, n. 185 e il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230).

In dettaglio, si può segnalare che le domande volte ad ottenere il provvedimento di autorizzazione all'installazione di apparecchiature radiogene o all'impiego di una sostanze radioattive, e le istanze volte ad ottenere il nulla osta all'impiego di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, possono essere presentate dalle stesse Unità locali sociosanitarie, dalle aziende ospedaliere e da ogni altra struttura che eroga servizi sanitari, sia questa una struttura pubblica o privata.

Ogni domanda (in carta legale) è inoltrata al Presidente della Giunta regionale ed assegnata per competenza alla direzione regionale prevenzione.

La relativa istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dagli uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle Unità locali sociosanitarie interessate.

Nella prassi, le domande presentate dalle aziende ULSS sono già "preistruite", in quanto la relativa istruttoria è compiuta presso le stesse aziende sanitarie ed i pareri e i documenti vengono successivamente trasmessi alla direzione regionale prevenzione. Nel caso in cui la richiesta sia presentata da strutture private l'azienda ULSS è chiamata a esprimere:

- a) un parere igienico edilizio, fornito dal servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS;
- b) un parere radioprotezionistico espresso dalla apposita Commissione (cui si è già fatto cenno);
- c) un parere del direttore generale dell'azienda ULSS, circa l'opportunità del provvedimento.

Se le domande non sono "preistruite" o sono prive di qualche

documento (ad esempio l'indicazione del medico autorizzato, del responsabile della apparecchiatura, della relazione dell'esperto qualificato ecc.) è cura della direzione regionale prevenzione chiedere al soggetto interessato la documentazione mancante.

Nella fase istruttoria sono quindi compiuti due ordini di valutazione: una valutazione igienico-sanitaria e radioprotezionistica (parere igienico-edilizio e parere radioprotezionistico della Commissione), ed una valutazione di opportunità in riferimento alla generale programmazione del settore considerato (parere del direttore generale dell'azienda ULSS).

Una volta verificata la regolarità del procedimento, (presenza di tutti i pareri, che devono essere espressi in senso favorevole), viene adottato il provvedimento di autorizzazione - con decreto del dirigente regionale della direzione prevenzione che sostituisce il decreto del Presidente della Giunta regionale in base alla disciplina sulla distinzione fra compiti di indirizzo e compiti di gestione di cui alla legge regionale n. 1/1997.

#### 6. La proposta di modifica.

Si può dunque cogliere, da questa sintetica illustrazione, che già con la disciplina attualmente in vigore gran parte del procedimento si svolge presso le aziende sanitarie.

Si ritiene quindi opportuno che le aziende ULSS esercitino le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l'impiego di sostanze ionizzanti di categoria B a scopo medico, in base al principio di efficienza amministrativa ed in base al principio di sussidiarietà, prevedendo quindi provvedimenti di autorizzazione rilasciati dai direttori generali delle aziende ULSS, anziché dal Presidente della Giunta regionale (ovvero del dirigente regionale della direzione regionale prevenzione).

Tale proposta è motivata dalla considerazione che debbano fare capo alla Regione compiti di rilievo strategico e di programmazione in merito alla installazione delle apparecchiature radiogene ed all'uso delle sostanze radioattive, che potrebbero essere svolti con incisività e particolare attenzione qualora il procedimento risultasse in capo alle Aziende ULSS.

La Giunta regionale adotta un atto di programmazione regionale in ordine all'impiego ad uso sanitario delle apparecchiature e delle sostanze che generano radiazioni ionizzanti.

Contale provvedimento regionale verrà effettuata una valutazione circa l'opportunità degli interventi in un'ottica di programmazione dei servizi a livello regionale.

Le valutazioni d'ordine igienico-sanitario e radioprotezionistico resterebbero invece affidate alle Aziende Unità locali socio-sanitarie.

#### 7. Il testo di legge di modifica della disciplina.

Il nuovo testo di legge, composto da tre articoli, consente alle aziende ULSS l'esercizio delle funzioni relative all'autorizzazione all'impiego delle sorgenti di tipo B e delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, e nel contempo assicura il mantenimento della funzione di coordinamento e programmazione in capo alla Regione.

La Quinta commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 125 del 23 febbraio 2009, approvandolo, con modifiche, all'unanimità (Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. Verso il Popolo della Libertà, UDC, Veneto PPE, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro) in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### 3. Note agli articoli

#### Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 78/1980, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - (Attribuzioni del Presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni)

Spetta al Presidente della Regione l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica interessanti il territorio di più comuni.

omissis

Il Presidente della Giunta regionale ha competenza altresì al rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio di case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della collaborazione dei settori, presidi e servizi delle unità sanitarie locali interessate.

La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al Presidente della Giunta regionale tramite l'unità sanitaria locale.

Il presidente dell'unità sanitaria locale entro 30 giorni dal ricevimento, invia la domanda alla Giunta regionale, corredata del parere espresso sulla medesima dal comitato di gestione.”

#### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 78/1980 è il seguente:

“Art. 12 - (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)

La commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185, opera nell'ambito di ciascuna unità sanitaria locale.

Essa è nominata dal comitato di gestione ed è composta:

- dal responsabile del settore per l'igiene pubblica, che la presiede;
- da un laureato in medicina, specialista in radiologia;
- da un laureato in fisica, facente parte del servizio di fisica sanitaria degli ospedali o dell'ospedale dell'unità sanitaria locale;
- da un esperto qualificato, scelto nell'elenco di cui all'art. 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;
- da un medico del lavoro, iscritto nel ruolo unico nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario dell'unità sanitaria locale.”

### 4. Struttura di riferimento

Direzione prevenzione

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 8

**Prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing e tutela della salute psico-sociale della persona sul luogo del lavoro.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

**Inviolabilità della dignità umana**

1. La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilità della dignità umana e il diritto di ogni individuo alla propria integrità psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attività lavorativa svolta.

2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.

**Art. 2**

**Finalità**

1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 21, 32, 35 e 41 della Costituzione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, promuove e sostiene azioni ed iniziative volte a prevenire il disagio lavorativo, a contrastare l'insorgenza e la diffusione di fenomeni di mobbing e di stress psico-sociale e a disincentivare comportamenti discriminatori o vessatori correlati all'attività lavorativa promuovendo corretti stili di vita.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono, altresì, promosse in collaborazione con le parti sociali interessate, con l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 5, e con le strutture sanitarie e socio sanitarie azioni di prevenzione, formazione, sostegno, informazione, ricerca ed assistenza.

**Art. 3**

**Formazione**

1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psico-sociale correlati all'attività lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti:

- a) medici di medicina generale;
- b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;
- c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 6;

- d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunità e sul fenomeno del mobbing.

**Art. 4**

**Informazione e ricerca**

1. La Giunta regionale promuove e realizza:

- a) campagne pubblicitarie e informative per favorire la più ampia conoscenza della presente legge e delle azioni ed interventi in essa previsti ed attuati;
- b) studi e ricerche sul mobbing e sullo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro anche attraverso le aziende ULSS e l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 5;
- c) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;
- d) l'attivazione, nell'ambito di quanto consentito dall'ordinamento vigente, di corsi post-laurea nelle discipline specifiche oggetto della presente legge.

**Art. 5**

**Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro**

1. Presso la Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, o un assessore delegato, che lo presiede;
- b) un membro designato dal comitato regionale di coordinamento per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- c) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di prevenzione, o suo delegato;
- d) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato;
- e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
- f) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro;
- g) un medico del lavoro ed uno psicologo scelti tra una terna di nominativi proposta dai rispettivi ordini regionali;
- h) un avvocato con documentata esperienza nella materia oggetto della presente legge, iscritto da almeno dieci anni all'Albo di uno degli ordini della circoscrizione della Corte di Appello di Venezia e scelto tra terne di nominativi proposte da ciascun ordine.

2. I componenti esterni dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni e durano in carica per cinque anni.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

4. Ai componenti esterni dell'Osservatorio si applica l'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione" e successive modificazioni.

5. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

- a) formula proposte alla Giunta regionale in ordine alle azioni ed interventi di cui alla presente legge;
- b) svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, e si raccorda con gli enti pubblici, le associazioni, gli enti privati e le aziende ULSS che adottino progetti o sviluppino iniziative a sostegno delle finalità della presente legge;
- c) si raccorda con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing o organismi analoghi eventualmente previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- d) realizza il monitoraggio e le analisi del fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche avvalendosi degli enti strumentali della Regione del Veneto, delle aziende ULSS, dei centri di ascolto, e delle associazioni, pubbliche e private, competenti in materia;
- e) promuove studi, ricerche, campagne di sensibilizzazione e di informazione in raccordo con i soggetti destinatari della presente legge;
- f) promuove protocolli d'intesa e collaborazioni con gli organismi di vigilanza, al fine di contrastare il fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro, anche nell'ambito dello svolgimento delle loro attività istituzionali;
- g) si collega con l'Osservatorio Nazionale Mobbing istituito presso l'Università La Sapienza di Roma e con gli altri osservatori istituiti da altre regioni, enti ed istituzioni.

#### Art. 6

Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro

1. Le aziende ULSS istituiscono nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, anche a livello di singolo distretto, appositi sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro con il compito di:

- a) fornire informazioni ed indicazioni sui diritti dei lavoratori e sui relativi strumenti di tutela;
- b) orientare il lavoratore presso le strutture di supporto presenti nella Regione.

#### Art. 7

Centri di riferimento per il benessere organizzativo

1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti:

- a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;
- b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;
- c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro

in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.

2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare di specialisti, provenienti anche dal dipartimento di salute mentale dell'azienda ULSS, composto almeno da:

- a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento;
- b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;
- c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- d) un medico specialista in psichiatria;
- e) uno psicoterapeuta.

#### Art. 8

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel tutelare la dignità umana e l'integrità psico-fisica dei lavoratori. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione contenente tra l'altro:

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7, ed una prima valutazione circa la corrispondenza di tali elementi ai risultati attesi dalla legge;
- b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.

#### Art. 9

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per ciascuno degli esercizi 2010, 2011 e 2012, si fa fronte:

- a) quanto all'esercizio 2010, mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", e contestuale incremento delle risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" del bilancio di previsione 2010;
- b) quanto agli esercizi 2011 e 2012, per euro 350.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0140 "Obiettivi di piano per la sanità" e per euro 350.000,00 con le risorse allocate nell'upb U0244 "Politiche del lavoro" del bilancio pluriennale 2010-2012.

#### Art. 10

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Inviolabilità della dignità umana
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Formazione
- Art. 4 - Informazione e ricerca
- Art. 5 - Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro
- Art. 6 - Sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro
- Art. 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo
- Art. 8 - Monitoraggio e valutazione
- Art. 9 - Norma finanziaria
- Art. 10 - Entrata in vigore

### Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 13 giugno 2007, dove ha acquisito il n. 242 del registro dei progetti di legge su iniziativa del Consigliere Pettenò;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 luglio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 358.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in questi ultimi anni è aumentata in modo preoccupante la diffusione di fenomeni di perdita di ruolo, molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro che producono disagio lavorativo, stress psico-sociale e mobbing.

La conoscenza sul fenomeno mobbing è molto cresciuta in questi anni grazie anche all'attivazione di sportelli al pubblico, veri e propri centri di ascolto, promossi da associazioni, enti locali, organizzazioni sindacali. Molto ancora però rimane da fare per sviluppare l'attenzione sui nuovi fenomeni che colpiscono un numero crescente di lavoratori, quali per esempio lo stress psico-sociale e l'iper lavoro.

Il mobbing è una forma di vessazione psicologica che viene esercitata sul luogo di lavoro attraverso attacchi o comportamenti da parte dei colleghi, dei datori di lavoro o dei superiori e si determina quando tali fatti si verificano in maniera sistematica, duratura ed intensa.

Le forme attraverso le quali esso può manifestarsi sono molteplici:

- marginalizzazione dall'attività lavorativa;
- svuotamento di mansioni;
- mancata assegnazione di compiti lavorativi con inattività forzata;
- mancata assegnazione degli strumenti di lavoro;
- ripetuti trasferimenti ingiustificati;
- prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto;
- prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi che acuiscono i sensi di impotenza e di frustrazione;
- impedimento sistematico e strutturale all'accesso a notizie;
- inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l'ordinaria attività di lavoro;
- esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale;
- esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo.

I soggetti che restano vittime delle azioni di mobbing vengono colpiti nella sfera psichica spesso con forme depressive gravi e compresse nella propria capacità lavorativa e nella propria autostima.

In casi estremi la forte pressione psicologica, i maltrattamenti verbali, la compressione della vittima in una permanente condizione di inferiorità, concorrono, spesso in maniera decisiva, al suicidio. Il mobbing genera nel soggetto mobbizzato ansia, paura, angoscia, sconforto, rabbia, senso di impotenza, disistima di se stessi, desiderio di rivalsa e vendetta, rassegnazione e sfiducia con conseguente attacco alla possibilità di comunicare, alle relazioni sociali, all'immagine, alla situazione professionale e alla salute (emarginazione, diffusione di maldicenze, continue critiche, azioni illegali, sabotaggio del lavoro).

In pratica una situazione di mobbing si realizza quando un dipendente è oggetto ripetuto di soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro o ad espellerlo, con la conseguenza di intaccare gravemente l'equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando catastrofe emotiva, depressione e talora persino il suicidio. Egli dunque, anche se non traduce l'aggressione alla sfera psichica in una menomazione della propria integrità psicofisica, vede in ogni caso compromessa la sua capacità di autoprotezione personale, che è una delle componenti essenziali per dare vita ad un efficace sistema di sicurezza sul lavoro. In termini civilistici, l'incidenza del mobbing sul contratto di

lavoro deriva dalla violazione della norma del codice civile (articolo 2087) che impone di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; tale norma genera una responsabilità, in capo al datore di lavoro, di risarcire il danno sia al patrimonio professionale (danno da dequalificazione) sia alla personalità morale e alla salute lautamente intesa (danno biologico e neurobiologico) subiti dal lavoratore, essendo indubbio che l'obbligo previsto dalla disposizione contenuta nell'articolo 2087 c.c. non è circoscritto al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, ma, in una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ed aderente altresì ai principi comunitari, si estende al dovere di astenersi da comportamenti lesivi dell'integrità psicofisica del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., 17 luglio 1995, n. 7768).

Le forme depressive dovute al mobbing, recano un danno socio-economico rilevante. Il mobbing infatti, oltre ad essere la causa di molti suicidi (15 per cento), comporta costi sociali e sanitari veramente ingenti. Disturbi psicologici o psichiatrici, gravi patologie di tipo gastrointestinale, cardiologico, dermatologico e ulteriori reazioni psicosomatiche sono reazioni all'ordine del giorno nei soggetti mobbizzati.

Le conseguenze del fenomeno ricadono inoltre sulla società: sulla famiglia ma anche sull'azienda e sulla sua produttività (elevato assenteismo, cali di rendimento e maggiore conflittualità nell'ambiente di lavoro), sugli istituti di previdenza sociale e sul sistema sanitario. Basti pensare che buona parte dei lavoratori colpiti è in malattia mediamente 6 settimane all'anno. Il mobbing produce costi organizzativi altissimi, fa calare la produttività e aumenta l'astensionismo. Secondo i dati dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (AESSL), solo in Europa sarebbero 40 milioni le vittime di questo fenomeno per un costo complessivo indotto di 20 miliardi di euro. Nel nostro Paese, secondo i dati Ispesl (Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) sarebbero un milione e mezzo i lavoratori vessati da capi e colleghi e sempre secondo questi dati; la percentuale delle vittime è più alta al Nord (65 per cento) e colpisce prevalentemente le donne (52 per cento).

Sempre secondo i dati Ispesl, un lavoratore sottoposto a violenze psicologiche ha un rendimento ridotto del 70 per cento in termini di produttività mentre il suo costo, per il datore di lavoro, cresce fino al 180 per cento anche a causa degli effetti sulla salute che il mobbing comporta (cefalea, tachicardia, gastriti, disturbi dell'equilibrio, ansia, disturbi dell'umore ma anche reazioni estreme come anoressia, bulimia, alcolismo). Costo complessivo per il nostro Paese, circa 5 miliardi di euro.

Il fenomeno è riscontrabile in diversi settori e quello più colpito sembra essere proprio quello della pubblica amministrazione (70 per cento dei casi).

Dimostrare di essere vittima di mobbing non è facile anche perché manca in Italia una legge che preveda una definizione specifica per comportamenti di questa portata.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di accrescere la conoscenza del fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro, a ridurre l'incidenza e la frequenza, a promuovere iniziative di prevenzione e sostegno a favore delle lavoratrici e dei lavoratori che si ritengono colpiti da azioni e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 27 gennaio 2006 relativa al rapporto Stato-Regioni in materia di vessazioni e abusi sul luogo di lavoro.

A parere della Corte Costituzionale infatti, l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni la emanazione delle regole di dettaglio in materia di sicurezza del lavoro (dunque anche di mobbing)

ed allo Stato la definizione dei principi fondamentali. Attualmente dunque, gli Enti regionali possono legittimamente emanare proprie leggi per contrastare mobbing e stress psico-sociale sui luoghi di lavoro; possono cioè intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili e a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze senza però poterne dare un'autonoma definizione giuridica.

La presente proposta di legge dunque, astenendosi dal fornire una definizione giuridica del fenomeno in oggetto, si muove nell'intento di favorire iniziative attraverso le quali prevenire e contenere l'insorgenza di fenomeni che la normativa interna e comunitaria riconoscono come sintomi di attività riconducibile al mobbing, prendendo spunto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 35, 36 della Costituzione italiana, recependo i contenuti del Trattato dell'Unione europea e sue integrazioni successive, nonché le indicazioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 135 dell'8 luglio 2009, approvandolo, con modifiche, all'unanimità (Forza Italia - Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, UDC, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro, PRC Sinistra Europea) in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 5*

- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:

“Art. 7. Comitati regionali di coordinamento

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008.”

- Il testo dell'art. 187 della legge regionale n. 12/1991 è il seguente:

“Art. 187 - Indennità per la partecipazione a Commissioni regionali.

1. Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, ai componenti esterni delle commissioni, previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione, è corrisposta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute. È, altresì, corrisposto, ove spetti, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché il rimborso degli oneri di parcheggio allorché le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia.

2. L'ammontare dell'indennità variabile, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00, è determinato con deliberazione della Giunta regionale.”

#### *Note all'articolo 7*

- Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008 è il seguente:

“Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi

di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all' articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all' articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all' articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione prevenzione

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 9  
**Istituzione del servizio civile degli anziani.**

Art. 3  
 Modalità

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

Art. 1  
 Finalità

1. La Regione del Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.

2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

Art. 2  
 Ambito operativo

1. Il servizio civile degli anziani è espletato in attività e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
- c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
- d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
- e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
- i) assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;
- j) attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
- k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

1. L'affidamento del servizio civile avviene mediante contratto di diritto privato, compatibilmente con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della legislazione vigente, e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto prevede almeno:

- a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
- b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
- c) il compenso previsto per l'attività resa;
- d) la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto con la previsione di un congruo preavviso.

3. Le pubbliche amministrazioni che impiegano gli anziani nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

4. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.

Art. 4  
 Conferenza programmatica regionale

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione della presente legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

Art. 5  
 Contributo regionale

1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori, nel primo triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 500.000,00 per ogni esercizio del triennio 2010-2012, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti", partita n. 8 e contestuale incremento dell'upb U0232 "Fondo per il servizio civile regionale volontario" del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012.

Art. 6  
 Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

---

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
  - Art. 2 - Ambito operativo
  - Art. 3 - Modalità
  - Art. 4 - Conferenza programmatica regionale
  - Art. 5 - Contributo regionale
  - Art. 6 - Entrata in vigore
- 

### Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 dicembre 2008, dove ha acquisito il n. 374 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzato, Gallo, Diego Bottacin, Michieletto, Marchese, Trento, Berlatto Sella, Bonfante, Tiozzo, Causin, Azzi e Frasson;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare;
- La 5° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 2 luglio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Claudio Rizzato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 362.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri, il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione nella nostra Regione ha prodotto, negli ultimi decenni, molteplici conseguenze sia sul piano culturale sia per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali.

L'accelerazione dei processi che determinano l'invecchiamento della popolazione e l'intensità di queste trasformazioni si sono, pe-

raltro, connesse al declino della natalità, che ha portato la nostra Regione tra quelle caratterizzate da bassi livelli di fecondità.

Anche le proiezioni per i prossimi decenni confermano questo andamento demografico, nonché un possibile ulteriore incremento del fenomeno.

L'impreparazione ad affrontare le questioni relative alla crescita della popolazione anziana è innanzitutto culturale.

Questa impreparazione può essere colta proprio nella scarsa consapevolezza di queste trasformazioni e nell'assenza di strumenti che rispondano alla richiesta di soggettività di inclusione sociale e di protagonismo che proviene dagli anziani.

Una conferma del ritardo culturale che permea la mentalità italiana, peraltro, proviene dalla sottostima del segmento di mercato destinato agli anziani, pur nella accresciuta disponibilità economica di questa quota.

Il nostro sistema formativo è un ulteriore esempio: gli operatori dei servizi sanitari e sociali non hanno la possibilità di utilizzare adeguati percorsi scolastici ed universitari.

Eppure la risorsa "anziani" resta una delle principali ricchezze di ogni società evoluta, soprattutto per la vastità di conoscenze e di capacità e la possibilità di utilizzare tali conoscenze per educare e contribuire alla elevazione cognitiva e professionale dei più giovani.

Il servizio civile in cui è possibile impiegare la popolazione anziana può, infatti, variare dalle attività di tutoraggio e di insegnamento nei corsi professionali, alle iniziative di carattere culturale, dal recupero del territorio alla salvaguardia dell'ambiente e all'assistenza ai soggetti "svantaggiati".

Il contributo della risorsa "anziani" al miglioramento dei servizi al cittadino ed al miglioramento della qualità della vita può generare forti potenzialità.

L'obiettivo della proposta di legge è pertanto quello di consentire agli enti locali, anche attraverso le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà, di impiegare i soggetti anziani in quelle attività socialmente rilevanti che sono proprie e funzionali alla terza età.

Il progetto in esame si può coordinare con le attività destinate ai giovani nell'ambito della istituzione del "servizio civile per i giovani" vista come opportunità di impiegare e di formare le giovani generazioni in attività di utilità sociale, attraverso la definizione di iniziative insieme agli enti locali.

Si tratta di una proposta di legge che semplifica le procedure e, nel contempo, realizza un riferimento nella legislazione regionale rispetto ad interventi che molti enti locali stanno già da tempo proponendo e realizzando.

Obiettivo prioritario della presente proposta di legge, tuttavia, è quello di stanziare un contributo, a titolo promozionale, a carico del bilancio della Regione, per partecipare alla progettazione, alla diffusione e allo sviluppo di queste iniziative.

L'articolo 1 riguarda la finalità della legge e la definizione di persone anziane cioè quelle che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensioni ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

Particolarmente qualificante è l'articolo 2, che definisce l'ambito operativo della proposta di legge. Il servizio civile per gli anziani, infatti, prevede interventi in settori sostanzialmente diversi rispetto ai lavori socialmente utili individuati dalla normativa prevista per i cassaintegrati ed i giovani disoccupati.

Elemento decisivo è, infatti, la funzione di insegnamento nei corsi professionali e di tutoraggio verso i più giovani.

Altre attività sono quelle di sorveglianza, di manutenzione e

recupero dell'ambiente, di animazione, gestione e custodia presso i musei, le biblioteche, i centri sociali e o sportivi, eccetera.

Particolarmente rilevante, nell'ambito operativo delle attività, è inoltre la possibilità di realizzare iniziative a sostegno dell'artigianato locale, nonché le attività di assistenza, anche domiciliare, ai soggetti più deboli. In questo caso gli anziani possono partecipare o promuovere attività di volontariato e di cooperazione sociale.

L'affidamento dei servizi secondo l'articolo 3, avviene mediante contratto di diritto privato.

È previsto un compenso e la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto con congruo preavviso. Queste prestazioni non comportano l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato mentre è prevista la stipula di una polizza assicurativa in favore degli anziani impegnati contro il rischio di infortuni e contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

La normativa stabilisce inoltre la programmazione degli interventi da parte della Regione (articolo 4) e attribuisce, al conclusivo articolo 5, a carico del bilancio della Regione, uno stanziamento di 1,5 milioni di euro nel triennio 2009-2011, per favorire il sostegno alla promozione delle iniziative e dei progetti promossi.

La Quinta Commissione consiliare ha ultimato l'esame del progetto di legge nella seduta n. 134 del 2 luglio 2009, approvandolo, con modifiche, all'unanimità (Forza Italia - Popolo della Libertà, Liga Veneta Lega Nord Padania, A.N. - Popolo della Libertà, UDC, Veneto PPE, L'Ulivo - Partito Democratico Veneto, Per il Veneto con Carraro) in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

### **3. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 10

**Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

**p r o m u l g a**

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
Finalità

1. La presente legge disciplina i procedimenti autorizzativi relativi agli impianti solari termici e fotovoltaici, nonché la concessione di incentivi per la realizzazione dei medesimi impianti, al fine di contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'emissione di gas a effetto serra.

**Art. 2**  
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti solari termici e fotovoltaici ubicati nel territorio della Regione del Veneto.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) impianto fotovoltaico: impianto che risponde ai requisiti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- b) impianto solare termico: impianto di produzione di energia termica per uso igienico-sanitario o per climatizzazione o per finalità produttive mediante l'utilizzazione dell'energia solare;
- c) impianto aderente: impianto posto sulla facciata o sulla copertura di un edificio con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio stesso se non per lo spessore del sistema captante e del sistema di accumulo dell'energia termica;
- d) impianto integrato: impianto i cui moduli sono architettonicamente inseriti, con sostituzione del materiale da costruzione, in elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
- e) elettrodotto di interesse esclusivamente locale: linea elettrica che insiste nel territorio di un solo comune e connette alla rete utenze ubicate nel comune, secondo quanto previsto dall'articolo 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 3**  
Impianti aderenti e integrati

1. L'installazione di impianti solari termici o fotovoltaici di qualsiasi potenza, aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, di superficie non superiore a quella della copertura, è soggetta a comunicazione preventiva al comune territorialmente competente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modifiche ed integrazioni, nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all'esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".

2. Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati, sempreché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale.

**Art. 4**  
Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti

1. Gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, sempreché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni nonché il rilascio della autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all'esercizio della linea di connessione prevista dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 24, l'installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e successive modifiche ed integrazioni, da presentare al comune territorialmente competente.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e successive modifiche ed integrazioni.

4. Nelle ipotesi in cui non è necessario acquisire le autorizzazioni di più amministrazioni, per gli interventi di cui al comma 3 non si procede all'indizione della conferenza di servizi e le relative autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio.

Art. 5  
Documentazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 3, i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

- a) il progetto con la descrizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e la domanda al gestore per la connessione dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione, con allegata relazione descrittiva;
- b) la documentazione attestante la disponibilità dell'area sede dell'impianto, limitatamente alla sede dell'impianto di produzione;
- c) la valutazione di incidenza ambientale, ove prevista, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modifiche e integrazioni;
- d) per i progetti richiedenti l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, la relazione paesaggistica redatta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
- e) per i progetti soggetti a valutazione d'impatto ambientale, la documentazione prescritta dall'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Impianti solari termici non integrati e non aderenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l'installazione di impianti solari termici non integrati e non aderenti in edifici a uso residenziale, terziario o produttivo è considerata manutenzione straordinaria ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, l'installazione di impianti solari termici negli spazi privati annessi agli edifici esistenti è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera ed è soggetta alla denuncia di inizio attività prevista dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7  
Connessione alla rete elettrica

1. La costruzione e l'esercizio degli elettrodotti di interesse esclusivamente locale previsti dall'articolo 2, comma 2,

lettera e), sono autorizzati dal comune nel cui territorio essi insistono.

Art. 8

Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici

1. È istituito un fondo di rotazione per la concessione di contributi in conto interessi destinati alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

2. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:

- a) i soggetti privati che non esercitano attività di impresa e che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile cui si riferisce l'intervento;
- b) gli enti pubblici proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile cui si riferisce l'intervento;
- c) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale proprietarie o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile cui si riferisce l'intervento.

3. Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a) l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza di picco non superiore a 20 kW;
- b) l'installazione di impianti solari termici di dimensione non superiore a 30 metri quadrati complessivi, comunque riferiti ad ogni singola domanda.

4. La Giunta regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, le modalità, i criteri e le procedure per la concessione dei contributi, individuando le priorità degli interventi ammessi a contributo.

Art. 9

Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"

1. L'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" è abrogato.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e quantificati in euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2010, si fa fronte mediante prelevamento di euro 2.000.000,00 dall'upb U0186 "Fondo speciale per le spese d'investimento" e contestuale incremento dell'upb U0068 "Interventi infrastrutturali nel settore energetico" del bilancio di previsione 2010.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale relativa al "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

Galan

## INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 3 - Impianti aderenti e integrati
- Art. 4 - Impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti
- Art. 5 - Documentazione
- Art. 6 - Impianti solari termici non integrati e non aderenti
- Art. 7 - Connessione alla rete elettrica
- Art. 8 - Istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici
- Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"
- Art. 10 - Norma finanziaria
- Art. 11 - Entrata in vigore

### Dati informativi concernenti la legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

#### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali che hanno presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 65: proposta di legge d'iniziativa dei consiglieri Caner, Astolfi, Gianpaolo Bottacin, Ciambetti, Conte, Da Re, Finozzi, Manzato, Sandri, Stival e Bizzotto relativa a "Interventi regionali di sostegno all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica a celle fotovoltaiche";
  - progetto di legge n. 310: proposta di legge d'iniziativa dei

consiglieri Atalmi, Bettin, Pettenò, Azzi, Manzato, Foggiato, Sernagiotto, Tesserin, Zabotti e Grazia relativa a "Semplificazione dell'iter autorizzatorio e contributo per l'installazione di piccoli impianti termici e fotovoltaici";

- I progetti di legge sono stati assegnati alla 3° commissione consiliare, che ha elaborato un testo unificato del progetto di legge;
- La 3° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 maggio 2009;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giuliana Fontanella, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 12 gennaio 2010, n. 366.

#### 2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri, il tema dei problemi collegati ai cambiamenti climatici è da molto tempo all'attenzione degli Stati.

La Comunità europea ha ratificato la relativa convenzione quadro delle Nazioni Unite con decisione 94/96/CE del 15 dicembre 1993. L'Unione europea ha rispettato l'impegno assunto nel quadro della Convenzione di riportare nel 2000 le sue emissioni ai livelli del 1990.

Nella quarta conferenza delle parti, tenutasi a Berlino nel 1995, le parti hanno deciso di negoziare un protocollo contenente misure atte a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nei paesi industrializzati per il periodo successivo all'anno 2000. Dopo lavori protrattisi per lungo tempo, l'11 dicembre 1997 è stato adottato a Kyoto il Protocollo di Kyoto, sottoscritto dalla Comunità europea il 29 aprile 1998.

Il Protocollo di Kyoto, contenendo obiettivi vincolanti e quantificati di riduzione dei gas in questione, costituisce un fondamentale progresso nella lotta contro il riscaldamento planetario.

Infatti, gli Stati inclusi nell'allegato I della convenzione quadro si impegnano a ridurre le loro emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008-2012 di almeno il 5 per cento rispetto ai livelli del 1990, mentre gli Stati membri dell'Unione nello stesso periodo devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell'8 per cento.

L'Unione europea ha ratificato il Protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002. Il Protocollo è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica della Russia.

Al raggiungimento degli obiettivi di contenimento dell'"effetto serra" contribuisce anche la promozione di un sistema energetico sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, incentrato sul ricorso alle fonti rinnovabili.

La promozione delle energie pulite era stata indicata come prioritaria dalla Commissione europea fin dal 1997.

Con la successiva adozione del Libro bianco, la Comunità stessa ha ribadito tale priorità ponendo l'obiettivo del raddoppio, entro il 2010, della quota di fonti energetiche rinnovabili.

Il Governo nazionale si è impegnato in tal senso con la delibera CIPE 19 novembre 1998.

Successivamente, il Libro bianco italiano per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili individuava gli obiettivi da conseguire per ottenere le riduzioni di emissioni di gas ad effetto serra assegnate, fissando il target per il fotovoltaico a 300-500 MWp entro il 2010.

Va ricordata anche la direttiva 77/2001/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, che ha fissato per l'Italia l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2010.

L'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) ha stabilito che il Ministro dello Sviluppo Economico determini con proprio decreto la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo sopracitato (cosiddetto "burden sharing").

A seguito del compromesso finale sul pacchetto clima ed energia raggiunto nel Consiglio europeo dell'11 e 12 dicembre 2008, l'obiettivo di incremento delle fonti rinnovabili è stato esteso all'intero consumo di energia. In attuazione di tali accordi, l'articolo 2, comma 167, sopra richiamato è stato sostituito dall'articolo 8 bis del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

In base a tale nuova formulazione il Ministro dello Sviluppo Economico provvederà a ripartire tra le Regioni la quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020.

Per raggiungere tale obiettivo si deve incentivare la produzione energetica anche da fonte solare.

L'energia fotovoltaica, fra l'altro, è una fonte inesauribile di energia pura, disponibile per tutti, prodotta nel punto di consumo e facilmente integrabile nel contesto urbano.

Gli aspetti positivi di questa tecnologia la rendono estremamente interessante e l'unico inconveniente è rappresentato dal costo iniziale che, seppure in discesa, rimane comunque alto anche per effetto di un iter burocratico che ha dei costi rilevanti anche sul piano economico.

Il principale costo è rappresentato dall'istruttoria di presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) presso il Comune competente, che può arrivare a costare anche mille euro, comprendendo anche il compenso per il tecnico che la redige e la presenta presso il competente ufficio comunale.

Per questi motivi la presente proposta di legge prevede che, nel caso di impianti solari termici o fotovoltaici visivamente ben inseriti negli edifici, la funzione di informazione verso l'ente Comune, che la normativa attribuisce alla DIA, possa essere assolta da una semplice comunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 che ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia. Gli stessi impianti, purché non ubicati in aree naturali protette, non sono soggetti a valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, che ha stabilito i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

La valutazione d'impatto ambientale non è richiesta neppure per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW, non ubicati in aree naturali protette, ai sensi del citato articolo 5, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007; per i medesimi impianti è richiesta, tuttavia, la DIA.

Per gli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza superiore a 20 kW è richiesta un'autorizzazione rilasciata dalla Regione, previa conferenza di servizi, quando nel procedimento è necessario acquisire autorizzazioni di diverse amministrazioni; l'autorizzazione è invece rilasciata dal Comune competente per territorio, senza conferenza di servizi, quando non è necessario acquisire autorizzazioni di altre amministrazioni.

Sono ovviamente sempre fatte salve le previsioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetto Codice dei beni culturali e del paesaggio), come pure è fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione, ove prescritta, alla costruzione e all'esercizio della linea di connessione.

Altro punto qualificante del progetto di legge è la previsione

dell'istituzione di un fondo di rotazione per il sostegno alla realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici.

Tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi i cui beneficiari sono soggetti privati che non esercitano attività d'impresa, enti pubblici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

È apparso infatti indispensabile offrire alle famiglie, alle ONLUS e agli enti pubblici interessati all'utilizzo delle tecnologie fotovoltaiche e del solare termico uno strumento volto alla fondamentale esigenza di reperire le risorse necessarie ad effettuare l'investimento comunque oneroso, che altrimenti sarebbe di difficile realizzazione.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 6 maggio 2009 ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo così come modificato anche nel titolo.

Hanno votato i rappresentanti dei gruppi Forza Italia (Fontanella con delega Bertipaglia), Lega Nord-Liga Veneta (Bizzotto e Zamboni con delega Frasson - U.D.C.), L'Ulivo-Partito Democratico Veneto (Tiozzo con delega Causin), e Indipendenza/Democrazia per Forum dei Veneti (Cancian).

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 è il seguente:

"2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;"

- Il testo dell'art. 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 è il seguente:

"52-sexies. Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali.

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo."

#### *Note all'articolo 4*

- Il testo degli artt. 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 è il seguente:

"22. (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.

(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part. articoli 34 ss, e 149)

1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:

- a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
- b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.

5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.

6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di

costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37."

"23. (R) (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività).

(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse

non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.”.

- Il testo dell'art. 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 387/2003 è il seguente:

“12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.”.

#### **Note all'articolo 5**

- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 è il seguente:

“5. Valutazione di incidenza.

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di

piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”

- Il testo dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 è il seguente:

“146. Autorizzazione.

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma

1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.

8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze

del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.

15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

#### ***Nota all'articolo 6***

- Per il testo degli artt. 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 vedi nota all'articolo 2.

#### **4. Struttura di riferimento**

Unità complessa tutela atmosfera

## PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E  
DELIBERAZIONI

## Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 5 del 7 gennaio 2010

**Autorizzazione a costituirsi nei due giudizi promossi avanti il Tar del Veneto da Dalla Vecchia Fabrizio ed altri contro la Regione del Veneto ed altri avverso, tra l'altro, i decreti del presidente della Giunta regionale n. 134 del 17.7.2007 e n. 253 del 10.9.2008.**

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 6 del 8 gennaio 2010

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar per il Lazio dalla società Impregilo Spa contro la Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Commissario delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza del 21.10.2009.**

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 7 del 8 gennaio 2010

**Rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia - Individuazione delle organizzazioni sindacali designatrici del componente in rappresentanza dei lavoratori.**

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed in particolare l'art. 12, riguardante la costituzione del consiglio camerale.

Visto il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501, emanato in attuazione dell'art. 12, comma 3, della Legge 580/93, concernente le norme relative alla procedura di designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio da parte delle organizzazioni rappresentative delle imprese operanti nei diversi settori economici e da parte delle organizzazioni sindacali

dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e utenti.

Richiamato il proprio decreto 15/09/09 n. 185, con il quale, ai fini del rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Cciaa) di Venezia ed in adempimento di quanto disposto dall'art. 5 del Dm 501/96 si è provveduto all'individuazione delle organizzazioni imprenditoriali e alla determinazione delle Associazioni dei consumatori legittimate, in forza della loro rappresentatività, a designare i componenti il consiglio camerale per quanto di rispettiva competenza.

Rilevato che con il suddetto decreto non si è proceduto alla determinazione dell'Organizzazione sindacale cui spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori, in quanto l'unica organizzazione che ha presentato domanda di partecipazione è stata esclusa dal procedimento, non potendo la stessa essere qualificata come un'organizzazione sindacale dei lavoratori, ai sensi dell'art. 3 del Dm 501/96.

Richiamato il proprio decreto 16/10/2009 n. 228, con il quale si è dato avvio ad una procedura specifica per l'assegnazione del seggio in rappresentanza dei lavoratori, con la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle organizzazioni sindacali aventi i requisiti prescritti.

Vista la nota prot. n. 79190 del 3 dicembre 2009, con cui la Cciaa di Venezia ha trasmesso le comunicazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali nell'ambito della suddetta procedura.

Attribuito, ai sensi del comma 6, dell'art. 5 del Dm n. 501/1996, a ciascuna organizzazione sindacale un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3 del citato Decreto: numero degli iscritti, ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale e tipologia dei servizi forniti.

Vista la scheda allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

decreta

1) di individuare, sulla base delle determinazioni contenute nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le organizzazioni sindacali cui spetta designare il componente in rappresentanza dei lavoratori del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Venezia, come segue:

ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI      1 SEGGIO

CGIL, CISL e Uil apparentate      300,00 punti      1 seggio

3) di notificare il presente atto, alle organizzazioni sindacali che hanno effettuato le comunicazioni di cui all'art. 3 del Dm 501/96, alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Venezia e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Giancarlo Galan

(segue allegato)

<b>COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA            SETTORE: ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI            1 SEGGIO</b>						
ASSOCIAZIONI	punteggio massimo	100	punteggio massimo	100	punteggio massimo	100
	N. ISCRITTI	punti	AMPIEZZA DIFFUSIONE	punti	SERVIZI RESI E ATT. SVOLTE	punti
C.G.I.L. + C.I.S.L. + Uil	171.464	100,00	3 sedi provinciali, 43 sedi comunali	100,00	Consulenza e assistenza in materia previdenziale, assistenziale, sanitaria, sociale, fiscale e assicurativa; tutela dei lavoratori; pratiche di invalidità e malattie professionali; assistenza lavoratori immigrati	100,00
<b>Totale</b>	<b>171.464</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>GRADO DI RAPPRESENTATIVITÀ</b>						
C.G.I.L. + C.I.S.L. + Uil	<b>300,00</b>					
<b>SEGGI ASSEGNATI PER ASSOCIAZIONE</b>						
C.G.I.L. + C.I.S.L. + Uil	<b>1</b>					
<b>NOTE</b>						
C.G.I.L., C.I.S.L. e Uil, SONO APPARENTATE						

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 9 del 12 gennaio 2010

**Disposizioni urgenti in materia di denunce/dichiarazioni uve vendemmia 2009.**

[Agricoltura]

Il Presidente

Visto il regolamento (Ce) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che modifica i regolamenti (Ce) n. 1493/1999, (Ce) n. 1782/2003, (Ce) n. 1290/2005 e (Ce) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (Cee) n. 2392/1986 e (Ce) n. 1493/1999;

Visto il regolamento (Ce) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, che reca modalità di applicazione del regolamento Ce 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (Ce) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che ha modificato il regolamento (Ce) n. 1234/2007 incorporato le disposizioni del settore vitivinicolo, disciplinate da ultimo dal regolamento (Ce) n. 479/2008;

Visto il regolamento (Ce) n. 436/09 della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto in particolare l'articolo 16 che stabilisce che la dichiarazione di vendemmia e la dichiarazione di produzione siano presentate entro il 15 gennaio successivo alla vendemmia;

Visto il regolamento (Ce) n. 607/09 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (Ce) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini e in particolare l'art. 15 recante disposizioni in merito all'istituzione ed aggiornamento degli albi dei vigneti per i vini a Do e dell'elenco delle vigne dei vini a Igt;

Visto lo schema di decreto legislativo, recante la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini" sul quale è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nel corso della riunione del 17 dicembre 2009;

Preso atto delle disposizioni innovative introdotte dal predetto schema di decreto in particolare per quanto riguarda la riclassificazione delle produzioni, la cui applicabilità così come previsto all'articolo 31, ha valore per le produzioni provenienti già dalla corrente campagna vendemmiale;

Visto il decreto 26 luglio 2000 che ha stabilito che i dati desunti dalla dichiarazione di aggiornamento dello Schedario costituiscono l'elemento da utilizzare per ogni adempimento previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa al settore vitivinicolo, ivi compresi i relativi aiuti;

Visto il decreto 27 marzo 2001, concernente modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale

e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt;

Visto l'Accordo 25 luglio 2002 tra il Ministero e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la determinazione dei criteri per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti Do e degli elenchi delle vigne Igt, in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001, sulla base dell'accordo approvato dalla Conferenza dei presidenti nella seduta del 4 ottobre 2001;

Visto il Decreto ministeriale del 28 dicembre 2006 relativo alle "Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve Docg, Doc e Igt e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli";

Visto in particolare l'articolo 2 del Decreto ministeriale 28 dicembre 2006, che stabilisce l'obbligo della preventiva iscrizione agli appositi albi dei vigneti atti a produrre i vini a Do prima della rivendicazione delle relative produzioni;

Tenuto conto che il medesimo decreto stabilisce che la predetta denuncia annuale delle uve sia presentata entro la medesima data prevista dalla normativa comunitaria per la denuncia raccolta uve e produzione vini di cui all'ex Reg. (Ce) n. 1282/2001 (recante modalità per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza del prodotto ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo);

Visto il decreto del 17 luglio 2009 che ha approvato, tra l'altro, la Doc "Prosecco", ed in particolare l'art. 1, p. 3 che consente ai soggetti che hanno la conduzione di superfici vitate atte a produrre le tipologie di vini designati con la Doc "Prosecco" di rivendicarne la denominazione a partire dalla vendemmia 2009, a condizione che iscrivano in tempo utile i relativi vigneti agli appositi albi;

Vista la deliberazione n. 2257/03 relativa a "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione: Reg. (Ce) 1493/99 e Reg. (Ce) n. 1227/2000; Ddm 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e forestali e le regioni del 25 luglio 2002";

Visto l'allegato C) alla succitata deliberazione "Criteri tecnico-amministrativi relativi all'istituzione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti Do e degli elenchi delle vigne Igt";

Visto in particolare il capitolo 2 del predetto allegato C) che stabilisce che per ciascuna tipologia di vino per la quale è previsto un apposito albo ed elenco l'ex Direzione politiche agroalimentari e per le imprese provvede alla relativa istituzione e lo identifica con un codice appropriato;

Visto il punto 17, lett. b) della predetta deliberazione n. 2257/03, che stabilisce che spetta ad Avepa dare attuazione all'iscrizione e variazione delle superfici vitate agli albi dei vigneti Do e agli elenchi delle vigne Igt, adottando anche la necessaria modulistica;

Viste le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad Avepa;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione produzioni agroalimentari n. 128 del 14 novembre 2007 relativo alla ricognizione degli albi ed elenchi, dove devono essere iscritti i vigneti atti a produrre le tipologie di vini designati con una Do o Igt veneta;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione

produzioni agroalimentari n. 46 del 21 luglio 2009, di modifica del decreto n. 128/2007, con il quale sono stati istituiti, tra l'altro gli albi della Doc "Prosecco" ed emanate disposizioni per l'iscrizione dei vigneti ai fini, anche, della vendemmia 2009;

Visto altresì quanto previsto dal succitato decreto n. 46/2009 riguardo alle problematiche e tempistiche per l'inserimento negli appositi albi delle superfici coltivate con i vitigni Pinot e Chardonnay, tra le varietà complementari atte a produrre i vini della Do Prosecco e le varietà atte invece a essere destinate all'elaborazione dei vini spumanti Docg "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" e "Colli Asonali - Prosecco o Asolo - Prosecco";

Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione produzioni agroalimentari n. 122 del 22 dicembre 2009 con il quale sono state adottate disposizioni in deroga circa le modalità di rivendicazione delle superfici coltivate con le predette varietà al fine di assicurare la completa utilizzazione del rispettivo potenziale produttivo nei casi descritti nelle premesse del succitato decreto;

Atteso che le predette disposizioni così come previsto al punto 1 del succitato decreto hanno valore ai fini esclusivi della rivendicazione dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2009;

Visto il decreto del Direttore di Avepa del 18 novembre 2009, n. 250 di approvazione dei manuali per la presentazione e i controlli della dichiarazione di vendemmia e produzione vinicola relativi alla campagna 2009/2010;

Vista la nota del Ministero delle politiche Agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della Qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore - Saco IX, del 28 dicembre 2009, prot. n. 20131 con la quale sono state forniti chiarimenti circa la destinazione dell'eventuale supero della resa uva/ettaro delle Docg "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" e "Colli Asonali - Prosecco o Asolo - Prosecco";

Atteso che in conseguenza di quanto evidenziato nella succitata nota l'operazione di riclassificazione del 20% del supero di produzione può aver luogo alle condizioni stabilite dalle disposizioni transitorie del decreto legislativo di modifica della Legge n. 164/1992 già in corso di adozione e che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non prima della fine di gennaio;

Considerato che il tempo disponibile per istituire ed aggiornare gli albi in tempi ragionevoli, prima comunque dell'inizio delle operazioni vendemmiali, è risultato oggettivamente limitato soprattutto se si tiene conto della numerosità delle superfici (oltre 12.000 ettari) e dei conduttori interessati;

Tenuto conto che per implementare il sistema degli albi in tempo utile per non compromettere la gestione di alcune delle più importanti denominazioni nazionali senza che tutto ciò arrecasse intralcio alle attività degli operatori vitivinicoli, Avepa ha dovuto adattare con tempestività le modalità di gestione del proprio sistema informativo al fine di provvedere al caricamento massivo delle superfici così come disposto al punto 7, lettera c), del decreto n. 46/2009;

Tenuto conto che con tale iniziativa realizzata in tempo utile per consentire le operazioni vendemmiali non è stato possibile definire ed individuare le parti delle superfici coltivate con le varietà complementari, essenzialmente i

Pinot e lo Chardonnay, e che di conseguenza per assicurare una corretta gestione delle informazioni vendemmiali e conseguentemente delle dichiarazioni e denunce previste dalla normativa comunitaria e nazionale si è reso necessario adottare apposite disposizioni con il succitato decreto n. 122/2009;

Atteso che spetta alle competenti Camere di Commercio il rilascio delle attestazioni di cui al citato decreto ministeriale 28 dicembre 2006, in attuazione delle disposizioni adottate dall'Amministrazione regionale in riferimento alla tenuta e gestione degli albi, nonché alle rese massime di uva ad ettaro;

Tenuto conto che in base a quanto previsto dal succitato decreto 20 luglio 2000 le imprese vitivinicole che operano in Veneto sono tenute nella gestione tecnico amministrativa delle operazioni vendemmiali, ivi compresa la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. Ce n. 436/2009 e della denuncia annuale delle uve atte a produrre vini a Do ed a Igt di cui al Dm 28 dicembre 2006, a fare riferimento esclusivamente alla banche dati informatizzate dello Schedario vitivinicolo veneto, tenuto da Avepa;

Viste le segnalazioni pervenute dagli organismi di rappresentanza della filiera vitivinicola regionale e considerato quanto emerso nel corso della riunione tenutasi presso la Direzione produzioni agroalimentari, alla presenza delle medesime organizzazioni, il giorno lunedì 21 dicembre 2009, riguardo alle difficoltà correlate alla predisposizione degli allegati F1 alla denuncia vendemmiale e della denuncia di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Atteso che le informazioni riferite alle superfici delle predette varietà e che sono state oggetto delle disposizioni del decreto n. 122/2009 per le problematiche su menzionate devono essere inserite nella citata modulistica unicamente con modalità manuali;

Considerato che, così come evidenziato da Avepa, il numero di soggetti dichiaranti/denuncianti che si trovano in dette condizioni sono un numero significativamente elevato tale da comportare un notevole incremento di lavoro per le organizzazioni ed i professionisti che si fanno carico della predisposizione della documentazione, in quanto non possono disporre delle modalità di auto compilazione messe a disposizione sia da Avepa che dal sistema camerale;

Tenuto conto, in considerazione di quanto sopra esposto, che dalle informazioni attualmente disponibili non sarà possibile completare la compilazione della documentazione afferente alla dichiarazione vendemmiale ed alla denuncia delle uve Do/Igt per tutti quei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al decreto n. 122/2009, entro la data del 15 gennaio 2010;

Considerata l'eccezionalità della situazione venutasi a creare con l'attivazione della Doc Prosecco e con la riorganizzazione degli albi delle Docg "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" e "Colli Asonali o Asolo - Prosecco", in considerazione dell'elevatissimo numero delle superfici interessate e delle conseguenti casistiche riscontrate, si ritiene necessario adottare disposizioni mirate esclusivamente per la vendemmia 2009 al fine di consentire il completamento della presentazione delle denunce camerale e della implementazione delle informazioni delle dichiarazioni vendemmiali;

Ritenuto, conseguentemente, al fine di una corretta gestione delle informazioni dei prodotti ottenuti dalla corrente

vendemmia e rivendicabili con le succitate denominazioni, di consentire che tali operazioni debbano concludersi entro il 15 febbraio 2010;

Atteso che le dichiarazioni vendemmiali e di produzione di cui agli articoli 8 e 9 del Reg. (Ce) n. 436/2009 devono essere presentate inderogabilmente presso l'Organismo pagatore competente territorialmente entro il giorno 15 gennaio 2010 (in considerazione di quanto stabilito dall'articolo 16 del medesimo regolamento);

Tenuto conto che in conseguenza delle disposizioni di prossima approvazione si potrebbero generare incertezze nella classificazione delle produzioni con inevitabili ripercussioni nella imputazione di talune informazioni delle dichiarazioni vendemmiali, e che pertanto è essenziale considerare l'opportunità di poter apportare eventuali correzioni e/o integrazioni alle singole dichiarazioni, entro comunque la data del 15 febbraio 2010;

Visto l'articolo 3, punto 1 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo ai termini e modalità della denuncia annuale delle uve Do e/o Igt;

Viste le deliberazioni n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 del 14 marzo 2003, riguardanti l'assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti ad Avepa;

Visto il punto 17 della deliberazione n. 2257/2003 che stabilisce che spetta ad Avepa dare attuazione, tra l'altro, alle procedure relative alla tenuta e gestione degli albi e degli elenchi;

Visto l'articolo 6 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lettera D) del citato articolo 6 della legge regionale n. 27/1973;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni e argomentazioni espresse in premessa, l'implementazione nella documentazione prevista dalla normativa comunitaria e nazionale (ai fini della corretta utilizzazione e rivendicazione delle produzioni vitivinicole), delle informazioni afferenti alle casistiche oggetto delle misure disposte dai decreti del Dirigente della Direzione produzione agroalimentari n. 46/2009 e n. 122/2009, entro il 15 febbraio 2010;

2. di autorizzare in conseguenza di quanto previsto al punto 1:

- le Camere di commercio del Veneto a ricevere la denuncia uve di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2006;
- Avepa a consentire le eventuali rettifiche delle informazioni nella dichiarazione vendemmiale e di produzione, entro la medesima data del 15 febbraio 2009;

3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Giunta regionale, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Giancarlo Galan

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 4 del 12 gennaio 2010

**Lr 14.01.2003, n.3 art.47. Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica 2003-2005. Dgr n. 3666 del 19.11.2004. Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà - San Bonifacio (VR). Interventi sulla rete idrografica non principale - esercizio 2004. Importo € 400.000,00= Accertamento della spesa complessivamente sostenuta e determinazione del contributo definitivo da corrispondere all'Ente Concessionario "Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà".**

*[Difesa del suolo]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

1. È accertata nell'importo di € 408.124,46=, come in premessa ripartita, la spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Interventi sulla rete idrografica non principale - esercizio 2004", eseguiti dall'Ente Concessionario "Consorzio di Bonifica Bonifica Zerpano Adige Guà".

2. È determinato nell'importo complessivo di € 400.000,00=, il contributo definitivo a favore dell'Ente Concessionario "Consorzio di Bonifica Bonifica Zerpano Adige Guà che ha provveduto all'esecuzione dei lavori in oggetto specificato.

3. Di liquidare, al suddetto Concessionario, la rata di saldo finale, pari a € 250.599,81=.

4. Di dare atto che il supero di spesa pari ad € 8.124,46= resta a carico dell'Ente Concessionario "Consorzio di Bonifica Bonifica Zerpano Adige Guà".

Marco Puiatti

## DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 373 del 5 novembre 2009

**Legge n. 109/94 e successive modifiche, articolo 18. Cap. 100630 Bilancio regionale 2009. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della sala convegni dell'im-mobiliare regionale denominato "Palazzo Pepoli" detto Il Palazzon", sito nel Comune di Trecenta, Via A. Canova n. 8. Importo € 180.000,00. Impegno di spesa.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

Il Dirigente

*(omissis)*

decreta

- è impegnata la somma di € 180.000,00 di cui € 2.495,36 per progettazione e direzione lavori (art. 18 L. 109/94), giusto decreto n. 372 in data odierna, sul capitolo 100630 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità, relativa a: "Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della sala convegni dell'im-moblie regionale denominato "Palazzo Pepoli" detto Il Palazzon", sito nel Comune di Trecenta, Via A. Canova n. 8";

- di affidare i lavori in oggetto all'Impresa Costruzioni Bravaglieri Srl con sede in Ceneselli (RO) - PI 01381740297.

- di affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo studio tecnico Claudio Ferrarese, Via C. Battisti 82/1 - Castelmassa (RO)

- di demandare alla Direzione per la Ragioneria ed i Tributi le necessarie registrazioni contabili a carico del capitolo di entrata 8391 "Fondo per la Progettazione e pianificazione" e del capitolo di spesa 5006 "compensi incentivanti per la progettazione e la pianificazione" (art. 92 D.lgs 163/2006);

- di autorizzare il Genio civile di Rovigo a presentare idonea perizia a consuntivo;

- di ratificare ai sensi dell'art. 3 della Lr 09/01/1975 n. 1, l'intervento di somma urgenza di cui al presente decreto di impegno predisposto in Comune di Trecenta dall'Unità Periferica del Genio civile di Rovigo ed affidato per l'importo di € 144.407,55 all'Impresa Costruzioni Bravaglieri Srl - con sede in Ceneselli (RO), P.zza Marconi 41, per la salvaguardia della pubblica incolumità ed evitare maggiori danni all'edificio di Villa Pepoli;

- di dare atto che compete al dirigente dell'Unità Periferica del Genio civile di Rovigo il provvedimento di approvazione della perizia a consuntivo e degli atti di contabilità finale, che dovrà essere trasmesso in copia alla Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi;

- di stabilire che la rendicontazione della spesa dovrà essere prodotta entro il 10/12/2012 secondo le modalità stabilite dall'art. 54, comma 6 della Lr 07/11/2003 n. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione all'Albo dell'Ufficio del Genio civile di Rovigo ai sensi dell'art. 2 della Lr 01/09/1993 n. 43.

Mauro Roncada

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 410 del 18 dicembre 2009

**Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori al Dott. Ing. Riccardo Zoppellaro di Villanova del Ghebbo (RO).**

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di affidare al professionista Dott. Ing. Riccardo Zoppellaro, con sede in via Pertini, 15 - Villanova del Ghebbo (RO), l'incarico per lo svolgimento delle mansioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori specificati in oggetto; secondo quanto descritto nel preventivo riportato in premessa, e quindi per l'importo di € 17.136,00 Iva ed oneri previdenziali compresi.

Art. 2 - Di far fronte alla sopra indicata spesa complessiva di € 17.136,00 con parte dei fondi impegnati con Decreto Dirigenziale n. 361 del 25.11.2009 sul capitolo 100791 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009

Art. 3 - Di approvare lo schema di contratto allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che costituirà l'atto di cottimo.

Art. 4 - Di pubblicare l'affidamento del presente incarico sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 5 - Di trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Art. 6 - Di pubblicare il presente decreto all'Albo dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione ai sensi dell'art. 2 della Lr n. 43/1993.

Mauro Roncada

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 416 del 23 dicembre 2009

**Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici al Geom. Luigino Bellan di Porto Tolle (RO).**

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di affidare al professionista Geom. Luigino Bellan, con sede in viale G. di Vittorio, 44 - Porto Tolle (RO), l'incarico per l'esecuzione dei rilievi plano-altimetrici relativi ai lavori specificati in oggetto; secondo quanto descritto nel preventivo riportato in premessa, e quindi per l'importo di € 23.899,50 Iva ed oneri previdenziali compresi.

Art. 2 - Di far fronte alla sopra indicata spesa complessiva di € 23.899,50 con parte dei fondi impegnati con Decreto Dirigenziale n. 361 del 25.11.2009 sul capitolo 100791 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009

Art. 3 - Di approvare lo schema di contratto allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che costituirà l'atto di cottimo.

Art. 4 - Di pubblicare l'affidamento del presente incarico sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 5 - Di trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Art. 6 - Di pubblicare il presente decreto all'Albo dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione ai sensi dell'art. 2 della Lr n. 43/1993.

Mauro Roncada

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 419 del 23 dicembre 2009

**Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per la caratterizzazione geotecnica ed ambientale dei terreni dell'alveo del fiume Adige al Dr. Geol. Antonino Massarotto Via De Amicis, 16 - Rovigo.**  
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di affidare al professionista Dr. Geol. Antonino Massarotto, con sede in via De Amicis, 16 - Rovigo, l'incarico per la caratterizzazione geotecnica ed ambientale dei terreni dell'alveo del fiume Adige, relativa all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto; secondo quanto descritto nel preventivo riportato in premessa, e quindi per l'importo di € 23.868,00 Iva ed oneri previdenziali compresi.

Art. 2 - Di far fronte alla sopra indicata spesa complessiva di € 23.868,00 con parte dei fondi impegnati con Decreto Dirigenziale n. 361 del 25.11.2009 sul capitolo 100791 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009

Art. 3 - Di approvare lo schema di contratto allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che costituirà l'atto di cottimo.

Art. 4 - Di pubblicare l'affidamento del presente incarico sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 5 - Di trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, copia del presente decreto ai sensi dell'art. 1 comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Art. 6 - Di pubblicare il presente decreto all'Albo dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione ai sensi dell'art. 2 della Lr n. 43/1993.

Mauro Roncada

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI ROVIGO n. 420 del 24 dicembre 2009

**Ordinanza n. 3090/2000 e successive.- Lavori urgenti per l'assetto funzionale della tratta terminale in destra del fiume Adige tra le progressive Km 406 - 409 in Comune di Rosolina. Importo complessivo: € 2.995.450,01. Affidamento incarico professionale per il monitoraggio e l'assistenza ambientale alla D. L. durante l'esecuzione dei lavori suindicati a Bioprogramm Scrl, nella persona del Dr. Paolo Turin, con sede in via Lisbona, 28/a - 35127 Padova.**  
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1 - Di affidare alla cooperativa Bioprogramm S. c. r. l., nella persona del Dr. Paolo Turin, con sede in via Lisbona, 28/a - 35127 Padova, l'incarico professionale per il monitoraggio e l'assistenza ambientale alla Direzione Lavori, relativa all'esecuzione dei lavori specificati in oggetto; secondo quanto descritto nel preventivo riportato in premessa, e quindi per l'importo di € 23.462,40 Iva compresa.

Art. 2 - Di far fronte alla sopra indicata spesa complessiva di € 23.462,40 con parte dei fondi impegnati con Decreto Dirigenziale n. 361 del 25.11.2009 sul capitolo 100791 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009

Art. 3 - Di approvare lo schema di contratto allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale, che costituirà l'atto di cottimo.

Art. 4 - Di pubblicare l'affidamento del presente incarico sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24.12.2007, n. 244.

Art. 5 - Di pubblicare il presente decreto all'Albo dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo per 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di adozione ai sensi dell'art. 2 della Lr n. 43/1993.

Mauro Roncada

Sezione seconda

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3904 del 15 dicembre 2009

**Fondo regionale straordinario per la non autosufficienza: interventi straordinari per persone anziane in condizione di non autosufficienza certificata ospiti in Centri di servizio accreditati o, nelle more, autorizzati all'esercizio o al funzionamento.**

[Servizi sociali]

L'Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

Il trend demografico dell'invecchiamento della popolazione nella Regione Veneto ha come diretta conseguenza un

aumento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui abbisognano le persone anziane non autosufficienti non assistibili a domicilio.

La programmazione regionale rivolta alle persone anziane in condizione di non autosufficienza promuove innanzitutto lo sviluppo di politiche domiciliari, intese come possibilità per la persona di continuare a vivere nel proprio contesto familiare. La Regione del Veneto, in tal senso, ha sviluppato nel corso degli anni un sistema integrato di servizi tesi a garantire questa opportunità emanando una serie di normative per l'attuazione di interventi quali ad esempio: assistenza domiciliare integrata, interventi di sollievo, assegno di cura e progetti sperimentali. Esistono tuttavia molte persone che per vari motivi, in particolare per la loro condizione di non autosufficienza non possono essere assistite nel loro consueto ambiente di vita e devono ricorrere a risposte di carattere residenziale.

Per questo nel 2000, la Regione del Veneto con delibera n. 751 ha definito anche il modello di assistenza residenziale territoriale e con legge regionale n.22 del 2002 ha avviato il percorso di qualificazione del sistema veneto dei Centri di Servizio sulla base di nuovi requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi. Successivamente, con quanto prefigurato nella delibera citata n. 751, la Giunta regionale, con provvedimenti n. 464/06 e n. 394/07, ha dato disposizioni applicative alle Aziende Ulss affinché venisse attuata una programmazione locale dei Centri di Servizio da attuarsi all'interno dei locali Piani di Zona. Con delibera 457/07 la Regione ha stabilito vari livelli assistenziali espressi in base alla necessità socio-sanitaria delle persone anziane in condizione di non autosufficienza. Nel febbraio 2007 la legge regionale 2/07 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2007" ha disposto di aggiornare l'offerta di residenzialità per persone anziane in condizione di non autosufficienza che sono ospiti in Centri di Servizi residenziali della Regione del Veneto e ha originato la necessità di assegnare alle Aziende Ulss ulteriori impegnative.

Con questi provvedimenti, la Giunta regionale ha dato progressivamente avvio ad un percorso di riqualificazione della residenzialità extraospedaliera per le persone anziane non autosufficienti, garantendo sul territorio regionale modalità organizzative sempre più in sintonia con le esigenze del cittadino. Si è pervenuti così ad un sistema di servizi residenziali articolato e diffuso su tutto il territorio regionale che garantisce livelli assistenziali e standard organizzativi e gestionali di elevato livello qualitativo, sistema che ha originato importanti e significativi esiti assistenziali.

Con deliberazione n.1133 del 6.5.2008 la Giunta regionale, in soluzione di continuità con i provvedimenti legislativi e deliberativi sopra richiamati e con il fine preciso di favorire il corretto ricorso ai servizi residenziali, ha definito i nuovi parametri della scheda Svama determinando in 60 punti il limite minimo della condizione di non autosufficienza per poter accedere ai servizi residenziali e per beneficiare dell'impegnativa di residenzialità.

Un sistema programmatico che ha permesso nel corso del periodo analizzato di garantire risposte residenziali alle persone anziane che, per le loro condizioni di grave non autosufficienza, abbisognavano e abbisognano di servizi socio-sanitari e riabilitativi nei Centri di Servizio.

L'importante patrimonio di strutture residenziali operanti nella Regione del Veneto è però caratterizzato da numerosi Centri di Servizio all'interno dei quali molti ospiti hanno

maturato o aggravato la loro attuale condizione di non autosufficienza.

Ospiti le cui condizioni di non autosufficienza non permettono, da un lato il rientro al domicilio, dall'altro di accedere all'impegnativa di residenzialità non risultando ai vertici delle graduatorie predisposte dalle locali Aziende Ulss.

Un fenomeno questo che ha originato un significativo peso economico a carico del singolo ospite o della sua famiglia, quando chiamato dal singolo Centro di Servizio a pagare una maggiorazione sulla retta, o a carico del bilancio del singolo Centro di Servizio laddove i maggiori costi derivanti dalla gestione di questi ospiti viene posto in modo solidale a carico di tutti gli ospiti accolti, senza prevedere con questa politica maggiorazioni sulla retta dell'ospite non autosufficiente non avente titolo per beneficiare dell'impegnativa di residenzialità.

Sensibilizzato da questa problematica il Consiglio regionale del Veneto con l'approvazione, della legge regionale n. 21 del 13 agosto 2009 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2009", ha ritenuto di istituire un apposito capitolo di spesa al n.101383 "Fondo regionale straordinario per la non autosufficienza" disponendo uno stanziamento di euro 8.200.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto il relatore propone di destinare tale importo alle persone anziane non autosufficienti che, nonostante la loro condizione di non autosufficienza certificata nel rispetto di quanto disposto dalla Dgr n.1133 del 6.5.2008, non risultano titolari dell'impegnativa di residenzialità, che risultano ospiti in Centri di Servizio accreditati o, nelle more autorizzati all'esercizio o al finanziamento sottoforma di contributo alle spese sostenute, per il periodo di presenza relativo all'anno 2009.

A tal fine le Aziende Ulss hanno già provveduto ad inviare la scheda predisposta per la raccolta delle informazioni necessarie, debitamente compilata e sottoscritta, riportando nominativamente le persone non autosufficienti con profilo di gravità accertato con scheda Svama prive di impegnativa di residenzialità, ospiti dei Centri di Servizio residenziali accreditati o, nelle more, autorizzati all'esercizio o al funzionamento presenti alla data del 16/10/2009.

Sulla base delle informazioni pervenute, il relatore propone di definire i seguenti criteri per l'assegnazione di un contributo giornaliero:

- 1) presenza della persona all'interno del centro servizi in condizione di non autosufficienza alla data del 16/10/2009;
- 2) punteggio di gravità, accertato con scheda Svama maggiore o uguale a 60 punti;
- 3) persona residente nel Veneto alla data di inserimento nel Centro di Servizio di cui alla Dgr 456/07;
- 4) persona in condizione di non autosufficienza accertata con scheda Svama che occupi un posto per non autosufficienti nel rispetto di quanto disposto dal Decreto n. 244 del 3 luglio 2007.

Qualora le Aziende Ulss abbiano garantito gli istituti previsti dal rapporto convenzionale in atto con i Centri di Servizio giusta Dgr n. 3856 del 3.12.2004, tali istituti rimangono invariati a favore degli ospiti.

Le Aziende Ulss dovranno fornire gli importi individuati con i criteri sopra indicati alla Direzione regionale per i Servizi Sociali entro il 28.12.2009.

Con successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali, verrà quantificato l'importo spettante

tante, sulla base del numero delle persone presenti nel territorio di ciascuna Azienda Ulss e delle giornate di presenza rilevate. La quota pro-capite e pro-die è determinata dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero dei beneficiari. Il contributo decorre a far data dal 01/09/2009. Le rispettive Aziende Ulss provvederanno a trasferirli:

-Ai Centri di Servizio ove la persona risulti accolta assicurando che il centro di servizio disponga a favore dell'ospite, il rimborso di detto contributo fino alla concorrenza della maggiorazione della retta eventualmente pagata;

-Al Centro di Servizio ove la persona risulti accolta, laddove sia accertato che il centro di servizio non abbia addebitato all'ospite una maggiorazione alla retta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la legge regionale n. 21 del 13 agosto 2009;
- Vista la Legge regionale n.22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n.464 del 18 febbraio 2006;
- Vista la Legge regionale n. 2 del 1 febbraio 2007;
- Vista la Dgr n.394 del 20 febbraio 2007;
- Vista la Dgr n.457 del 27 febbraio 2007;
- Vista la Dgr n.1322 del 8 maggio 2007;
- Vista la documentazione agli atti della Direzione regionale per i Servizi Sociali.

#### delibera

1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;

2. di destinare il Fondo di cui al capitolo di spesa 101383 "Fondo regionale straordinario per la Non Autosufficienza" pari a € 8.200.000,00= del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2009 per interventi straordinari per persone in condizione di non autosufficienza certificata ospiti in Centri di servizio accreditati o, nelle more, autorizzati all'esercizio o al funzionamento, sottoforma di contributo per il periodo di presenza come specificato in premessa;

3. di prenotare la spesa di cui al punto precedente sullo stanziamento del medesimo capitolo che presenta la necessaria disponibilità;

4. di approvare i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo così come espresse in premessa;

5. di riservare a successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali, la quantificazione delle quote spettanti alle singole Aziende Ulss sulla base dei criteri in premessa individuati alle rispettive Aziende ed il conseguente impegno di spesa;

6. di erogare i suddetti importi alle medesime Aziende in un'unica soluzione all'assunzione del decreto di cui al punto precedente.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3916 del 15 dicembre 2009

**Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2008, n. 4031 - Allegato A: "Accordo di collaborazione". Modifica dell' "Accordo di collaborazione" tra la Regione del Veneto e Azienda regionale Veneto Agricoltura e approvazione del quadro finanziario di impegno aggiornato.**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, l'allegato A - "Documento di modifica dell'Accordo di collaborazione", con il quale si modifica l'articolo 4 dell'Accordo medesimo, sottoscritto dalla Regione del Veneto e dall'Azienda regionale Veneto Agricoltura in data 3 aprile 2009, riconfermando, ai fini esclusivi della realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto "Riducareflui", l'importo complessivo del progetto di cui all'allegato B alla Dgr n. 4031/2008, pari a 3.300.000,00 euro;

2. di confermare il mantenimento dell'impegno in favore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura della somma di euro 2.964.500,00, destinata alla realizzazione del progetto "Riducareflui", già assegnata con Dgr n. 4031/2008 (impegno n. 6805/2008);

3. di disimpegnare l'importo di euro 335.500,00, in detrazione all'impegno complessivo n. 6805/2008 sul capitolo 50519 del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2008, disposto in favore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura con la Dgr 30 dicembre 2008, n. 4031;

4. di impegnare:

- la somma di euro 250.000,00 a favore di Arpav, sul capitolo 50519 - "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - seconda fase", del Bilancio regionale per l'anno 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

- la somma di euro 85.500,00 a favore della Ditta "Engineering Ingegneria Informatica Spa", sul capitolo 100685 - "Realizzazione di interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - seconda fase", del Bilancio regionale per l'anno 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

5. di segnalare alla Direzione regionale Bilancio la necessità di riscrivere parte della somma disimpegnata di cui al punto 3, per euro 85.500,00 sul capitolo 100685;

6. di segnalare alla Direzione regionale Bilancio la necessità di riscrivere parte della somma disimpegnata di cui al punto 3, per euro 250.000,00 sul capitolo 50519;

7. di approvare il documento di proposta predisposto in data 19 ottobre 2009 da Engineering Ingegneria Informatica Spa e perfezionato nella versione 1.0 trasmessa in data 2.11.2009, nei limiti della spesa di euro 85.500,00;

8. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico della gestione amministrativa e finanziaria dell'importo di euro 85.500,00 impegnato in favore della Ditta "Engineering Ingegneria Informatica Spa";

9. di delegare il Segretario regionale al Settore Primario

alla firma del “Documento di modifica dell’Accordo di collaborazione”, allegato A al presente provvedimento;

10. di approvare la bozza di convenzione con ARPA del Veneto - allegato B al presente provvedimento - che definisce le modalità operative, tecniche e finanziarie che regolamentano le attività da realizzare con l’Azione 4 del “Piano Operativo” approvato con Dgr n. 4031/2008.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3923 del 22 dicembre 2009

**Iniziative regionali di valorizzazione dell’arte contemporanea nel Veneto per l’anno 2009 - Terzo provvedimento. Art. 45 Lr 1/2004.**

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare la proposta della seconda parte della programmazione complessiva 2009, per un totale di euro 230.500,00, così come espressa in premessa, parte integrante del dispositivo;

2. di impegnare nell’Upb U0169, capitolo 100342 delle spese dell’esercizio 2009 (“Azioni regionali per la promozione dell’arte contemporanea”), che presenta sufficiente disponibilità:

- euro 22.000,00 a favore della Fondazione Vignato per l’Arte di Vicenza per sostenere la realizzazione del programma di eventi di arte contemporanea ricordata in narrativa;
- euro 40.000,00 a favore della associazione culturale Villa Pisani Contemporary Art di Bagnolo di Lonigo per il progetto “Luoghi e Segni. Intervento per il Veneto”;
- euro 10.000,00 per il Comune di Venezia - Istituzione “Fondazione Bevilacqua La Masa” a sostegno della programmazione 2009;
- euro 78.500,00 alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia per il progetto “Conservare il Futuro”, edizione 2010;
- euro 40.000,00 alla Società Immobiliare “Marco Polo” Srl per attività di promozione di artisti veneti presso gli spazi di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta;
- euro 40.000,00 al Comune di Caldogno (VI) per attività di formazione nell’ambito dell’arte contemporanea;

3. di liquidare e pagare le somme di cui sub 2. a conclusione delle attività previste, con le modalità esposte in narrativa;

4. di dare incarico al Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali di provvedere all’esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3924 del 22 dicembre 2009

**Interventi di informazione sul Digitale terrestre.**

[Informazione ed editoria regionale]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di approvare l’iniziativa di informazione di cui alle premesse del presente provvedimento, finalizzata a diffondere, mediante Poste Italiane Spa, un opuscolo informativo sul Digitale terrestre nel Veneto.

2. Di demandare al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione l’esecuzione del presente provvedimento, comprensiva della prenotazione - entro l’anno in corso - dell’invio del depliant, da effettuarsi a cura di Poste Italiane nell’aprile 2010, e dell’assunzione del relativo impegno di spesa, nel limite di € 75.000,00 oltre IVA, da effettuarsi parimenti nel 2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3925 del 22 dicembre 2009

**Candidatura di Venezia alle Olimpiadi del 2020. Adesione al “Comitato Venezia2020”. Azioni di sostegno (Dgr n. 3261/2009).**

[Demanio e patrimonio]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di concedere al Comitato Venezia2020 l’uso in comodato gratuito di una stanza/ufficio completamente arredata con mobilio e attrezzature informatiche e d’ufficio per tre postazioni di lavoro, e di una sala riunioni, parimenti attrezzata, presso il nuovo Palazzo della Regione in Fondamenta Santa Lucia, Venezia. Nel comodato sono comprese anche le spese di funzionamento (riscaldamento, elettricità, telefoni, utenze varie).

2. di stabilire che la durata della concessione delle stanze terminerà con la conclusione delle attività funzionali al raggiungimento dello scopo prefissato dal Comitato stesso e al termine di tutte le formalità amministrative e contabili.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3926 del 22 dicembre 2009

**Programma della Commissione Europea EU Partnership for Peace: Progetto PET-Med: Autorizzazione alla firma della Convenzione con la Commissione Europea e con Unioncamere del Veneto.**

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1) Di incaricare il Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles, alla sottoscrizione del contratto "Grant Contract - ENPI/2009/211-806 tra la Commissione Europea e la Regione Veneto (allegato A al presente atto) relativo al finanziamento comunitario per l'implementazione del progetto "PET-MED".

2) Di incaricare il Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles, alla sottoscrizione della Convenzione tra la Unioncamere/Europsortello e la Regione Veneto (allegato B al presente atto) relativa alla collaborazione nella gestione operativa del progetto "PET-MED".

3) di autorizzare il Dirigente della Sede di Bruxelles di assumere tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento compreso l'impegno e la liquidazione delle risorse necessarie.

Allegati *(omissis)*

*Gli allegati sono consultabili online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3927 del 22 dicembre 2009

**Training of national Judges in EC competition law: Progetti Euro-Comp-Aid e S.A.L.J. for Italian Judges.**  
*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1) di approvare la partecipazione in qualità di Leader della Regione del Veneto - Direzione Sede di Bruxelles - al progetto "State Aid laws and Jurisprudence Database: a tool for Italian Judges";

2) di approvare la partecipazione in qualità di Partner della Regione del Veneto - Direzione Sede di Bruxelles - al progetto "Ec Competition and State Aids Law Training and Judicial Co-operation Network";

3) di rinviare, in caso di approvazione delle proposte progettuali di cui sopra da parte della Commissione Europea, ad un successivo provvedimento della Giunta regionale il reperimento, sui competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2010, dei fondi per il previsto cofinanziamento al Progetto "State Aid laws and Jurisprudence Database: a tool for Italian Judges" e l'autorizzazione alla firma dei relativi contratti con la Commissione Europea.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3929 del 22 dicembre 2009

**Lr 49/78 - Partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse - iniziative dirette: "Come a Betleem"- Pianola-L'Aquila e altre.**

*[Mostre, manifestazioni e convegni]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1) di approvare la partecipazione regionale ai progetti indicati in premessa nei termini e modi in essa specificati;

2) di impegnare la somma complessiva di € 212.000,00 sul capitolo 3400 del bilancio 2009 che presenta la sufficiente disponibilità, a favore dei soggetti e per gli importi indicati nel seguente elenco, che verranno liquidati sulla base di presentazione di fattura o rendiconto contabile da presentare entro il 31.12.2010:

1- Gruppo Artistico "Come a Betleem"- Pianola, L'Aquila	€ 6.000,00
2- DocLab Roma	€ 5.000,00
3- Coopress La Voce di Rovigo	€ 10.000,00
4- Marco Polo System	€ 25.000,00
5- Società del Quartetto di Vicenza	€ 5.000,00
6- Accademia I Filarmonici di Verona	€ 5.000,00
7- Città di Bassano del Grappa	€ 20.000,00
8- Comune di Noventa Vicentina	€ 12.500,00
9- Scuola di Cultura Cattolica di Bassano del Grappa	€ 5.000,00
10- Città di San Donà di Piave	€ 10.000,00
11- Città di Thiene	€ 5.000,00
12- Comune di Cavallino Treporti	€ 6.500,00
13- Orchestra Filarmonia - Treviso	€ 10.000,00
14- Istituto Internazionale per l'Opera e la Poesia-Verona	€ 12.500,00
15- Parrocchia di Bresega - Ponso	€ 3.000,00
16- Associazione Nour - Ponton	€ 1.500,00
17- Fondazione Arena per Verona	€ 5.000,00
18- Comune di Rosolina	€ 30.000,00
19- Associazione Culturale Pantakin	€ 10.000,00
20- Associazione Culturale Vortice - Teatro Fondamenta Nuove - Venezia	€ 5.000,00
21- Associazione Sportiva Team Volley 97 Galliera Veneta	€ 20.000,00

3) di incaricare il Segretario regionale alla Cultura a provvedere con proprio decreto alla definizione - per la parte relativa all'anno 2010 - delle modalità attuative dei progetti descritti ai punti 5, 6, 11 e 17 della premessa provvedendo all'impegno necessario per garantire la partecipazione della Regione alle iniziative, con imputazione al capitolo 3400 del bilancio di previsione 2010, per i seguenti importi: € 10.000,00 a favore di Società del Quartetto di Vicenza, € 10.000,00 a

favore di Accademia I Filarmonici di Verona, € 10.000,00 a favore della Città di Thiene e € 10.000,00 a favore della Fondazione Verona per l'Arena;

4) di incaricare il Segretario regionale alla Cultura dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3930 del 22 dicembre 2009

**Candidatura di Cortina d'Ampezzo ai Mondiali di Sci Alpino 2015. Lr 49/78 iniziativa diretta.**

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di sostenere il "Comitato Promotore della Candidatura di Cortina d'Ampezzo per l'assegnazione dei campionati del mondo di sci alpino" il cui Statuto viene qui allegato: "Allegato A", se necessario anche attraverso partecipazione diretta, per la presentazione e sostegno della domanda per ottenere l'assegnazione dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2015;

- di aderire al "Comitato d'Onore della Candidatura di Cortina d'Ampezzo per l'assegnazione dei campionati del mondo di sci alpino", al fine di raggiungere il risultato di selezione a candidatura ufficiale di Cortina d'Ampezzo per l'assegnazione dei Campionati del Mondo di sci alpino;

- di sostenere la candidatura di Cortina d'Ampezzo anche per l'edizione successiva del 2017 nel caso di non assegnazione dell'edizione del 2015;

- di incaricare il Presidente o suo delegato a rappresentare la Regione Veneto in seno al Comitato d'Onore;

- di sostenere l'attività del Comitato Promotore con un contributo di euro 100.000,00;

- di impegnare a favore del Comitato Promotore con sede a Cortina d'Ampezzo, euro 100.000,00 a valere sul capitolo 3400 "Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose" del Bilancio regionale che presenta sufficiente disponibilità;

- di dare atto che agli oneri finanziari e la relativa copertura finanziaria, connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al suddetto Comitato, si provvederà con successivi atti.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3931 del 22 dicembre 2009

**Provincia di Treviso, Unità Speciale Progetto S. Artemio - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica con potenza di picco 198,72kWp a servizio della nuova sede della Provincia di**

**Treviso presso il complesso dell'ex O.N.P. di S. Artemio - ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sito nel Comune di Treviso.**

[Energia e industria]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, sotto il profilo di compatibilità paesaggistica, la realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica con potenza di picco 198,72kWp a servizio della nuova sede della Provincia di Treviso presso il complesso dell'ex O.N.P. di S. Artemio, dando atto della non necessità di trasmissione della suddetta autorizzazione alla Soprintendenza territorialmente competente per l'esercizio del potere di annullamento in ragione dell'espressione del relativo parere favorevole in sede di Conferenza dei servizi;

2. di approvare il suddetto progetto come previsto dagli elaborati di cui all'allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'allegato A che riporta il parere della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi e quello della Ditta AIM di Vicenza che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché con la seguente ulteriore prescrizione di cui al verbale della Conferenza dei Servizi del 10.11.2009:

- il ponte di accesso al campo fotovoltaico sia realizzato con rivestimenti simili a quelli già utilizzati per il ponte di accesso principale al Complesso di S. Artemio;

3. di dichiarare la pubblica utilità dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.lgs n.387/2003;

4. di autorizzare la Ditta Provincia di Treviso, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico di cui al punto 2, nonché alla costruzione e all'esercizio delle opere e infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica esistente;

5. di precisare che qualunque modifica all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati visti elencati nell'allegato B costituisce variante al progetto e necessita di nuova autorizzazione, fatte salve le mere sostituzioni di componenti deteriorate o danneggiate;

6. Ai sensi della DgrV 2373/2009, è fatto obbligo alla ditta:

- di comunicare alla Regione Veneto (Direzione Urbanistica), nonché al Comune nel quale è ubicato l'impianto, la data di inizio, quella di conclusione dei lavori e quella di messa in esercizio dell'impianto, entro i relativi successivi 30 giorni;
- di consentire, agli incaricati da Enti pubblici, l'accesso al sito dell'impianto per controlli e verifiche periodiche riguardanti lo stato dei luoghi e la corretta conduzione dell'impianto;
- di trasmettere annualmente alla Regione Veneto (Unità di Progetto Energia), entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esercizio, ai sensi dell'art. 8 bis della L. 13 del 27.02.09, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica con ripartizione mensile;

- d. di comunicare alla Regione Veneto (Direzione Urbanistica), nonché al Comune, la data di cessazione di esercizio dell'impianto, nonché del funzionamento di elementi significativi e dotati di autonomia funzionale dello stesso;
- e. di rimessa in pristino dei luoghi, secondo quanto approvato, entro dodici mesi dalla cessazione del funzionamento dell'impianto, di elementi significativi e di elementi dotati di autonomia funzionale dello stesso;
- f. di presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto o del funzionamento di elementi significativi e di elementi dotati di autonomia funzionale dello stesso, il piano esecutivo delle operazioni necessarie per la definitiva dismissione dell'impianto e messa in pristino delle aree interessate, indicando le modalità e le tempistiche previste per lo smaltimento dei materiali, delle attrezzature e per il ripristino ambientale;
7. la presente autorizzazione è sottoposta alla tempistica di cui all'art.15 del Dpr 380/01, inoltre:
- a. la Regione del Veneto si riserva la possibilità di eseguire controlli sulle varie fasi di realizzazione, gestione e smantellamento delle opere relative ai lavori di cui all'autorizzazione unica rilasciata.
- b. un nuovo soggetto può subentrare ad un soggetto autorizzato alla costruzione e all'esercizio dell'impianto dandone comunicazione alla Direzione Urbanistica. Il Dirigente della Direzione Urbanistica decreta la volturazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, disponendo il subentro in tutti i diritti e gli obblighi in capo al soggetto precedentemente autorizzato e informa il Comune e gli altri enti interessati.
8. di comunicare, alla Ditta richiedente nonché alle Amministrazioni pubbliche, Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta Provincia di Treviso, Unità Speciale Progetto S. Artemio.

Allegati (*omissis*)

 Gli allegati sono consultabili online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3942 del 22 dicembre 2009

**Lr 30.12.1991, n. 39, art. 7. "Piattaforme per la messa in sicurezza delle aree di sosta pedonali lungo la Strada Statale 309 "Romea" ai km 108+500, km 112+800 e km 115+450 nel Comune di Campagna Lupia". Ratifica di accordo di programma, impegno e concessione di un contributo di € 140.000,00 per la realizzazione dei lavori.**

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di ratificare lo schema di accordo di programma sottoscritto, in data 16.10.2009, tra Regione del Veneto, Anas Spa,

Magistrato alle Acque, Provincia di Venezia e Comune di Campagna Lupia e che si include quale allegato A al presente provvedimento;

2. di concedere, a favore del Magistrato alle Acque, un contributo di € 140.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Piattaforme per la messa in sicurezza delle aree di sosta pedonali lungo la Strada Statale 309 "Romea" ai km 108+500, km 112+800 e km 115+450 nel Comune di Campagna Lupia", si di un importo di progetto stimato pari ad € 350.000,00;

3. di impegnare la somma di € 140.000,00, a favore del Magistrato alle Acque, sul capitolo 45280 del bilancio regionale 2009, denominato "Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilità statale al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali" (articolo 3 comma 1 lettere a) b) c) H9, articolo 16 comma 2, lettera a), Legge regionale 30.12.1991, n. 39)", che presenta sufficiente disponibilità;

4. di provvedere alla liquidazione del contributo regionale, di cui al punto 1, in ottemperanza all'art. 54 della Legge regionale n. 27/2003, comma 2 e comma 5;

5. di stabilire in cinque anni, dalla data del presente provvedimento, il termine per l'erogazione del saldo del contributo definitivo, disposto previa acquisizione del provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo e della spesa effettivamente sostenuta;

6. di incaricare la Direzione Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3943 del 22 dicembre 2009

**Lr 30.12.1991, n. 39, art. 7. Interventi di messa in sicurezza delle intersezioni lungo la S.S. n. 51 "di Alemagna" al Km 3+500 (incrocio via Menarè) e al Km 5+200 (incrocio zona industriale Prealpi) interessanti i Comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e Colle Umberto (Tv). Concessione ed impegno di un contributo di € 460.000,00, a favore del Comune di Conegliano, per la realizzazione dei lavori.**

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di concedere, a favore del Comune di Conegliano (Tv), un contributo di € 460.000,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "messa in sicurezza delle intersezioni lungo la S.S. n. 51 di Alemagna" nei Comuni di Conegliano, Vittorio Veneto e Colle Umberto (Tv), a fronte di un importo di progetto stimato pari ad € 1.150.000,00;

2. di impegnare la somma di € 460.000,00, a favore del

Comune di Conegliano (Tv), sul capitolo 45280 del bilancio regionale 2009, denominato "Contributi in conto capitale per l'adeguamento della viabilità statale al fine di migliorare la mobilità e la sicurezza del sistema dei trasporti regionali" (art. 3 c. 1 lett. a) b) c) H9, art. 16 c. 2, lett. a), Lr 30.12.1991, n. 39)", che presenta sufficiente disponibilità;

3. di provvedere alla liquidazione del contributo regionale, di cui al punto 1., in ottemperanza all'art. 54 della Lr n. 27/2003, comma 2 e comma 5;

4. di stabilire in cinque anni, dalla data del presente provvedimento, il termine per l'erogazione del saldo del contributo definitivo, disposto previa acquisizione della deliberazione esecutiva del Comune di Conegliano di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di collaudo e della spesa effettivamente sostenuta;

5. di incaricare la Direzione Infrastrutture degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3944 del 22 dicembre 2009

**Concessione all'Interporto di Rovigo Spa di un contributo per l'esercizio 2009 per la realizzazione di un edificio per l'immagazzinamento di granaglie e approvazione del relativo Accordo di Programma. Lr 30/01/2004, n. 1, art. 31.**

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di assegnare la somma di € 350.000,00= all'Interporto di Rovigo Spa, quale contributo per la realizzazione di un edificio per l'immagazzinamento di granaglie, dal costo complessivo stimato di € 1.050.000,00=;

2. Di impegnare la somma di € 350.000,00= sul capitolo di spesa n. 100440 denominato "Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su rotaia (art. 31, Lr 30/01/2004, n. 1)", del bilancio di previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di approvare l'allegato schema di Accordo di Programma (Allegato A) che regola i rapporti tra questa Amministrazione regionale e l'Interporto di Rovigo Spa per conseguire l'obiettivo di incrementare il traffico combinato delle merci avente come origine-destinazione l'Interporto di Rovigo medesimo;

4. di incaricare il Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità, in qualità di Dirigente pro-tempore della Unità Complessa Logistica, dell'esecuzione del presente provvedimento;

5. di incaricare il Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità alla firma dell'Accordo di Programma di cui al punto 3;

6. è fatto obbligo al beneficiario di acquisire preventivamente all'inizio dei lavori le autorizzazioni e i nullaosta necessari secondo le normative regionali e statali vigenti;

7. di fissare, ai sensi dell'art. 54 della Lr n. 27/2003, il termine ultimo per la presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta conclusione dei lavori entro cinque anni a partire dalla data del presente provvedimento di impegno della spesa. Nel caso in cui detti lavori comportino tempi di realizzazione superiori, il dirigente dell'Unità Complessa Logistica potrà, con proprio decreto, determinare termini di rendicontazione superiori;

8. è fatta riserva di stabilire il definitivo importo del summenzionato contributo regionale con specifico decreto di determinazione del contributo definitivo in relazione all'incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all'importo considerato ammissibile, così come previsto dall'art. 54 della Lr n. 27/2003;

9. l'ente beneficiario del contributo è tenuto ad esporre, all'inizio dei lavori, idoneo cartello con riportata la dicitura "Regione del Veneto - Assessorato alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture - Unità Complessa Logistica", nonché gli estremi del presente provvedimento regionale di finanziamento dell'opera;

10. per l'erogazione dei rispettivi contributi si procederà conformemente all'articolo 54 della Lr 27/2003 e s.m.i.;

11. per il collaudo delle opere si procederà tenendo conto, tra l'altro, di quanto previsto dagli articoli 48, 49 e 54, comma 5, della Lr n. 27/2003.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3945 del 22 dicembre 2009

**Lr 10.08.1979 n. 49. Aggiornamento della pianificazione degli interventi per la manutenzione di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e di funzionamento dei cantieri - officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale, relativi all'esercizio 2009.**

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare l'allegato A) quale piano aggiornato degli interventi per la manutenzione di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e di funzionamento dei cantieri - officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale, relativo all'esercizio 2009;

2) di dare atto che tra gli interventi ammessi a finanziamento, risulta a cura della società Sistemi Territoriali Spa la manutenzione straordinaria del pontile di Musestre in Comune di Quarto d'Altino sul fiume Sile, per un importo stimato di € 20.000,00;

3) di impegnare l'importo di € 20.000,00, necessario alla copertura finanziaria delle spese di cui al punto 2), nel capitolo

del bilancio n. 45112 denominato "Spese di manutenzione di opere di navigazione interna e di porti interni e spese di gestione e funzionamento dei cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili di competenza regionale", che per l'esercizio corrente presenta sufficiente disponibilità;

4) di dare atto che al trasferimento della Sistemi Territoriali Spa delle risorse finanziarie necessarie all'esecuzione dell'intervento di cui al punto 1), provvederà la Direzione Mobilità, secondo quanto previsto dal disciplinare approvato con Dgr n. 1827 del 19.06.2007 e successivamente sottoscritto in data 28.06.2007;

5) di stabilire che il termine ultimo per la rendicontazione e l'accertamento della spesa effettivamente sostenuta da parte della Sistemi Territoriali Spa, è fissato al 30.11.2011, in applicazione dell'art. 51 della Lr 29 novembre 2001, n. 39.

#### Allegato A

Oggetto Interventi	2009
Interventi di manutenzione sulle Conche di navigazione di Strà, Dolo, Mira, Moranzani e lungo il Naviglio Brenta, per la sistemazione e messa in sicurezza impiantistica elettrica, manutenzione delle porte vinciane.	€ 236.000,00
Manutenzione straordinaria del pontile di Musestre in comune di Quarto d'Altino sul fiume Sile	€ 20.000,00
Interventi di manutenzione della Conca di Intestadura e della Conca di Portegrandi, per la messa in sicurezza dell'area delle conche mediante realizzazione di recinzioni e parapetti, spostamento centraline idrauliche e potenziamento dell'impianto di illuminazione	€ 0,00
Sistemazione ed ampliamento dell'attracco della navigazione pubblica presso il porto vecchio di Malcesine (VR) sul Lago di Garda e ripristino segnalazione diurna e lavori di manutenzione alle strutture ed attrezzature di porti vari del lago di Garda.	€ 142.500,00
Incentivi e spese per la pianificazione in applicazione dell'articolo 18 della legge 109/1994, in riferimento alle attività svolte dalla Direzione Mobilità.	€ 1.500,00
Totale complessivo	€ 400.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3946 del 22 dicembre 2009

**Service tecnico per la gestione della banca dati degli Ispettorati di Porto di Venezia, Verona e Rovigo per le navi "Uso Privato" e navi "Minori e Galleggianti".**

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di affidare alla Società Sistemi Territoriali Spa (P. Iva 03075600274 - C.F. 06070650582) un service tecnico relativo alla gestione della banca dati degli Ispettorati di Porto di Venezia, Verona e Rovigo per le navi "Uso Privato" e navi "Minori e Galleggianti", così come dettagliatamente descritto nell'allegato schema di convenzione (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare lo schema di Convenzione (Allegato A) regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e la Società Sistemi Territoriali Spa in ordine al service tecnico di cui al punto 1), nonché le relative modalità di svolgimento, che verrà stipulato presumibilmente entro il 31/12/2009;

3) di incaricare l'Ing. Bruno Carli, Dirigente della Direzione Mobilità, alla stipula della Convenzione regolante i rapporti tra Regione Veneto e Sistemi Territoriali Spa;

4) di stabilire in € 59.250,00 (cinquantanovemiladuecentocinquanta/00), oltre I.V.A., il compenso da corrispondere alla Società Sistemi Territoriali Spa, per lo svolgimento delle attività oggetto del service tecnico di cui al presente provvedimento per il periodo di mesi nove a partire dalla data della sottoscrizione della Convenzione;

5) di impegnare la somma di € 71.100,00 (settantunomilacentocinquanta/00) sul capitolo 100577 "Spese per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ispettorato di Porto" del Bilancio di previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

7) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3947 del 22 dicembre 2009

**Marina Passatempo Srl - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Z.T.O. D10-D11. Porto Turistico Marina Passatempo - Comune di localizzazione: Porto Viro (RO) - Comune interessato: Rosolina (RO). Procedura di VIA ai sensi del D.lgs n. 4/2008. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale.**

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 269 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 2.12.2009, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di Porto Turistico Marina Passatempo - Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata Z.T.O. D10-D11, presentato dalla Ditta Marina Pasatempo Srl;

2. di esprimere, ai sensi del D. Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto secondo le prescrizioni di cui al parere n. 269 del 2.12.2009, allegato A, al presente provvedimento;

3. di comunicare il presente provvedimento alla Direzione

regionale Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità per gli adempimenti previsti dall'art 6 della Direttiva 92/43/Cee "Habitat";

4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Marina Passatempo Srl con sede in via Cieco Grotto n.18 - 45014 Porto Viro (RO), alla Provincia di Rovigo, al Comune di Porto Viro e Rosolina (RO), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Rovigo, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Verona;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 1, comma 1 lett. c) della legge regionale n. 14/1989;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del Dpr 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3948 del 22 dicembre 2009

**Dgr 3260 del 15 novembre 2002 - Delegazione amministrativa delle funzioni di gestione e manutenzione dei beni del demanio idrico afferenti la rete idrografica minore ai Consorzi di Bonifica. Definizione della rete idraulica minore in gestione al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, ora Comprensorio 4 - Alta Pianura Veneta.**

[Demanio e patrimonio]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare, secondo quanto esposto in premessa, l'elenco dei corsi d'acqua Allegato A e della relativa cartografia, Allegato B al presente provvedimento, da affidare in regime di delegazione amministrativa al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, ora facente parte del Comprensorio 4 - Alta Pianura Veneta, che modifica, parzialmente, quanto a suo tempo disposto in sede di applicazione della Lr 9/1983, coinvolgendo la rete idraulica montana o in zona soggetta a vincolo idrogeologico.

Allegati (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3949 del 22 dicembre 2009

**Approvazione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 es. m. e i. dell'Aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani di Belluno. (Del. C. R. n. 64 del 22 novembre 2004).**

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di prendere atto del parere n. 668 reso dalla Settima Commissione consiliare nella seduta del 23 settembre 2009.

2. Di approvare, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della L. r. n. 3/2000 s. m. i. e sulla base delle motivazioni espresse in premessa, il documento trasmesso dall'Amministrazione provinciale di Belluno e denominato: "Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani - Aggiornamento 2006 (Rev. 12/07)".

3. Di invitare, per le motivazioni riportate in premessa, l'Amministrazione provinciale di Belluno ad attivare, da subito, tutte le iniziative possibili al fine di individuare soluzioni alternative alla riapertura della discarica di Belluno Cordele.

4. Di affidare alla competente Direzione Tutela Ambiente l'incarico di aggiornare il vigente Piano regionale di Gestione dei rifiuti urbani sulla base delle varianti approvate con il presente provvedimento.

5. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico della Regione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3950 del 22 dicembre 2009

**Erogazione di contributi per far fronte a Fenomeni Occasionali di Inquinamento. Lr n. 3/2000 e successive modifiche. Anno 2009. Comuni di: Campodarsego (PD), Megliadino San Fidenzio (PD), Montagnana (PD), Badia Polesine (RO), Lendinara (RO), Carbonera (TV), Ceggia (VE), Lusiana (VI), Costermano (VR), Zimella (VR). Impegno di spesa.**

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1) di individuare i seguenti soggetti quali beneficiari di finanziamenti nella corrente annualità finalizzati ad interventi per la Bonifica a seguito di fenomeni occasionali di inquinamento:

Soggetto Richiedente	Prov	tipo d'intervento	Importo ammesso
Comune di Badia Polesine	RO	Ripristino argini e golene in area protetta a causa di abbandono di rifiuti	472,36
Comune di Ceggia	VE	Recupero, trasporto e smaltimento di lastre in cemento amianto abbandonate da ignoti sul territorio comunale in vis Noghera all'esterno dell'ecocentro	352,51
Comune di Ceggia	VE	Recupero traversine ferroviarie in legno abbandonate da ignoti nel fossato comunale parallelo a Via Noghera	537,30
Comune di Lusiana	VI	Bonifica e inertizzazione di serbatoio interrato nella scuola elementare S. Cateriana	2.088,00
Comune di Costermano	VR	Recupero, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto abbandonato da ignoti in loc. Pertica in fraz. Albarè	3.007,50
Comune di Campodarsego	PD	Richiesta contributo per operazioni di bonifica e ripristino ambientale per abbandono rifiuti da ignoti e bonifica di una cisterna di proprietà comunale	13.800,00
Comune di Megliadino San Fidenzio	PD	Intervento di messa in sicurezza del fosso in confine con il Comune di Montagnana, in Via Frassenara lato SUD	13.256,00
Comune di Montagnana	PD	Intervento di messa in sicurezza del fosso in confine con il Comune di Megliadino San Fidenzio, in Via Frassenara	13.256,00
Comune di Lendinara	RO	manutenzione e ripristino ambientale causa abbandono di rifiuti sugli argini e golene del fiume Adige e canale "Scortico - Adigetto"	16.050,00
Comune di Carbonera	TV	Intervento di messa in sicurezza del sito ex cartiera Ecoboard località Pezzan	30.090,00
Comune di Zimella	VR	Bonifica sito inquinato a seguito di abbandono di pneumatici e successivo incendio	7.090,33
Totale			100.000,00

2) di impegnare con il presente atto la somma complessiva pari a Euro 100.000,00 sul cap. 50256 "Pronto Intervento Per Fenomeni occasionali di inquinamento Lr 16.4.1985 n. 33)" del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità, secondo il prospetto di cui al punto 1;

3) di impegnare i Comuni beneficiari all'attivazione delle procedure previste dalla parte IV titolo V del D.L.gs. 152/2006 per il recupero delle spese sostenute per la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate a favore della Regione del Veneto;

4) di fissare ai fini del saldo del contributo il 31 ottobre 2011, quale termine ultimo per la presentazione della documentazione prevista dalla Lr 27/2003 e della rendicontazione finale;

5) la documentazione da presentare ai fini dell'erogazione del contributo è la seguente:

- richiesta di erogazione del contributo;
- dichiarazione di fine lavori;
- prospetto di rendicontazione delle spese sostenute;
- fatture in copia quietanzata;

- scheda posizione anagrafica;
- scheda posizione fiscale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- fotocopia della Carta d'Identità del rappresentante giuridico.

6) il presente provvedimento va comunicato ai Comuni di cui al punto 1, e alla Direzione Ragioneria e Tributi - Servizio Rendicontazione e Monitoraggio - Sede per gli adempimenti di competenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3951 del 22 dicembre 2009

**Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Approvazione graduatoria degli interventi ammessi al Fondo di Rotazione. Impegno di spesa.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

L'Assessore regionale Renato Chisso riferisce quanto segue.

L'articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, prevede l'istituzione di un "fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati", destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro competenza, previsti dall'art. 242, della Parte IV, del D.lgs 03.04.2006, n. 152, e s.m.i.

A valere su tale fondo di rotazione possono essere concessi contributi, in conto capitale a rimborso in quote annuali, costanti e senza oneri per gli interessati, per una durata massima di anni quindici dell'importo fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo della Legge, ammontanti a € 30.000.000,00 per l'esercizio 2009, è previsto far fronte con le risorse allocate nell'Upb U0111 "Interventi di tutela ambientale", del bilancio di previsione 2009. Le quote di rimborso saranno introitate nell'Upb E0056 "Rimborso di crediti da enti del settore pubblico" e con successivi appositi provvedimenti saranno utilizzate per alimentare il Fondo di rotazione (Upb U0111).

Le modalità e i criteri per l'erogazione, nonché la definizione delle modalità di rimborso del fondo di rotazione, sono demandati alla determinazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 20, comma 3, della Lr 1/2009.

Sulla base di quanto sopra con DgrV. 16 giugno 2009, n. 1728, la Giunta regionale ha deliberato tra l'altro quanto segue:

- di individuare nei Comuni, Province, A.T.O. del Veneto, i soggetti destinatari del Fondo di Rotazione;
- al fondo di rotazione di cui al comma 1, dell'art. 20, della Lr 1/2009, si fa fronte con le risorse disponibili al Capitolo n. 101217, del bilancio regionale per il 2009;
- le graduatorie definite a seguito dell'applicazione dei criteri di priorità stabiliti nell'Allegato A per quanto riguarda l'assegnazione dei contributi per l'anno 2009, verranno approvate con DgrV.;
- la definizione delle modalità di finanziamento avverrà con decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente;

• il Dirigente della Direzione Tutela dell'Ambiente è delegato a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, l'apposita convenzione regolante i rapporti con l'ente beneficiario del contributo.

Conseguentemente gli uffici competenti della Direzione Ambiente hanno provveduto ad individuare le modalità per "quantificare" i criteri di priorità definiti nell'ambito della succitata Dgr; a tal fine sono stati privilegiati interventi relativi a "Siti di interesse regionale" (SIR) già inseriti nel Piano regionale delle Bonifiche delle aree inquinate, adottato nel 2000, e successivamente aggiornato, nonché quelli relativi ad aree caratterizzate da elevata "vulnerabilità ambientale potenziale" definita mutuando i criteri già utilizzati nell'ambito del "Progetto Telerilevamento".

La seguente tabella, che si propone di approvare, definisce i criteri di priorità considerati ed i relativi punteggi proposti per ciascun fattore:

Criterio	Definizione del criterio di priorità	Punti
1	SIR con lavori appaltati di bonifica/messa in sicurezza operativa/permanente	3
2	SIR con progetti approvati di bonifica/messa in sicurezza operativa/permanente	2
3	Vulnerabilità ambientale:	
	a profondità falda	0÷2,5
	b litologia superficiale	0÷1,5
	c distanza da pozzi	0÷3,5
	d distanza da recettori	0÷1,0
	e distanza da abitazioni	0÷2,0
4	Aree vincolate D.lgs 42/2005	1

Entro il termine del 15 settembre 2009 (data di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo, fissata dalla DgrV. n. 1728/2009) sono state presentate alla competente Direzione Ambiente n. 27 istanze di accesso al fondo di rotazione, per un totale richiesto complessivo pari a €44.705.389,47, superiore alla disponibilità finanziarie di cui alla Lr 1/2009 che ammonta a €30.000.000,00 per l'annualità 2009.

La tabella seguente riporta l'elenco delle richieste pervenute.

N.	Prov.	Soggetto richiedente	Individuazione dell'area	Importo richiesto
1	VE	Comune di Musile di Paive	area industriale ex Cromatura Piavese	799.200,00
2	VR	Comune di Pa-strengo	scolo Fosson	97.000,00
3	TV	Provincia di Treviso	discarica II^ Categoria Tipo B "Ex Clara Ecologica", loc. Fossamerlo - Via Santa Rosa, Comune di San Vendemiano	10.740.000,00
4	PD	Comune di Este	area denominata "Ex Montedison"	3.730.000,00
5	TV	Comune di Montebelluna	discarica in Via Cerer in loc. Busta	2.217.000,00
6	VR	Comune di Verona	area sottoposta a discarica II^ Categoria - Tipo B, in loc. Ca' di David	785.400,00

N.	Prov.	Soggetto richiedente	Individuazione dell'area	Importo richiesto
7	VR	Provincia di Verona	area in loc. Ponton del Comune di S. Ambrogio di Valpolicella	320.844,80
8	BL	Comune di Feltre	ex ecopiazzola attrezzata per la produzione di compost verde, loc. Staz. Ferroviaria	82.000,00
9	BL	Comune di Ponte nelle Alpi	sito contaminato da idrocarburi in loc. Pian di Vedoja	358.131,00
10	VI	Comune di Vicenza	area ex Acciaierie Valbruna	1.920.000,00
11	VI	Comune di Vicenza	area ex Acciaierie Beltrame	2.160.000,00
12	VR	Comune di Albarredo d'Adige	area Via Rivalta	960.000,00
13	VR	Comune di Legnago	area Ex Zuccherificio - settore SUD OVEST	157.897,52
14	VE	Comune di Venezia	Ex Cave Casarin: area Parco Don Sturzo	1.998.521,29
15	VE	Comune di Venezia	Ex Cave Casarin: area Scuola Margotti	937.381,71
16	TV	Comune di Paese	Discarica "Tiretta"	7.382.471,00
17	VR	Comune di Cerea	area sita in Via San Vito - Via I Maggio	709.773,67
18	VR	Comune di Colognola ai Colli	sito di interesse regionale denominato "Bocca Scalucce"	1.000.000,00
19	VR	Comune di Illasi	sito di interesse regionale denominato "Bocca Scalucce"	1.000.000,00
20	RO	Comune di Rovigo	area contaminata lungo Via Teano	750.000,00
21	VI	Comune di Trissino	area denominata "Campo Base"	86.500,00
22	TV	Comune di Altivole	ex discarica Nojale	460.000,00
23	PD	Provincia di Padova	area Istituto "G. Marconi" in Comune di Padova	800.000,00
24	TV	Comune di Sernaglia della Battaglia	ex discarica di RSU, denominata SO, sita in loc. Masarole	53.268,48
25	VI	Comune di Torrelvicino	ex discarica comunale in Via Castello fraz. Pievebelvicino	200.000,00
26	VI	Comune di Vicenza	area ex Farmaceutica Zambon	
27	VR	Comune di Lavigano	strada in loc. Lepia	5.000.000,00
Totale RICHIESTE				44.705.389,47

Sulla base dei dati forniti dai soggetti richiedenti "pesati" applicando i criteri di priorità sopradescritti, la struttura competente è pervenuta a stilare, sulla base dell'istruttoria agli atti d'ufficio, la graduatoria riportata nell'allegato A al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante, individuando altresì gli interventi non ammissibili a seguito della carenza delle informazioni minime per una loro valutazione.

Si propone quindi di assegnare il fondo di rotazione di cui trattasi ai soggetti riportati in allegato A, per le somme ivi riportate, per un totale pari a € 29.973.149,99.

A tal proposito si evidenzia che a parità di punteggio sono state privilegiate le iniziative in grado di essere integralmente finanziate al fine di non vanificarne la realizzazione.

Sulla base di quanto sopra, a parziale modifica di quanto previsto con la precedente Dgr 1728/09, si propone pertanto di procedere direttamente ad impegnare la somma di € 29.973.149,99 sul capitolo di spesa 101217 del bilancio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei soggetti indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Per quanto riguarda le modalità di rimborso del fondo di rotazione, ogni soggetto beneficiario dovrà provvedere a restituire l'intera somma erogata di norma tramite rate annuali, costanti, per un periodo di anni quindici, a partire dal primo giorno del terzo anno dalla data di conferma dell'assegnazione del fondo.

La conferma del finanziamento avverrà con decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente, che è delegato a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, la convenzione con i soggetti beneficiari sulla base dello schema tipo già approvato con la DgrV. 1728/2009; tale Decreto specificcherà inoltre le modalità complessive per la restituzione delle somme assegnate.

Da ultimo si rileva che le istanze riportate in allegato A, ammissibili al Fondo di Rotazione ma non beneficiarie a causa dell'esaurimento delle somme a disposizione per l'annualità 2009, potranno essere oggetto di finanziamento non appena si renderanno disponibili le risorse economiche a ciò necessarie.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 3.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 242, come modificato dal D.lgs 29.01.2008, n.4;

Vista la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, commi 1 e 2;

Vista la DgrV. 16 giugno 2009, n.1728;

#### delibera

1. Di approvare i criteri e i relativi punteggi proposti e riportati in premessa, per la formazione della graduatoria di ammissibilità al Fondo di Rotazione.

2. Di approvare la graduatoria delle istanze, conseguentemente all'applicazione dei criteri di cui al punto 1, ammesse al finanziamento dei contributi di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 20, comma 1, della Lr 12.01.2009, n. 1, riportata nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

3. Di impegnare la somma di € 29.973.149,99 sul capitolo di spesa 101217 del bilancio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei soggetti indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

4. Di accertare la somma di € 29.973.149,99, quale recupero delle anticipazioni finanziarie concesse, al capitolo di entrata 100431 del bilancio 2009.

5. Di stabilire che le modalità di rimborso del fondo di rotazione dovrà di norma avvenire mediante rate annuali, costanti, per un periodo di anni quindici, a partire dal primo giorno del terzo anno dalla data di conferma dell'assegnazione del fondo tramite decreto di cui al successivo punto 5.

6. Di stabilire che la conferma del finanziamento, l'individuazione delle modalità complessive per la restituzione delle somme assegnate, la conferma del relativo credito già accertato al punto 4, nonché l'eventuale revoca del finanziamento nel caso della non corretta restituzione dei contributi, avverranno con decreto del Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente, che è delegato altresì a sottoscrivere, per conto della Regione del Veneto, la convenzione con i soggetti beneficiari sulla base dello schema tipo già approvato con la DgrV. 1728/2009.

(segue allegato)

## FONDO DI ROTAZIONE: Punteggio finale Interventi ammissibili

N.	Prov	Richiedente	Sito	Importo richiesto	SIR Lavori appaltati (S/NO)	SIR con progetti approvati (S/NO)	Vincolo D.lgs 42/2005 (S/NO)	Vulnerabilità					Punteggio	Importo finanziato
								1	2	3	4	5		
1	VE	Comune di Musile di Paive	area industriale ex Cromatura Piavese	799.200,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,50	2,00	1,00	1,50	8,50	799.200,00
2	VR	Comune di Pastrengo	scolo Fosson	97.000,00	0,00	0,00		2,50	1,50	2,50	1,00	0,00	7,50	97.000,00
3	PD	Comune di Este	area denominata "Ex Montedison"	3.730.000,00	0,00	2,00		2,50	1,00	0,00	0,00	2,00	7,50	3.730.000,00
4	TV	Provincia di Treviso	discarica II^ cat. Tipo B "Ex Clara Ecologica", loc. Fossamerlo - Via Santa Rosa, Comune di San Vendemiano	10.740.000,00	0,00	0,00		2,50	1,00	1,00	1,00	1,50	7,00	10.740.000,00
5	TV	Comune di Montebelluna	discarica in Via Cerer in loc. Busta	2.217.000,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,50	2,00		1,00	6,50	2.217.000,00
6	VR	Comune di Verona	area sottoposta a discarica II^ cat. - Tipo B, in loc. Cà di David	785.400,00	0,00	2,00		2,00	1,00	0,00		1,50	6,50	785.400,00
7	VR	Provincia di Verona	area in loc. Ponton del Comune di S. Ambrogio di Valpolicella	320.844,80	0,00	0,00	1,00	2,50	1,50		1,00	0,50	6,50	320.844,80
8	BL	Comune di Feltre	ex ecopiazzola attrezzata per la produzione di compost verde, loc. Staz. Ferroviaria	82.000,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,50	0,00	0,50	1,50	6,00	82.000,00
9	BL	Comune di Ponte nelle Alpi	sito contaminato da idrocarburi in loc. Pian di Vedoja	358.131,00	0,00	0,00	1,00	2,50	1,50	0,00	1,00	0,00	6,00	358.131,00
10	VI	Comune di Vicenza	area ex Acciaierie Valbruna	1.920.000,00	0,00	0,00		2,50	0,50		1,00	2,00	6,00	1.920.000,00
11	VI	Comune di Vicenza	area ex Acciaierie Beltrame	2.160.000,00	0,00	0,00		2,50	0,50		1,00	2,00	6,00	2.160.000,00
12	VR	Comune di Albaredo d'Adige	area Via Rivalta	960.000,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	960.000,00
13	VR	Comune di Legnago	area Ex Zuccherificio - settore SUD OVEST	157.897,52	0,00	0,00		2,50	1,50			2,00	6,00	157.897,52

14	VE	Comune di Venezia	Ex Cave Casarin: area Parco Don Sturzo	1.998.521,29	0,00	0,00	2,50	0,50			2,00	5,00	1.998.521,29	
15	VE	Comune di Venezia	Ex Cave Casarin: area Scuola Margotti	937.381,71	0,00	0,00	2,50	0,50			2,00	5,00	937.381,71	
16	VR	Comune di Cerea	area sita in Via San Vito - Via 1° Maggio	709.773,67	0,00	0,00	2,00	0,50				3,50	709.773,67	
17	VR	Comune di Colognola ai Colli	sito di interesse regionale denominato "Bocca Scalucce"	1.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1,50		1,00		3,50	1.000.000,00	
18	VR	Comune di Illasi	sito di interesse regionale denominato "Bocca Scalucce"	1.000.000,00	0,00	0,00	1,00	1,50		1,00		3,50	1.000.000,00	
19	TV	Comune di Paese	discarica "Tiretta"	7.382.471,00	0,00	0,00	1,50	1,50			0,50	3,50		
20	RO	Comune di Rovigo	area contaminata lungo Via Teano	750.000,00	0,00	0,00	2,50	0,50			0,00	3,00		
21	VI	Comune di Trissino	area denominata "Campo Base"	86.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00		
22	TV	Comune di Altivole	ex discarica Nojale	460.000,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	2,50		
23	PD	Provincia di Padova	area Istituto "G. Marconi" in Comune di Padova	800.000,00	0,00	0,00					2,00	2,00		
24	TV	Comune di Sernaglia della Battaglia	ex discarica di RSU, denominata SO, sita in loc. Masarole	53.268,48	0,00	0,00	0,50	1,50	0,00	0,00		2,00		
25	VI	Comune di Torrebelvicino	ex discarica comunale in Via Castello fraz. Pievebelvicino	200.000,00	Sito non ancora caratterizzato, inserito nel progetto "valutazione dei rischi di aree degradate per presenza di rifiuti in Provincia di Vicenza". Somma stimata per intervento di prelievo, analisi trasporto, trattamento per bonifica"									0,00

FONDO DI ROTAZIONE: Interventi non ammissibili

N.	Prov	Richiedente	Sito	Importo richiesto	SIR Lavori appaltati (S/NO)	SIR con progetti approvati (S/NO)	Vincolo D.lgs 42/2005 (S/NO)	Vulnerabilità					Punteggio	NOTE
								1	2	3	4	5		
26	VI	Comune di Vicenza	area ex Farmaceutica Zambon									0,00	non precisato l'importo richiesto	
27	VR	Comune di Lavagno	strada in loc. Lepia	5.000.000,00								0,00	documentazione insufficiente	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3952  
del 22 dicembre 2009

**Variatione al bilancio di previsione 2009 ai sensi degli articoli 9, 18 e 22 della Lr 29/11/2001, n. 39 e ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 12/01/2009, n. 2. (Provvedimento di variazione n. 101) // competenza e cassa.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2009 la variazione secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

3. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

## Allegato A

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 003400</b>	SPESE PER CELEBRAZIONI PUBBLICHE, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE, MANIFESTAZIONI NAZIONALI, FIERE, MOSTRE, RASSEGNE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E CONGRESSI COMPRESSE LE SPESE PER PROVVISORIA DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER DETTE MANIFESTAZIONI (L.R. 09/06/1975, N. 70 - L.R. 08/09/1978, N. 49 - ART.27, L.R. 31/01/1983, N. 8)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0010</b>	CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	SEGRETERIA REGIONALE CULTURA				
<b>Cap. 003464</b>	SPESE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES (L.R. 06/09/1996, N. 30)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0023</b>	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SEDE DI BRUXELLES				
<b>Cap. 005022</b>	SPESE DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RECLUTAMENTO DEL PERSONALE REGIONALE (ARTT.46,128,129,130,131, L.R. 10/06/1991, N. 12)	-170.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0018</b>	GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE UMANE				
<b>Cap. 005030</b>	SPESE PER DIVISE AL PERSONALE (L.R. 10/06/1991, N. 12)	0,00	-1.459,06	0,00	0,00
<b>Upb: U0018</b>	GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE AFFARI GENERALI				
<b>Cap. 005140</b>	SPESE PER ACQUISTO LIBRI, RIVISTE ED ALTRE PUBBLICAZIONI	0,00	-0,42	0,00	0,00
<b>Upb: U0023</b>	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO				
<b>Cap. 005188</b>	CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO A CARICO DELLA REGIONE (ART.2, C.26,29, L. 08/08/1995, N. 335)	0,00	-13.300,12	0,00	0,00
<b>Upb: U0023</b>	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 005210</b>	SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE REGIONALI NON TRIBUTARIE E PER I PROGRAMMI DI EVOLUZIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ GESTIONALI REGIONALI IN MATERIA CONTABILE-TRIBUTARIA-FISCALE	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0023</b>	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 007010</b>	SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART.184, L.R. 10/06/1991, N. 12)	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0029</b>	ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	CAPITOLI COGESTITI				
<b>Cap. 011513</b>	CONCORSO NEGLI INTERESSI CON ABBUONO DI QUOTA PARTE DEL CAPITALE, SUI PRESTITI DI ESERCIZIO (ART.1, C.2, LETT.B, L. 15/01/1981, N. 590 - ART.3, C.2, LETT. C), L. 14/02/1992, N. 185 - ART. 16, D.LGS 29/03/2004, N. 102)	0,00	-2.499,97	0,00	0,00
<b>Upb: U0048</b>	CONTRIBUTI IN ANNUALITÀ PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI				
<b>Cap. 045324</b>	CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART.3, L. 24/03/1989, N. 122)	-315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0136</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITÀ REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
<b>Cap. 045788</b>	FINANZIAMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (L. 26/02/1992, N. 211 - ART. 27, L. R. 30/01/2004, N. 1)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0133</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 053735</b>	INIZIATIVE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 10, L.R. 27/11/1984, N. 58 - ART.108, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART.104, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	-3.476,37	0,00	0,00
<b>Upb: U0119</b>	RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. PROTEZIONE CIVILE				
<b>Cap. 061516</b>	INTERVENTI PER GARANTIRE LA PARITÀ SCOLASTICA A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL SISTEMA SCOLASTICO DI ISTRUZIONE (L.R. 19/01/2001, N. 1)	0,00	-5.898,31	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 071020</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N. 59 - ART. 9, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	24.750,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0173</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 080010</b>	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE (ART.17, L.R. 29/11/2001, N. 39)	-284.000,00	-284.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0187</b>	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 080020</b>	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART.18, L.R. 29/11/2001, N. 39)	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0188</b>	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 080020</b>	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE (ART.18, L.R. 29/11/2001, N. 39)	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0188</b>	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-1.423.920,90	0,00	0,00
<b>Upb: U0189</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 100014</b>	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE REGIONALE CONFERITE DALLA REGIONE AGLI ENTI LOCALI ED ALLE ULSS IN MATERIA DI INVALIDI CIVILI E GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (ART.133, C.3, LETT. E), L.R. 13/04/2001, N. 11 - L.R. 20/11/2003, N. 33)	0,00	56.999,81	0,00	0,00
<b>Upb: U0152</b>	SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 100016</b>	FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI I (ART.133, C.3, LETT.A), L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	2.499,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0157</b>	ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 100155</b>	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA EUROPEA "NATURA 2000" (D.P.R. 08/09/1997, N. 357)	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0085</b>	STUDI, RICERCHE ED INDAGINI AL SERVIZIO DEL TERRITORIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI				
<b>Cap. 100171</b>	ISTRUZIONE SCOLASTICA: FUNZIONI DELLA REGIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO (L.R. 13/04/2001, N. 11)	535.737,66	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 100235</b>	FONDO NAZIONALE PER GLI ASILI NIDO - INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEGLI ASILI NIDO E DEI NIDI AZIENDALI (ART.70, L. 28/12/2001, N. 448)	0,00	945.487,82	0,00	0,00
<b>Upb: U0150</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100346</b>	COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI AI FINI ISTITUZIONALI (ARTT. 25, 26, L.R. 04/02/1980, N. 6)	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0025</b>	BENI E OPERE IMMOBILIARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
<b>Cap. 100414</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTUALITÀ SOCIO-SANITARIE IN MATERIA DI DIPENDENZA DA SOSTANZE D'ABUSO (ART.127, D.P.R. 09/10/1990, N. 309 - ART.18, L.R. 03/02/1996, N. 5)	0,00	533.659,49	0,00	0,00
<b>Upb: U0155</b>	SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 100556</b>	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA RETE NATURA 2000 (D.P.R. 08/09/1997, N. 357)	0,00	34.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0087</b>	INTERVENTI PER L'ASSETTO TERRITORIALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI				
<b>Cap. 100604</b>	CONTRIBUTI REGIONALI PER LE SPESE DI TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICO (ART. 30, COMMA 1, LETT. B, L.R. 25/02/2005, N. 9)	0,00	-623,54	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 100622</b>	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI PRIVATE PER L'ADATTAMENTO E LA SISTEMAZIONE DI EDIFICI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (L.R. 24/12/1999, N. 59)	0,00	-24.750,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0173</b>	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER L'ISTRUZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100625</b>	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15/01/1985, N. 6 - L.R. 01/02/1995, N. 6, ART. 37)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0171</b>	EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE BENI CULTURALI				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100628</b>	INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA PUBBLICA (ARTT. 89, 94, D.LGS 31/03/1998, N. 112)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0211</b>	INTERVENTI INDISTINTI DI EDILIZIA SPECIALE PUBBLICA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE LAVORI PUBBLICI				
<b>Cap. 100630</b>	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE O RECUPERO SU BENI IMMOBILI, DEMANIALI O PATRIMONIALI NONCHE' SU LOCALI ED UFFICI SEDI REGIONALI	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0025</b>	BENI E OPERE IMMOBILIARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI				
<b>Cap. 100662</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ISTRUZIONE SCOLASTICA: FUNZIONI DELLA REGIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO (L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	170.921,85	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 100838</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE UNIVERSITA' POPOLARI E DELLA TERZA ETÀ (L.R. 30/03/1995, N. 17)	0,00	-28.173,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 100848</b>	CONTRIBUTI REGIONALI PER LA SPESA D'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (ART.30, COMMA 1, LETT.A, L.R. 25/02/2005, N. 9)	-535.737,66	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 100895</b>	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ FORMATIVE INTEGRATE (L.R. 30/01/1990, N. 10 - ART. 4, L. 28/03/2003, N. 53)	0,00	-164.400,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101230</b>	SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE ASSENZE PER MALATTIA (ART. 71, D.L. 25/06/2008, N. 112)	-230.000,00	-61.316,28	0,00	0,00
<b>Upb: U0018</b>	GESTIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE UMANE				
<b>Cap. 101367</b>	PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE SPAZIO ALPINO "ALPCHECK 2" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080)	0,00	-4.500,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0129</b>	INTERVENTI STRUTTURALI NELLA LOGISTICA PER I TRASPORTI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.C. LOGISTICA				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3953 del 22 dicembre 2009

**Variazione al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29/11/2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 102) // vincolate.**

*[Bilancio e contabilità regionale]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2009 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A) e B) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari di centri di responsabilità;

2. di istituire il capitolo di entrata 100493/E "Trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche per il cofinanziamento di progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali (L. 29/03/2001, n. 135)" allocato all'EPB (E0171) "Trasferimenti in conto capitale da altre regioni e da enti delle Amministrazioni Locali", Titolo IV, e di attribuirlo alla Direzione Turismo;

3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;

4. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

## Allegato A

<b>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 000621</b>	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - QUOTA DESTINATA ALLA SANITA' (D.LGS 15/12/1997, N. 446)	416.227.353,34	416.227.353,34	0,00	0,00
<b>Upb: E0001</b>	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
<b>Centro di Responsabilit�:</b>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE				
<b>Cap. 000622</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D.LGS 15/12/1997, N. 446 - ARTT.3, 5, D.LGS 18/02/2000, N. 56 - ART. 1, C. 349, LEGGE 30/12/2004, N. 311)	21.235.000,00	21.235.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0007</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE				
<b>Centro di Responsabilit�:</b>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE				
<b>Cap. 000626</b>	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL' I.V.A. AL NETTO DEL CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE - QUOTA DESTINATA ALLA SANITA' (ART.2, 5 D.LGS 18/02/2000 N. 56 - ART.4, D.L. 18/09/2001, N. 347 - D.P.C.M. 17/05/2001 - D.P.C.M. 17/05/2001)	-373.386.766,47	-373.386.766,47	0,00	0,00
<b>Upb: E0009</b>	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL GETTITO DELL'IVA				
<b>Centro di Responsabilit�:</b>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE				
<b>Cap. 001410</b>	ASSEGNAZIONE DEL FONDO D'INTERVENTO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO (ART.16, C.4, L. 02/12/1991, N. 390 - ART.1, C.89, L. 23/12/1996, N. 662)	592.972,11	592.972,11	0,00	0,00
<b>Upb: E0015</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
<b>Centro di Responsabilit�:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 001603</b>	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO (ART.8, L. 14/08/1991, N. 281)	293.622,42	293.622,42	0,00	0,00
<b>Upb: E0017</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
<b>Centro di Responsabilit�:</b>	U.P. SANITA' ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE				

<b>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 002321</b>	ASSEGNAZIONE STATALE PER FINANZIARE LE MISURE PER LA LOTTA CONTRO L'AFTA EPIZOOTICA ED ALTRE MALATTIE EPIZOOTICHE DEGLI ANIMALI (L. 02/06/1988, N. 218)	1.008.343,00	1.008.343,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0017</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE				
<b>Cap. 004021</b>	QUOTA FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (L. 23/12/1978, N. 833 - D.LGS 30/12/1992, N. 502 - D.LGS 30/06/1993, N. 270)	5.261.760,00	5.261.760,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0016</b>	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DELLE VENEZIE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE				
<b>Cap. 009713</b>	ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N. 112)	-2.044.069.226,31	-2.044.069.226,31	0,00	0,00
<b>Upb: E0146</b>	PARTITE DI GIRO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 100381</b>	ASSEGNAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, COMMA 1250 E 1251, L. 27/12/2006, N. 296)	1.819.210,57	1.819.210,57	0,00	0,00
<b>Upb: E0102</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SOCIALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				

<b>STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 100491(CNI)</b>	ASSEGNAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRENOTAZIONE ON LINE (CUP ON LINE)" (CONV. DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE (DIT) E REGIONE VENETO DEL 15/03/2006)	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0017</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER I SERVIZI SANITARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE				
<b>Cap. 100492 (CNI)</b>	ASSEGNAZIONE DALLA U.E. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "KNOWLEDGE AND EXCELLENCE IN EUROPEAN NANOTECHNOLOGY-REGIONS (KEEN-REGIONS)" (CONTRATTO DEL 24/07/2009, N. 229514)	969.999,96	969.999,96	0,00	0,00
<b>Upb: E0032</b>	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI PER PROGRAMMI COMUNITARI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE				
<b>Cap. 100493 (CNI)</b>	TRASFERIMENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI INTERREGIONALI DI SVILUPPO DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI (L. 29/03/2001, N. 135)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: E0171</b>	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ALTRE REGIONI E DA ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE TURISMO				
<b>SALDO ENTRATA</b>		<b>-1.969.107.731,38</b>	<b>-1.969.107.731,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Allegato B

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 060083</b>	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE (L. 23/12/1978, N. 833 - D.LGS 30/12/1992, N. 502 - D.LGS 30/06/1993, N. 270)	5.261.760,00	5.261.760,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0140</b>	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE				
<b>Cap. 071203</b>	CONCESSIONE DI PRESTITI D'ONORE E BORSE DI STUDIO A STUDENTI UNIVERSITARI - SOMMA FINANZIATA CON L'APPOSITO FONDO DI INTERVENTO INTEGRATIVO (ART.16, L. 02/12/1991, N. 390)	592.972,11	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0172</b>	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE ISTRUZIONE				
<b>Cap. 080030</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	3.352.182,68	0,00	0,00
<b>Upb: U0189</b>	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 089013</b>	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (D.LGS 18/02/2000, N. 56 - D.M. 21/02/2001 - ART. 1, C. 796, LETT. D), L. 27/12/2006, N. 296 - ART. 77 QUATER, D.L. 25/06/2008, N. 112)	-2.044.069.226,31	-2.044.069.226,31	0,00	0,00
<b>Upb: 89013</b>	RESTITUZIONE DELLE ANTICIPAZIONI MENSILI DA PARTE DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
<b>Cap. 100397</b>	INDENNITÀ PER L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI INFETTI DA MALATTIE EPIZOOTICHE (ART. 3, C. 2, L. 02/06/1988, N. 218)	1.008.343,00	1.008.343,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0033</b>	LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLA FAUNA AGRICOLA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE				
<b>Cap. 100877</b>	INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO (ART. 8, L. 14/08/1991, N. 281)	293.622,42	293.622,42	0,00	0,00
<b>Upb: U0145</b>	PATRIMONIO SANITARIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	U.P. SANITÀ ANIMALE E IGIENE ALIMENTARE				

<b>STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA</b>		<b>2009</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
		<b>COMPETENZA</b>	<b>CASSA</b>	<b>COMPETENZA</b>	<b>COMPETENZA</b>
<b>Cap. 101141</b>	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA (ART. 1, COMMA 1250 E 1251, L. 27/12/2006, N. 296)	1.819.210,57	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0148</b>	SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SERVIZI SOCIALI				
<b>Cap. 101177</b>	QUOTA DEL FABBISOGNO DI PARTE CORRENTE PER L'EROGAZIONE DEI LEA DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO (ART. 51, L. 23/12/1978, N. 833 - ART. 12, C. 5, D.LGS 30/12/1992, N. 502)	64.075.586,87	64.075.586,87	0,00	0,00
<b>Upb: U0140</b>	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE				
<b>Cap. 101429(CNI)</b>	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PRENOTAZIONE ON LINE (CUP ON LINE)" (CONV. DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE E REGIONE VENETO DEL 15/03/2006)	940.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Upb: U0140</b>	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE				
<b>Cap. 101430 (CNI)</b>	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COMUNITARIO "KNOWLEDGE AND EXCELLENCE IN EUROPEAN NANOTECHNOLOGY-REGIONS (KEEN-REGIONS)" (CONTRATTO DEL 24/07/2009, N. 229514)	969.999,96	969.999,96	0,00	0,00
<b>Upb: U0227</b>	ATTIVITA' A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE				
<b>Centro di Responsabilità:</b>	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE				
<b>SALDO USCITA</b>		<b>-1.969.107.731,38</b>	<b>-1.969.107.731,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3954 del 22 dicembre 2009

**Controllo delle attività di pesca nelle acque interne e marittime interne. Corpo Forestale dello Stato. Attivazione intervento (art.5 D. Lgs. 154/2004).**

*[Caccia e pesca]*

La Giunta Regionale

*(omissis)*

delibera

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) è autorizzata la concessione, a beneficio del Comando Regionale per il Veneto del Corpo Forestale dello Stato, di un contributo regionale pari ad un massimo di Euro 71.620,00= per la copertura degli oneri relativi all'iniziativa progettuale oggetto del presente provvedimento in materia di controllo delle attività di pesca nelle acque interne e marittime interne nel Delta del Po;

3) competono all'Unità di Progetto Caccia e Pesca:

1) l'assistenza all'Assessorato Regionale alla Pesca ai fini della formalizzazione di un accordo operativo preliminare tra Regione, Provincia di Rovigo, Comando Regionale per il Veneto e Comando Provinciale di Rovigo del Corpo Forestale dello Stato volto a massimizzare le ricadute positive attese dall'iniziativa oggetto del presente provvedimento;

2) la preventiva acquisizione, da parte del Comando Regionale per il Veneto del Corpo Forestale dello Stato, di una formale attestazione in ordine alle procedure di trasferimento al proprio Comando Provinciale di Rovigo del contributo regionale autorizzato;

3) la successiva assunzione del pertinente impegno contabile, per un importo massimo pari ad Euro 71.620,00=, a valere sul capitolo n.100673 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2010 ad avvenuta approvazione del medesimo;

4) la liquidazione del contributo, nei limiti del massimale autorizzato, sulla base di idonea rendicontazione delle spese sostenute, da predisporre a cura del Comando Regionale per il Veneto del Corpo Forestale dello Stato che è beneficiario diretto del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3956 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a costituirsi in giudizio nel procedimento avanti il Tribunale di Treviso in relazione all'atto di citazione per chiamata di terzo, notificato da Emerald Spa.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3957 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti il Tar Veneto promosso dal Comune di Asolo contro la Regione Veneto ed altri, per l'annullamento della deliberazione**

**della Giunta regionale n. 2589 del 15.9.2009. Ratifica Dpgr n. 266 del 14.12.2009.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3958 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Tar Lazio da Brusio di Cortellazzo Mauro e C. Sas contro la Regione del Veneto per l'annullamento del rapporto di valutazione della pratica Ismea n. 87V/378 (terreni siti in agro di Cona - procedura A1 acquisto e assegnazione terreni) della Direzione Produzioni Agroalimentari. Ratifica Dpgr n. 261 del 9.12.2009.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3959 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a promuovere domanda di ammissione al passivo avanti il Tribunale di Verona nei confronti della società "G.T. Inerti Sas."**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3960 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 109 del 15.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3961 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 110 del 22.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3962 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 111 del 22.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3963 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a proporre impugnazione avanti alla**

**Commissione Tributaria regionale di Venezia, avverso la sentenza n. 114 del 22.12.2008 dalla Commissione Tributaria provinciale di Venezia.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3964 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia - sez. lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Venezia - sez. lavoro n. 928 del 21.10.2009, notificata in data 9.11.2009. Ratifica del Dpgr n. 256 del 2.12.2009.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3965 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a proporre opposizione ad atto di precetto della società Computeroffice Srl avanti il Tribunale di Venezia.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3966 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso promosso da Menegazzo Dino c/ Regione del Veneto e Comune di Castelfranco per l'annullamento, tra l'altro, della DgrV n. 4035 del 10.12.2004 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante generale al Prg del Comune di Castelfranco Veneto e contestuale revoca della Dgr n. 4174 del 22.12.2004.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3967 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti alla Commissione Tributaria regionale di Venezia - sezione distaccata di Verona - proposto da Faccio Alessandro contro la Regione del Veneto, per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Verona n. 11/1/09 del 23 gennaio 2009.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3968 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Comune di Rovigo c/ Regione Veneto ed altri. Ratifica del Dpgr n. 263 del 10.12.2009.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3969 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 2240/09 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sezione lavoro in materia di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3970 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione ad intervenire ad adiuvandum nel ricorso avanti la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto - proposto da Trizio Eugenio c/ Inpdap e Regione del Veneto per la dichiarazione, tra l'altro, di inapplicabilità del criterio della "media ponderata" nella determinazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3971 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione ad intervenire ad adiuvandum nel ricorso avanti la Corte dei Conti - Sezione regionale Pensioni civili - proposto da Dall'Asta Paolo c/ I.n.p.d.a.p. notiziando la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra l'altro del rigetto del Comitato di Vigilanza dell'I.n.p.d.a.p. sul ricorso gerarchico proposto dal ricorrente.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3972 del 22 dicembre 2009

**Autorizzazione alla costituzione avanti il Tar per il Veneto nel giudizio promosso da Venturelli Giovanni e altri c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento della Dgr n. 1069 del 6.5.2008 che ha accolto l'opposizione del Comune di Lazise al parere del Dirigente regionale Urbanistica 27.02.2007 di approvazione della variante al Prg del Comune ai sensi dell'art. 50 Lr 61/1985. Ratifica Dpgr n. 264 del 11.12.2009.**

*[Affari legali e contenzioso]*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3973 del 22 dicembre 2009

**"Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro": approvazione programma di iniziative a favore dei veneti nel mondo anno 2010. Lr 2/2003.**

*[Emigrazione e immigrazione]*

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi dell'art. 14 della Lr 9 gennaio 2003, n. 2, il Programma 2010 degli interventi regionali a favore dei Veneti nel Mondo e delle agevolazioni per il loro rientro, così come definito nel testo allegato (Allegato A), quale parte integrante del presente provvedimento;

2) Di provvedere con successivi atti all'approvazione delle attività previste da ciascuna area del presente programma e alla conseguente definizione di spesa sulla base delle disponibilità del bilancio di previsione regionale 2010.

### Allegato A

Lr 9 gennaio 2003, n. 2  
 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo  
 e agevolazioni per il loro rientro”

Programma 2010

#### Premessa

Ai sensi dell'art.14 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 si definiscono con il presente programma i criteri generali, gli obiettivi e le modalità di intervento per l'anno 2010 a favore dei veneti che risiedono all'estero, dei loro discendenti fino alla terza generazione e di coloro che emigrati o discendenti di emigrati fino alla terza generazione, intendano stabilirsi nel territorio regionale.

Questo programma viene approvato sulla base delle linee indicate dal Consiglio regionale con deliberazione n. 76 del 28.10.2008, di approvazione del piano triennale 2007-2009 degli interventi regionali per i veneti nel mondo, la cui validità è prorogata dalla stessa deliberazione fino ad approvazione del successivo piano triennale che la Giunta regionale peraltro ha già approvato e sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della Lr 2/2003 sul presente programma è stato acquisito positivo parere da parte della Consulta regionale dei veneti nel mondo in data 24.11.2009.

La prassi ormai consolidata di limitare l'operatività contabile delle varie strutture regionali ai primi giorni del mese di novembre di ciascun anno allo scopo di assicurare agli uffici regionali responsabili del Bilancio e della Ragioneria tempi sufficienti per procedere ai conseguenti atti di impegno e di liquidazione nel rispetto delle direttive contenute nel Patto di stabilità, suggerisce l'opportunità di una maggiore tempestività rispetto al passato nell'approvazione di questo programma allo scopo di assicurare a tutte le entità venete sparse nel mondo tempi sufficienti per le loro programmazioni e proposizioni progettuali alla Giunta regionale onde assicurare la positiva continuità operativa che ha caratterizzato il lavoro degli ultimi anni.

In collegamento alle suesposte considerazioni appare opportuno prevedere per l'anno 2010, a parziale modifica a quanto previsto dalla Dgr 2785 del 22.9.2009, che le scadenze per la presentazione di proposte progettuali da parte degli aventi titolo ai sensi della L.R.2/2003, finalizzate alla richiesta di finanziamenti regionali, siano fissate rispettivamente al 15 febbraio e al 15 settembre 2010.

Si descrivono di seguito le aree prioritarie di intervento per

l'anno 2010 rinviando a successivi provvedimenti l'assegnazione di specifiche disponibilità finanziarie per ciascuna area in relazione all'entità dei finanziamenti che saranno previsti dal bilancio di previsione 2010.

#### Aree di intervento

##### 1. Area partecipazione e associazionismo

Consulta dei Veneti nel mondo	La Consulta dei veneti nel mondo sarà convocata a Rovigo nel prossimo autunno. In occasione della convocazione della Consulta saranno programmati corsi di formazione per i consultori, per i dirigenti delle Associazioni venete e dei Comitati e federazioni venete all'estero
Meeting coordinamento giovani veneti e giovani oriundi veneti	Il meeting del coordinamento tra giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero (età 18-39 anni) sarà organizzato all'inizio della prossima estate in una località all'estero sulla base delle indicazioni che emergeranno dalle associazioni regionali e dai Comitati-Federazioni di associazioni venete all'estero di cui all'art. 18 della L.R.2/2003, avrà la durata di una settimana e vedrà la presenza dei rappresentanti delle associazioni venete di emigrazione e dei Comitati e federazioni di associazioni venete all'estero iscritti rispettivamente ai registri di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 18 della L.R.2/2003.
Festa dell'emigrante	La festa dei veneti nel mondo sarà organizzata a Motta di Livenza, Treviso, nell'ultima domenica di agosto 2010, nei modi previsti dalla Lr 8/08, in concomitanza delle celebrazioni del 500° anniversario del locale Santuario mariano.
Sostegno all'associazionismo in veneto e all'estero	Ai Comitati e alle Federazioni venete iscritti al registro di cui all'art. 18 della L.R.2/2003, viene assicurato ai sensi e nei modi previsti dal comma 2) dell'art. 8 della Lr 21/2007 un finanziamento per le spese di gestione. Alle Associazioni venete iscritte al medesimo registro viene riconosciuto un finanziamento in termini proporzionali alle spese che le stesse sostengono per le spedizioni dei loro giornali all'estero.
Incontri con le comunità venete all'estero	Nel corso dell'anno la Giunta regionale provvederà ad assicurare la presenza di proprie delegazioni congiunte a rappresentanze di Enti locali, di Associazioni di categoria, di Istituzioni ai momenti più significativi della vita delle nostre collettività all'estero(celebrazioni, gemellaggi, anniversari, ecc)

##### 2. Area Giovani

Formazione	Sulla base delle disponibilità del bilancio saranno finanziati alcuni progetti che potranno essere proposti dalle Associazioni, Comitati e Federazioni all'estero di cui all'art. 18 della Lr 2/2003, nonché da Istituzioni e Enti locali. Si confermano i requisiti di cui devono essere in possesso i partecipanti relativi all'età (18-39 anni), alla durata del corso (minimo 150 ore in 20 giornate) e alla composizione del gruppo (minimo 10 partecipanti).
Soggiorni	Saranno finanziati soggiorni di giovani oriundi veneti residenti all'estero e di giovani veneti operanti nel territorio regionale all'interno dell'associazionismo di settore di età compresa tra 18 e 39 anni della durata minima di quindici giorni con una partecipazione da un minimo di 10 a un massimo di 20 persone. I soggiorni saranno organizzati o in veneto o in Paesi con forte presenza di collettività venete

Borse di studio	Sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra la Regione e le quattro Università del Veneto in data 12.3.2009 per l'anno 2010 si provvede a finanziare n. 10 borse di studio per giovani oriundi veneti residenti all'estero di € 10.000,00 ciascuna.
Progetto "Globalven"	Il progetto proposto dal coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti residenti all'estero, approvato dalla Giunta regionale con Dgr N. 3170 del 28.10.2008, ha avuto inizio nel corso dell'anno 2009. Nel corso del 2010 sarà assicurato se necessario, il sostegno finanziario per il suo proseguimento.
Insegnamento della storia dell'emigrazione veneta nelle scuole	Sulla base dell'esperienza sviluppatasi nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore della L.R.8/2008 relativa alla sperimentazione di un progetto promosso da alcune associazioni iscritte al registro regionale di cui alla Lr 2/2003 che hanno realizzato attività di insegnamento della storia della emigrazione veneta in alcune scuole di tre Province della Regione, con l'anno 2010 il progetto sarà esteso a tutte le Province del Veneto in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale.

### 3. Area Anziani

Soggiorni in Veneto	Per gli emigrati veneti, per i loro familiari, per gli oriundi veneti fino alla terza generazione, di età superiore ai 60 anni e in disagiate condizioni economiche, la Giunta regionale potrà sostenere programmi di soggiorno nel Veneto promossi da Enti locali e Istituzioni del Veneto, da Comitati-Federazioni e Associazioni venete iscritte all'apposito registro. I gruppi dovranno essere formati da un minimo di 10 a un massimo di 20 partecipanti e la permanenza nella Regione non potrà avere durata inferiore ai quindici giorni.
---------------------	---

### 4. Area Attività culturali in Italia e all'estero

Eventi culturali all'estero	La Giunta regionale sostiene progetti culturali promossi a favore delle nostre comunità venete all'estero da Enti locali, Istituzioni venete, Associazioni Comitati e Federazioni iscritte ai registri di cui alla L.R.2/2003, Gruppi culturali veneti. Sarà data priorità ai progetti che presentano finalità di conoscenza e studio della cultura veneta; che sono promossi o in concomitanza con eventi di interesse regionali, o in occasione di particolari e più significativi momenti della vita delle nostre collettività all'estero. I soggetti aventi titolo potranno presentare le loro proposte nei modi previsti dalla Dgr2785/09 alle scadenze indicate in premessa del presente programma.
Promozione culturale in Veneto	Nel corso del 2010 la Giunta regionale provvederà ad assicurare propri finanziamenti per la realizzazione di attività culturali nel Veneto promosse da Enti locali, Istituzioni, Associazioni venete e Comitati o Federazioni all'estero iscritte ai registri di cui alla L.R.2/2003 e Gruppi culturali veneti finalizzate allo sviluppo della conoscenza delle tradizioni venete e del fenomeno dell'emigrazione veneta. Particolare attenzione sarà posta a iniziative in grado di coinvolgere i giovani oriundi veneti residenti all'estero attivi e operanti nella promozione delle tradizioni venete.

Sostegno a Gemellaggi	L'esperienza maturata negli ultimi anni di coinvolgere le amministrazioni locali nelle iniziative promosse a favore delle collettività venete all'estero ha fatto sì che tra molte comunità venete, con particolare riferimento ai Comuni dai quali hanno avuto origine i vari movimenti migratori, sia cresciuto un progressivo interesse per conoscere i discendenti delle famiglie che hanno lasciato i vari territori della Regione e siano maturate numerose iniziative di gemellaggio e di definizione di Patti di amicizia e collaborazione. La Giunta regionale continua ad assicurare il proprio appoggio ad attività collegate a queste intese e a questi protocolli che gli Enti locali vanno a definire con i Comuni all'estero dove più numerosi sono i nostri corregionali
Acquisto materiale bibliografico e multimediale	La Giunta regionale garantisce anche per il 2010 la messa a disposizione di adeguato finanziamento per l'acquisizione di nuovo materiale bibliografico che approfondisce la conoscenza del fenomeno migratorio veneto, di gruppi di famiglie venete emigrate, di particolari esperienze in terra di emigrazione, della tradizione veneta in veneto e nelle terre di emigrazione, prodotto da esperti o da persone che l'emigrazione l'hanno vissuta. Analoga attenzione sarà posta anche all'acquisizione di materiale multimediale che tratta le stesse tematiche con le più aggiornate tecniche di produzione e di informazione. Tutto il materiale sarà messo a disposizione dei nostri corregionali all'estero.

### 5. Area informazione e ricerca

Abbonamenti	Viene confermato l'impegno ad assicurare la messa a disposizione, della collettività veneta all'estero, di un numero adeguato di abbonamenti ai periodici "Messaggero di S. Antonio Edizione per l'estero", "Quatro ciaeoe" editoriale Padova, all'Agenzia di informazione Stampa estera (AISE) Roma.
Convenzioni	Sulla scorta della positiva esperienza maturata negli ultimi anni la Giunta regionale assicura per il 2010 i finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle Convenzioni triennali in essere e provvederà, sulla base della disponibilità di bilancio, a valutare l'opportunità di rinnovare le Convenzioni che scadranno nel corso del 2010 e/o di attivarne di nuove con editori, emittenti radiofoniche e radiotelevisive e produttori di notiziari web. La suddetta attività è finalizzata a assicurare spazi per l'informazione istituzionale di interesse dei nostri corregionali all'estero in pubblicazioni e riviste già ampiamente diffuse nei 5 continenti e in particolare nei Paesi di maggiore emigrazione.
Rivista telematica "Veneti nel mondo"	Prodotta direttamente dall'Ufficio Stampa della Giunta regionale, la rivista telematica "Veneti nel mondo" matura nel 2010 il tredicesimo anno di pubblicazione. Il gradimento da parte dei nostri corregionali all'estero è dimostrato dall'altissimo numero di accessi registrato da ogni Paese del mondo. La rivista risulta essere diventata insostituibile strumento di acquisizione di notizie e informazioni sulla attività della Regione del Veneto e sul Veneto in generale da parte di radio etniche all'estero e di emittenti televisive di interesse degli italiani all'estero. La Giunta regionale sulla scorta di quanto consolidato negli anni assicura la copertura delle spese per le collaborazioni necessarie.
Ricerca	La Giunta regionale, completato il piano di ricerca previsto per il triennio 2007-2009, elaborerà un nuovo piano per il prossimo triennio, con successivo e apposito provvedimento e in collaborazione con gli Istituti di ricerca, con le Università del Veneto e le Associazioni di emigrazione.

6. Area Promozione e interscambi

Collaborazione con Unioncamere Veneto	In collaborazione con Unioncamere del Veneto la Giunta regionale assicura il proprio sostegno per iniziative finalizzate all'incontro tra imprenditori oriundi veneti residenti all'estero e imprenditori veneti allo scopo anche di verificare la possibilità di promuovere azioni ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2003.
---------------------------------------	---

7. Area Rientro

Interventi per la prima sistemazione	Agli Enti locali che provvederanno a interventi di assistenza per il rientro e per la prima sistemazione di emigrati e di oriundi veneti, fino alla terza generazione, che si stabiliscono definitivamente nel territorio regionale, la Giunta regionale assicura i rimborsi per gli interventi dagli stessi effettuati, sulla base della disponibilità dell'apposito capitolo del bilancio e nel rispetto delle direttive emanate con Dgr 2785 del 22.9.2009. Nel corso del 2010, tenuto conto delle disponibilità che saranno previste nel bilancio regionale, la Giunta regionale potrà prevedere sostegno alle Province del Veneto che provvederanno al funzionamento di sportelli informativi per i veneti o oriundi veneti che intendano lavorare nel territorio regionale.
Interventi per edilizia abitativa	I finanziamenti in conto capitale previsti ai sensi della Lr 2/2003, dall'apposito capitolo del bilancio regionale 2010 saranno assegnati agli aventi titolo che rientrano definitivamente nel territorio regionale e quantificati sulla base delle direttive di cui alla Dgr2785/09.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3988 del 22 dicembre 2009

**Fondo immobiliare etico "Veneto Casa" (DDgr 7.08.2007, n. 2541 e 6.06.2008, n. 1430). Nomina dei componenti di rappresentanza regionale nel Comitato Consultivo (art. 10 del Regolamento di gestione del Fondo).**

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le premesse del presente provvedimento e, conseguentemente, di incaricare il Dirigente della Direzione regionale per l'Edilizia Abitativa ad intraprendere tutti i procedimenti necessari per la indizione della procedura di evidenza pubblica, rivolta alla individuazione dei candidati da incaricare alla copertura di membro designato dalla Regione nel Comitato Consultivo, previsto nell'ambito del Fondo immobiliare etico "Veneto Casa";

2. di designare in via provvisoria (cioè fino alla individuazione definitiva ottenuta a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al precedente punto 1.) il Segretario regionale ai Lavori Pubblici - Ing. Mariano Carraro, quale soggetto preposto alla candidatura di componente del Comitato Consultivo del Fondo immobiliare etico "Veneto Casa", ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10,

punto 10.2 dell'attuale e vigente Regolamento, approvato dalla Banca d'Italia in data 11.12.2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3989 del 22 dicembre 2009

**Misure regionali a sostegno della politica per la casa (art. 85 - legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1) Dgr n. 3189 del 28.10.2008. Integrazione incarico conferito con Dgr n. 4134 del 30.12.2008.**

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di riconoscere ad Anci Sa srl di Rubano (PD) C.F. 02440510242 per le motivazioni di cui in premessa ad integrazione del precedente incarico affidato con Dgr n. 4134 del 30.12.2008 e successiva convenzione sottoscritta in data 15.01.2009 l'ulteriore importo di € 53.373,00 Iva esclusa;

2) di impegnare la spesa, derivante dal presente provvedimento pari ad euro 64.047,60 (IVA compresa) sul capitolo 101213 del bilancio di previsione 2009, che offre sufficiente disponibilità;

3) di autorizzare la Direzione alla stipula dell'atto aggiuntivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3990 del 22 dicembre 2009

**Riquilificazione e valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio regionale. Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Ministero della Difesa.**

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare lo schema di protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Ministero della Difesa, che si allega come parte integrante della presente deliberazione (Allegato "A");

2) di autorizzare l'Assessore alle Politiche dei Lavori pubblici e sport, Massimo Giorgetti, alla sottoscrizione del protocollo d'intesa medesimo.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3991 del 22 dicembre 2009

**Utilizzazione fondi da destinare alle finalità di cui al 3° comma, lett. c) dell'art. 25 - Legge 513/1997. Ater di Venezia.**

*[Enti regionali o a partecipazione regionale]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di autorizzare l'utilizzo di € 308.963,53 da parte dell'Ater di Venezia dei rientri ex art. 25 della Legge 512/1977 relativi agli anni 2007 - 2008 per la realizzazione degli interventi di cui al provvedimento del C.d.A. n. 136 del 12.10.2009 e riportati in premessa;

2. di rilocalizzare l'importo di € 2.029.354,48 relativo agli anni 2001 - 2003, già autorizzato con Dgr n. 324/2005 per gli interventi citati nelle premesse, di cui al C.d.A. n. 136 del 12.10.2009, in sostituzione dell'intervento mai avviato in Comune di Venezia - Località Gazzera - Asseggiano - PEI 355/1.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3992 del 22 dicembre 2009

**Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica". (Lr n. 3/03 art. 52; D.lgs n. 112/98 e Lr n. 27/03 art. 53, c. 7).**

*[Edilizia scolastica]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

- di autorizzare il Comune di Taglio di Po (RO), beneficiario di un contributo di € 625.794,22, assegnato ai sensi della Lr n. 3 del 17.01.03 art. 52 con il provvedimento della Giunta regionale n. 1770 del 16/06/09, in relazione all'ampliamento dell'ex Scuola Elementare "G.B. Stella" finalizzato all'accorpamento delle scuole elementari e materne, a destinare a pubblici uffici la scuola materna "Monumento ai Caduti" di via Alighieri, in luogo della prevista alienazione. La variazione di cui sopra sarà recepita nell'Accordo di Programma da sottoscrivere.

- di riammettere nella graduatoria di cui all'Allegato C) alla Dgr n. 2494 del 4/08/09, per le motivazioni espresse in narrativa l'istanza presentata dal Comune di Bussolengo (VR), relativa all'intervento di accorpamento della scuola materna "S. Valentino" alla scuola materna "L'Albero", mediante ampliamento della stessa, assegnando alla medesima un contributo di € 441.920,00, a fronte di un costo ammissibile per lavori pari ad € 1.104.800,00.

- di impegnare, per le finalità di cui al precedente alinea, l'importo di € 441.920,00, a valere sulla disponibilità residua del Capitolo n. 100208 "Interventi straordinari a favore del-

l'edilizia scolastica" (Upb U 0173 "Interventi infrastrutturali per l'istruzione") del corrente esercizio finanziario.

- di assegnare al Comune di Brentino Belluno (VR), ai sensi dell'art. 53, comma 7, della Lr n. 27/03, il contributo di € 660.000,00, per la realizzazione della nuova scuola materna, a fronte di un costo ammissibile per lavori pari ad € 860.000,00. Per regolare le modalità di attuazione dell'intervento sarà sottoscritta idonea convenzione conforme al modello approvato con Dgr 3965 del 16/12/08

- di impegnare, per le finalità di cui al precedente alinea, l'importo di € 660.000,00, a valere sulla disponibilità del Cap. 44021 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi in materia di edilizia pubblica artt. 89 e 94 D.lgs 31.3.98 n. 112" (Upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica").

- di delegare l'assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport alla sottoscrizione degli atti convenzionali, relativi agli interventi finanziati con il presente provvedimento, nei quali vengono stabiliti, in particolare, gli eventuali termini per l'alienazione o il riuso degli edifici che i comuni di impegnano a dismettere, nonché la data entro la quale rendicontare la spesa sostenuta.

- di incaricare la Direzione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente provvedimento secondo le modalità indicate in narrativa, nonché in conformità a quanto stabilito nella stessa Dgr n. 268 del 10/02/09.

- per quanto riguarda le verifiche a campione ai sensi delle disposizioni di cui alla Dgr n. 1029 del 18.03.2005, si rimanda a quanto stabilito con Dgr n. 2494/09.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3993 del 22 dicembre 2009

**Affidamento incarico di consulenza per la stesura di un saggio sulla pubblicazione "Architetture del Novecento nel Veneto".**

*[Consulenze e incarichi professionali]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di affidare all'arch. Tobia Scarpa, per i motivi e con le modalità di cui in premessa, l'incarico di consulenza per la stesura di un saggio riguardante le architetture del Novecento nel Veneto, giusto curriculum acquisito in atti, per un importo di € 3.000,00 (IVA ed ogni altro onere inclusi);

2. di approvare la convenzione di cui in allegato (Allegato A), con la quale vengono definite le modalità della consulenza, la durata dell'incarico, le modalità di pagamento;

3. di dar mandato al Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi di sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente e di emanare tutti atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

4. di impegnare la somma complessiva di € 3.000,00 al capitolo di spesa 7010 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità;

5. di prendere atto che i pagamenti saranno corrisposti

secondo le modalità previste dalla convenzione allegata;

6. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi della predisposizione di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione di quanto previsto dalla presente delibera;

7. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3994 del 22 dicembre 2009

**Affidamento incarico di consulenza per stesura saggio su un luogo urbano re-inventato: "Il castello di Rovigo".**  
[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di affidare agli arch. Fiorenza Ronsisvalle e Elena Lavezzo, per i motivi e con le modalità di cui in premessa, l'incarico di consulenza per la stesura di un saggio riguardante il castello di Rovigo e le aree afferenti lo stesso, giusti curricula acquisiti in atti, per un importo complessivo di € 8.000,00 così suddiviso:

- € 4.000,00.= all'Arch. Fiorenza Ronsisvalle;
- € 4.000,00.= all'Arch. Elena Lavezzo;

2. di approvare la convenzione di cui in allegato (Allegato A), con la quale vengono definite le modalità della consulenza, la durata dell'incarico, le modalità di pagamento, che sarà presumibilmente firmata entro il 31.12.2009;

3. di dar mandato al Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi di sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente e di emanare tutti atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

4. di prendere atto:

- che l'indizione della trattativa privata, per stampa del libro sul castello di Rovigo è stata promossa con decreto del Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, per un importo complessivo pari ad € 11.000,00.= (onnicomprensivo);
- che l'elenco delle ditte invitate, in possesso dei requisiti richiesti, è agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi;

5. di impegnare la somma complessiva di € 19.000,00.= (per incarico e stampa) al capitolo di spesa 100196 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità;

6. di prendere atto che i pagamenti saranno corrisposti secondo le modalità previste dalla convenzione allegata;

7. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi della predisposizione di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione di quanto previsto dalla presente delibera;

8. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3995 del 22 dicembre 2009

**Piano Territoriale regionale di Coordinamento - Affidamento incarico per la consultazione rapida dei documenti di Piano.**  
[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di affidare, per i motivi e con le modalità di cui in premessa, alla Ditta EDEM di Dozzi & C. di Mestre CF-PI 02522760277, ai sensi dell'articolo 43bis della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6, l'incarico per la consultazione rapida dei documenti di Piano, giusta lettera di incarico allegata al presente atto (Allegato A);

2. di dare atto che:

- l'incarico decorre dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007 del presente incarico e termina il 31 gennaio 2010;
- l'incarico prevede un impegno lavorativo di 50 giornate/uomo
- le modalità di pagamento non prevedono acconti;
- la liquidazione del compenso verrà perfezionata in un'unica soluzione;
- il controllo sul corretto svolgimento dell'incarico compete al Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, nelle forme ritenute più opportune.

3. di impegnare la spesa di complessivi € 12.000,00 imputandola sul capitolo 7006 del bilancio 2009 che presenta sufficiente copertura;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (*omissis*)

 *L'allegato è consultabile online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3996  
 del 22 dicembre 2009

**Progetto strategico "Le ville di Andrea Palladio" ai sensi dell'art.26 della Lr 11/04. Incarico di consulenza per indagine conoscitiva dei contesti agricoli caratteristici delle Ville del Palladio.**

[*Consulenze e incarichi professionali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di affidare a dottor in scienze agrarie Giancarlo Pinaffo di Agna (PD), per i motivi e con le modalità di cui in premessa, l'incarico di consulenza tecnico-scientifica, giusto curriculum acquisito in atti;

2. di approvare la convenzione di cui in allegato (Allegato A), con la quale vengono definite le modalità della consulenza, la durata dell'incarico, le modalità di pagamento;

3. di dar mandato al Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi di sottoscrivere la convenzione di cui al punto precedente e di emanare tutti atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

4. di impegnare la somma di € 8.000,00.= al capitolo di spesa 7006 del bilancio dell'esercizio in corso che presenta la voluta disponibilità;

5. di prendere atto che i pagamenti saranno corrisposti secondo le modalità previste dalla convenzione allegata;

6. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (*omissis*)

 *L'allegato è consultabile online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3997  
 del 22 dicembre 2009

**Progetto strategico "Le ville di Andrea Palladio" ai sensi dell'art.26 della Lr 11/04. Incarico di collaborazione.**

[*Consulenze e incarichi professionali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1) di dichiarare le premesse parte integrante del presente deliberato;

2) di affidare, per i motivi e con le modalità descritte in premessa, l'incarico per il lavoro di organizzazione e sistematizzazione del materiale relativo alle Ville del Palladio, nonché la predisposizione e la delimitazione dei contesti figurativi sulla base dei criteri informatici SIT, alla dott.ssa in urbanistica Laura Franzoso - giusto curriculum acquisito in atti;

3) di dare atto che:

- l'incarico si rende necessario per l'impossibilità di avvalersi di personale regionale;
- la scelta del soggetto è pienamente supportata dal curriculum professionale acquisito in atti;
- il corrispettivo riconosciuto, onnicomprensivo ogni altro onere anche fiscale e previdenziale, risulta pari a € 2.000,00.=,
- l'incarico decorre dalla data di ricezione presso la competente Struttura regionale di copia dell'allegata lettera (Allegato A) di affidamento di incarico, debitamente controfirmata per accettazione dal soggetto affidatario e termina il 31 marzo 2010;
- l'incarico prevede un impegno di 10 (dieci) giornate/lavoro;
- le modalità di pagamento non prevedono acconti;
- il controllo sul corretto svolgimento dell'incarico compete al Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi nelle forme ritenute più opportune.

4) di dare atto che l'impegno della somma di € 2.000,00 derivante dal presente atto trova imputazione sul cap. 100947 del bilancio regionale per l'esercizio 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (*omissis*)

 *L'allegato è consultabile online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3998  
 del 22 dicembre 2009

**Determinazione delle tempistiche per il trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica-Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio".**

[*Urbanistica*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di prendere atto che, per le motivazioni di cui in premessa, le date entro le quali la

Regione dovrà concludere il propri procedimenti per ciascuna Provincia sono:

- a) Provincia di Padova entro il 28.12.2009;
- b) Provincia di Belluno entro il 08.07.2010;
- c) Provincia di Treviso entro il 08.07.2010;
- d) Provincia di Venezia entro il 29.12.2010.

fermo restando che, qualora i PTCP fossero approvati prima del decorso dei predetti termini, le competenze urbanistiche verrebbero acquisite dalle Province a partire dalla data di approvazione;

2. di prendere atto che, relativamente alle Province che non hanno ancora trasmesso i rispettivi PTCP alla Regione, l'istruttoria regionale per l'approvazione dei PTCP avrà inizio nel momento in cui il piano trasmesso potrà considerarsi completo, a termini di legge, di tutti gli elementi necessari per la relativa attività istruttoria;

3. di dare mandato al Segretario regionale all'Ambiente e Territorio di dare comunicazione alle Province del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3999 del 22 dicembre 2009

**“Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto”. Programma degli interventi per l'anno 2009. Art. 17, Lr 12/01/2009, n. 1. Deliberazione/CR n. 144 del 20 ottobre 2009.**

[Ambiente e beni ambientali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il programma degli interventi per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio di cui in premessa, che per l'anno 2009 prevede la partecipazione al finanziamento della progettazione degli interventi descritti nell'Allegato A, negli ambiti di cui all'Allegato C;

2. Di approvare gli Allegati A e C come parte integrante del presente provvedimento;

3. Di approvare l'Allegato B del presente provvedimento, “Protocollo d'Intesa” sottoscritto in data 4.11.2009 tra la Regione del Veneto e gli Enti attuatori dei Piani e Linee guida, come definiti nella tabella 1 di cui in premessa;

4. Di impegnare, a titolo di finanziamento regionale per l'anno 2009, la partecipazione ai costi per la progettazione di cui al punto 1), per la somma totale di € 450.000,00 con l'utilizzo delle risorse del capitolo di spesa n. 101231 “Fondo regionale per interventi di riqualificazione e risanamento paesaggistico (art. 17, Lr 12/01/2009, n. 1)” del vigente bilancio di previsione;

5. Di trasferire agli Enti attuatori e gestori delle risorse, come individuati in premessa, l'importo massimo di € 50.000,00, (onnicomprensivo) per ogni progetto, secondo i criteri e con le modalità previste dai rispettivi Protocolli d'Intesa di cui all'Allegato B;

6. Di dare atto che i Piani e le Linee guida per la riqualificazione risanamento del paesaggio di cui all'Allegato A saranno approvati con Deliberazione della Giunta regionale;

7. Di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Urbanistica di assumere i successivi atti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione.

Allegati B e C (omissis)



Gli allegati sono consultabili online  
<http://bur.regione.veneto.it>

## Allegato A

### Elenco dei piani e linee guida

a) Viabilità storica della Valsana.” Strada Maestra”, Comune di Cison di Valmarino (TV) (Comune attuatore), Comuni di Vittorio Veneto (TV), Revine Lago (TV), Follina (TV), Miane (TV)

Il tracciato della antica via maestra collega i nuclei storici di versante pedemontano di Revine, Santa Maria, Lago, Cison ed il sito di impianto benedettino di Follina. Il tracciato percorre una serie di nuclei storici e di edilizia minore diffusa lungo tutto il versante, caratterizzata da elementi di unicità e di integrità, sia sotto il profilo tipologico, che sotto il profilo costruttivo e dei materiali. I fabbricati realizzati sempre nella locale pietra “biancone” spesso anche con copertura in pietra e finiture in legno di castagno sono un elemento caratterizzante del paesaggio della Valsana.

Anche i contesti di tali fabbricati, sovente realizzati con terrazzamenti in pietra e quasi sempre organizzati in borghi a corte comune, presentano tratti singolari e caratteristici, sia per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per quanto riguarda gli arredi e le decorazioni tutti realizzati in pietra locale.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà tutelare e valorizzare il tracciato della “Strada Maestra”, i fabbricati e i manufatti dell'edilizia rurale e del paesaggio contermini ad essa riferibili, con particolare attenzione alle loro interrelazioni e agli aspetti caratterizzanti e identitari espressi.

b) Sistema delle colline a cordonate dell'Alta Marca trevigiana Comune di Valdobbiadene (TV) (Comune attuatore), Comuni di Vittorio Veneto (TV), Revine Lago (TV), Tarzo (TV), San Pietro di Feletto (TV), Cison di Valmarino (TV), Pieve di Soligo (TV), Refrontolo (TV), Follina (TV), Farra di Soligo (TV), Miane (TV), Vidor (TV)

Il percorso delle alte cordonate collinari che si estendono da Vidor a Vittorio Veneto rappresentano una singolarità morfologica e geologica assolutamente straordinaria ed unica, nettamente distinta da tutti gli ambiti circostanti.

Tradizionalmente vocate alla coltivazione del prosecco, le colline rivestono un'importanza paesaggistica molto rilevante, che in tempi recenti ha determinato l'avvio della procedura per la domanda di iscrizione nella lista dei siti del patrimonio universale tutelati dall'Unesco.

L'assetto geomorfologico dell'ambito e la particolarità dei sistemi di impianto della vite messi a punto contribuiscono alla peculiarità di tale straordinario esempio di paesaggio. L'intero contesto è caratterizzato da un'edilizia minore, ancor

oggi strettamente funzionale alla conduzione dei vigneti di alta collina, che, per caratteristiche tipologiche e per tipo di materiali impiegati (sempre pietre locali caratterizzate da una grande variabilità da luogo a luogo), costituisce una componente che si fonde completamente con il sistema paesaggistico.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà tutelare e valorizzare l'unicità del paesaggio delle colline a cordonate dell'Alta Marca trevigiana nei suoi aspetti identitari, sia dal punto di vista geomorfologico, sia quale frutto dell'opera dell'uomo, con particolare attenzione al peculiare sistema di coltivazione della vite sviluppato, comprese le testimonianze di edilizia minore quali elementi inscindibili di tale paesaggio rurale.

c) Scuola elementare della frazione di Rolle del Comune di Cison di Valmarino

Si tratta di un piccolo fabbricato, oggi dismesso ed in stato di degrado, di insignificante valore architettonico e di grande impatto visivo, realizzato negli anni '60 attraverso la demolizione di una sommità collinare, è posto sul lato sud dell'anfiteatro sul quale è collocata la frazione di Rolle, unico borgo italiano tutelato dal Fondo per l'Ambiente Italiano, un piccolo nucleo storico ricco di testimonianze letterarie connesse alla poetica di Andrea Zanzotto.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà proporre, nella ricomposizione dell'originaria sommità collinare, la realizzazione di un museo ipogeo del paesaggio "delle colline del Prosecco".

d) Compendio di villa Cornaro a Piombino Dese

Il complesso architettonico versa in condizioni di pesante degrado. La crisi iniziò con lo smembramento della proprietà negli anni '50, con l'eliminazione dei viali, dei filari di carpini, del "brolo", con l'interramento della "peschiera", con il dissesto del ponte dei "sette archi" e la trasformazione della "barchessa" attribuita allo Scamozzi, per ricavarne alloggi e negozi.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà prevedere il recupero degli elementi costitutivi del brolo di Ca' Corner, (viali alberati, peschiera, ponte di accesso alla villa), e la riqualificazione dell'intero compendio attraverso la realizzazione di un percorso in grado di relazionare e rendere fruibile la villa e la campagna circostante, ancora integra e coltivata secondo metodi tradizionali, fino al collegamento con il percorso ciclabile interprovinciale in progetto sul sedime dell'ex ferrovia militare Treviso-Ostiglia.

e) Barchesse di villa Lando, Correr a Lozzo Atestino

Di fronte al ponte sul Bisatto, in Comune di Lozzo Atestino, all'interno del territorio del Parco regionale dei Colli Euganei, sorge la settecentesca villa Lando, Correr, circondata da un notevole parco con piante secolari. La Villa Lando, Correr, passata nelle mani di diversi proprietari, è ora del demanio dello Stato, Genio civile di Este. Le barchesse situate a lato della villa, risultano ancora in discreto stato e sono oggi di proprietà di privati che hanno manifestato la volontà di cederle.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà prevedere il recupero e la valorizzazione di tali strutture e del loro contesto, finalizzato, oltre che alla valorizzazione

di un bene storico-culturale, a una fruizione pubblica e alla promozione delle iniziative del parco dei Colli Euganei, comprensive, eventualmente, di un consono utilizzo "turistico", che, integrato con gli altri elementi del contesto in cui sono situate, possa contribuire alla valorizzazione di uno dei paesaggi più significativi e conosciuti del Veneto.

f) Frazione di Villabella e il contesto figurativo di Villa Gritti a San Bonifacio

L'iniziativa è tesa a riqualificare un ambito di paesaggio agrario del Veneto, particolarmente aggredito da attività estrattive, solo in parte ricomposte e da attività produttive di forte impatto. Esso conserva, tuttavia, tracce di una antica organizzazione fondiaria, siepi e paleoalvei, ed alcune presenze di rilievo storico culturale come Villa Gritti, Camuzzoni, Conforti, del XVIII sec. e i nuclei rurali di interesse storico di Villabella e Castelletto.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà proporre una riqualificazione paesaggistica dell'ambito attraverso la valorizzazione dei beni storico culturali, ripristinando il contesto figurativo di Villa Gritti, e migliorando la percezione degli elementi di valore presenti negli insediamenti di antica origine. Contestualmente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica, il progetto perseguirà la rimozione di eventuali fonti di rischio ambientale al fine di permetterne una coerente fruizione.

g) Taglio del Sile, Comuni di Jesolo (VE) (Comune attuatore), di Quarto d'Altino (VE), Venezia (VE).

In tale ambito territoriale l'opera dell'uomo è intervenuta a modificare il paesaggio di gronda lagunare preservandone, tuttavia, il fascino e i tratti salienti. In esso elementi naturali e artificiali insieme concorrono a restituire un'atmosfera silenziosa, remota e quasi atemporale.

Per allontanare dalla laguna l'apporto dei detriti alluvionali la Serenissima, tra il 1671 e il 1682, deviò il tratto terminale del fiume Sile, che sfociava in laguna con un piccolo delta, ancor oggi riconoscibile nei solchi dei canali Silone e Siloncello, convogliandone le acque, mediante il rettilineo Taglio del Sile, da Portegrandi a Caposile e qui immettendole nell'alveo della Piave Vecchia, rimasto inutilizzato dopo la deviazione della foce del Piave, attuata mediante il Nuovo Taglio del Piave, ultimato nel 1644. L'opera idraulica cinge il bordo nord orientale della laguna di Venezia e funge da elemento di congiunzione tra i due ecosistemi fluviali del Sile e del Piave.

Se il Taglio del Sile consentì di preservare il fragile equilibrio lagunare, esso sortì, peraltro, un impatto negativo sul territorio attraversato, a causa della diminuita velocità di scorrimento delle acque e dell'aumento di portata dovuto dall'allungamento dell'alveo, cui si cercò di porre rimedio mediante l'apertura, nel 1704, di un "businello", un varco che consentiva il deflusso dell'acqua in eccesso nel vecchio corso fluviale. Solo dopo i radicali interventi di bonifica attuati tra il 1927 e il 1932, i terreni agricoli contermini recuperarono in parte la loro fertilità, ma il tipo di agricoltura intensiva praticato danneggiò i biotopi presenti e impoverì l'ambiente naturale. L'area è caratterizzata dal paesaggio della bonifica, punteggiato dalla presenza, a distanza regolare, dagli edifici eretti nella fase di recupero dei terreni agricoli dalle paludi,

tutti di impianto simile e dalla presenza di manufatti idraulici: tra essi la conca di Portegrandi, da cui transitavano i traffici fluviali incanalati lungo il Sile e il vecchio ponte levatoio di Caposile, che costituisce un punto d'osservazione privilegiato di questo crocevia fluviale.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, si propone il recupero e la valorizzazione degli edifici rurali ascrivibili alle varie fasi di bonifica attuate, con particolare attenzione alla loro connessione con il paesaggio agrario circostante e con i manufatti di archeologia industriale relativi al controllo dell'assetto idraulico dell'area.

#### h) Idrovore di Goro e di Cavanella, Comune di Adria

Entrambe le idrovore, manufatti di notevoli dimensioni collocate sugli argini del Po di Goro e del Po di Levante, sono incluse nel perimetro del Parco del Delta del Po. Si tratta di contenitori di pessima qualità architettonica ed in notevole stato di degrado, che, ancorché funzionanti per quanto concerne gli impianti meccanici ed idraulici in esse ospitati, risultano particolarmente penalizzanti sotto il profilo percettivo, data la loro collocazione in ambiti di grande valore e complessità paesaggistica.

Il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà considerare il notevole impatto con l'ambiente, che potrà essere mitigato da interventi che, tramite soluzioni tecniche, materiali e formali adeguate al particolare paesaggio del luogo, ne ridisegnino l'involucro e prevedano la valorizzazione dell'area scoperta di pertinenza, assumendo un valore di buona pratica per altre analoghe situazioni presenti nel territorio del "Delta".

#### i) Antica via Popillia costiera. Tratto dal Po di Goro al Po di Venezia, Comuni di Taglio di Po (RO) (Comune attuatore) e di Ariano nel Polesine (RO);

La via Popillia costiera, di età romana imperiale, parzialmente visibile in foto aerea, si distaccava a San Basilio di Ariano nel Polesine dalla via Popillia interna e attraversava l'area del delta del Po per fornire una più diretta comunicazione tra Ravenna e Altino, la cui importanza si era accresciuta in età imperiale. L'area individuata è caratterizzata dalla presenza degli antichi cordoni di dune fossili di età preromana e romana, che da Ravenna si estendevano fino a nord dell'Adige. L'area ha restituito numerosi reperti archeologici. A San Basilio, probabilmente l'antica Mansio Hadriani (o Radriani) della Tabula Peutingeriana, insiste un vasto insediamento di età greco-etrusca, uno dei più antichi abitati posti sugli antichi cordoni litoranei della pianura padana. Sempre a San Basilio si sono rinvenuti i resti di una grande villa di età romana imperiale, con successive fasi abitative.

La Serenissima, per salvaguardare la laguna dagli ingenti apporti alluvionali dei rami settentrionali del Po, decise, nel 1604, di deviare il corso di tali rami tramite la realizzazione di un canale artificiale, che prese il nome di Taglio di Porto Viro, che li portò a sfociare a sud, verso la Sacca di Goro. Tale rilevante opera idraulica preservò la laguna di Venezia dall'interramento e modificò l'assetto idrografico ed economico e il paesaggio agrario dell'area deltizia. In questo paesaggio diffusi sono i manufatti di edilizia rurale tradizionale, quali corti rurali e, nell'area del delta del Po, Casoni di valle, Ca-

soni di pesca, Casoni di caccia. Un'attività da sempre fiorente è, infatti, quella della pesca e della miticoltura. L'apporto di sedimenti del Po, fertilissimi, ha favorito l'agricoltura e l'allevamento e ha incrementato, fornendo la materia prima, l'industria per la lavorazione dell'argilla, testimoniata dalle numerose fornaci presenti nell'area, di cui restano numerosi manufatti di archeologia industriale. Un'altra industria fiorente è stata quella della lavorazione dello zucchero, estratto dalle bietole, della quale pure vi sono testimonianze di archeologia industriale. Numerosi sono, inoltre, i manufatti della bonifica (chiaviche, idrovore, conche...), che testimoniano del continuo controllo degli elementi da parte dell'uomo. Il paesaggio agricolo attuale è caratterizzato da sconfinata distese coltivate a mais, soia ed erba medica, la cui scansione è data dagli argini di contenimento delle acque.

In questo contesto il progetto del Piano, attraverso apposite Linee guida, dovrà promuovere interventi di tutela e valorizzazione dell'edilizia rurale e del paesaggio agrario, frutto della ricerca di un continuo equilibrio tra l'opera degli elementi naturali e quella dell'uomo che, tenendo conto delle peculiarità di tale paesaggio venutosi consolidando nel corso del tempo, ne salvaguardi gli elementi identitari e ne valorizzi le potenzialità.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4000 del 22 dicembre 2009

**Affidamento di incarico all'Università IUAV di Venezia per la formazione di un supporto tecnico/culturale finalizzato alla valutazione e gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, definizione di un quaderno per le buone pratiche, creazione di un sito web e formazione di un data base.**

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) Di affidare l'incarico per la collaborazione per la formazione di un supporto tecnico/culturale finalizzato alla valutazione e gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, definizione di un quaderno per le buone pratiche, creazione di un sito web e formazione di un data base, nonché per la collaborazione alla redazione dei Piani Paesaggistici di dettaglio, al "Centro Interdipartimentale di Rilievo, Cartografia ed Elaborazione" (Circe) dell'Università di Architettura Iuav di Venezia, secondo quanto previsto nel relativo schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B al presente provvedimento);

2) Di approvare il piano di lavoro (Allegato A al presente provvedimento);

3) Di approvare lo schema di convenzione relativo all'incarico (Allegato B al presente provvedimento);

4) Di impegnare sul capitolo 100978 del bilancio regionale esercizio 2009 ("azioni regionali in materia di abusivismo edilizio") l'importo complessivo di euro 90.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso);

5) Di dare mandato al Dirigente Regionale responsabile

della Direzione Urbanistica di emanare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3);

6) Di confermare che la convenzione di cui all'Allegato B, sottoscritto dalle parti, sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

7) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

8) Di trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Allegati (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4001 del 22 dicembre 2009

**Avvio attività di pianificazione per l'ambito dell'Altopiano dei Sette Comuni con incarico di consulenza per la lettura ed interpretazione e valutazione dei dati territoriali.**

[*Consulenze e incarichi professionali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di avviare la pianificazione paesaggistica di dettaglio prevista dall'art. 6 della Lr del 10 agosto 2006, n. 18 nell'ambito n. 9 Altopiano dei Sette Comuni definito nell'atlante ricognitivo degli ambiti di paesaggio del nuovo Ptrc adottato con n Dgr n. 372 del 17/02/09.

2. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico di consulenza per la lettura ed interpretazione dei dati territoriali, per la definizione di una sintesi dei valori, dei rischi, della vulnerabilità del paesaggio, per l'ambito dell'Altopiano dei Sette Comuni e dei Costi Vicentini, allo Studio GEA Engineering, nella persona del legale rappresentante, architetto Giuseppe Dalla Torre, con sede in Treviso, secondo la convenzione di cui all'Allegato A. L'esperienza professionale risulta dal curriculum aziendale, sottoscritto e conservato agli atti dalla Direzione Urbanistica;

3. di approvare la convenzione relativa all'incarico (Allegato A);

4. di impegnare sul capitolo 100978 del bilancio regionale esercizio 2009 ("azioni regionali in materia di abusivismo edilizio") l'importo complessivo di € 20.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso).

5. di dare mandato al Dirigente regionale responsabile della Direzione Urbanistica di emanare tutti gli atti necessari

a dare attuazione al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 2);

6. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

7. di confermare che la convenzione di cui all'Allegato A, sottoscritta dalle parti, sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4008 del 22 dicembre 2009

**Incarico per l'analisi tecnico - giuridica della disciplina dei beni culturali ed ambientali anteriore alle leggi 1089/1939 e 1497/39, e per la predisposizione di un "metodo" operativo per la schedatura dei beni tutelati, con riferimento al caso-studio della cinta muraria di Marostica.**

[*Consulenze e incarichi professionali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico per una analisi tecnico-giuridica della disciplina dei beni culturali ed ambientali anteriore alle leggi 1089/1939 e 1497/39, con riferimento al caso-studio della cinta muraria di Marostica, all'arch. Stefania Ferrari di Verona, secondo la convenzione di cui all'Allegato A;

2. di approvare la bozza di convenzione, Allegato A relativa all'incarico allegata al presente provvedimento, di cui fa parte integrante;

3. di impegnare € 15.000,00 sul capitolo di spesa n. 100978 "Azioni regionali in materia di abusivismo edilizio" (art. 4 Lr 5.11.2004, n. 21) del bilancio di previsione 2009 (IVA e ogni altro onere incluso), per i compensi dovuti per lo svolgimento dell'incarico di cui al punto 1 del dispositivo, secondo quanto rispettivamente quantificato e con le modalità di erogazione previste nella convenzione di cui all'Allegato A;

4. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Urbanistica di emanare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2;

5. di confermare che la convenzione di cui all'Allegato A, sottoscritta dalle parti, sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale

dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

7. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Allegato (*omissis*)



*L'allegato è consultabile online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4010 del 22 dicembre 2009

**Attuazione dell'articolo 48, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" - Gestione del trasferimento delle competenze alle Province in materia urbanistica.**

[Urbanistica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare schema di "accordo tipo" (Allegato A) che individua modalità e tempi di approvazione degli strumenti urbanistici e definisca diritti e obblighi reciproci tra Provincia e Regione;

2. di incaricare l'Assessore alle Politiche per il territorio alla firma "dell'accordo" con ciascuna Provincia, opportunamente emendato in ragione della specificità di ogni Provincia;

3. di dare atto che Regione e Provincia, in sede di accordo, potranno convenire, a termini del comma 4 bis dell'art.48 della Lr 11/04 un ulteriore periodo di tempo durante il quale la Giunta regionale continua ad approvare i Pat, in particolare con riferimento ai procedimenti in corso;

4. di istituire e gestire un "Tavolo tecnico permanente di sviluppo disciplinare" di approfondimento e confronto con gli enti locali in materia urbanistica, la cui responsabilità è affidata alla Direzione Urbanistica;

5. di incaricare il dirigente della Direzione urbanistica a costituire un gruppo di lavoro finalizzato alla soluzione delle problematiche meramente gestionali connesse al passaggio di competenze;

6. di dare atto che per effetto del conferimento delle funzioni indicate nel presente provvedimento spetta alla Provincia ogni azione amministrativa in esecuzione di giudicati riferibili ad atti che rientrano nelle competenze provinciali acquisite dalle Province ai sensi dell'articolo 48 Lr 11/2004 e la legittimazione processuale nei contenziosi relativi ai provvedimenti da essa adottati;

7. di incaricare la Direzione Sistema Informatico di apportare al sistema informativo gestionale per l'urbanistica le

modifiche necessarie a estenderne l'utilizzo alle Province per le competenze in corso di trasferimento;

8. di incaricare le Province dell'utilizzo del sistema informativo gestionale per l'urbanistica per la consultazione dei dati e, una volta acquisite le competenze urbanistiche, anche per l'aggiornamento dell'esistente e l'espletamento di tutte le funzioni previste;

9. di mantenere l'archivio cartaceo degli strumenti urbanistici comunali presso la Regione Veneto;

10. di dare atto che le varianti ai piani regolatori di cui all'articolo 50, comma 9, rientrano tra quelle di competenza provinciale;

11. di dare mandato al Dirigente regionale responsabile della Direzione Urbanistica di emanare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento.

Allegato (*omissis*)



*L'allegato è consultabile online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4012 del 22 dicembre 2009

**Dgr n. 2764 del 22.09.2009 - Dgr n. 2877 del 17.09.2004. Programma regionale per la Promozione della Salute. Approvazione relazione a consuntivo e rendiconto finanziario anno di attività 2008; piano di attività e preventivo di spesa anno di attività 2009.**

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare la relazione a consuntivo delle attività svolte nell'ambito del Programma regionale per la Promozione della Salute nell'anno 2008 e il rendiconto delle spese sostenute nel medesimo periodo (Allegato A), nonché il piano di attività per l'anno 2009 ed il relativo preventivo di spesa (Allegato B), trasmessi dal Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 20, con firma congiunta del Responsabile scientifico del Centro note prot. n. 2595 del 22.01.2009 e prot. n. 47892 del 3.12.2009, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di liquidare all'Azienda Ulss n. 20 ad intervenuta approvazione del presente provvedimento:

- a) l'importo di Euro 148.511,26, a copertura delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per il periodo di attività 01.01.2008-31.12.2008 e a saldo del finanziamento assegnato per il medesimo periodo con Dgr n. 3660 del 25.11.2008 e impegnato sul capitolo 60059 del bilancio di previsione 2008 (impegno di spesa n. 6128);
- b) l'importo di Euro 300.000,00 corrispondente al finanziamento assegnato con Dgr n. 2764 del 22.09.2009 per lo svolgimento delle attività del Programma regionale per la Promozione della Salute per l'anno 2009 e impegnato con lo stesso provvedimento sul capitolo 60009 - impegno n.

3768 - fermo restando che la medesima Azienda provvederà direttamente alla gestione amministrativo contabile in ordine alle spese sostenute dal Programma e che a conclusione dell'attività svolta dovrà inoltrare il relativo rapporto annuale secondo le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4042 del 19.12.2003.

3. di dare atto, atteso quanto disposto al punto 6. della Dgr n. 2764 del 22.09.2009, che, dalla data di adozione del presente provvedimento cessa di produrre i suoi effetti la convenzione stipulata tra la Regione Veneto e l'Azienda Ulss n. 20 in data 19.11.2004 (rep. n. 15610).

Allegati (*omissis*)

 Gli allegati sono consultabili online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4013 del 22 dicembre 2009

**Progetto di ricerca sulla "Violenza in Ambito Familiare" attraverso l'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica, di cui alla Dgr n.888 del 3 aprile 2007. Impegno di spesa anno 2009.**

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di impegnare, per il terzo anno di attività del progetto di ricerca sulla "Violenza in Ambito Familiare", l'importo pari ad € 51.000,00.= (cinquantunmila/00) sul capitolo 60009 del bilancio regionale 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

3) di confermare che il contributo, di cui al punto 1), viene assegnato al Dipartimento di Medicina Preventiva e Sanità Pubblica dell'Università di Verona e viene gestito sotto il profilo amministrativo dallo stesso Dipartimento previo consenso e formale autorizzazione del responsabile dell'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica;

4) di erogare il contributo secondo le seguenti modalità:

- a) un acconto pari al 50% a seguito dell'approvazione del seguente provvedimento;
- b) il saldo su presentazione di un atto amministrativo entro tre mesi dalla conclusione dell'attività oggetto del presente provvedimento che approva la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finale sull'attività svolta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4014 del 22 dicembre 2009

**Programma del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali finalizzato alla realizzazione di iniziative di informazione agli operatori sanitari sulle proprietà,**

**sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria. Programmi di formazione e informazione su aree tematiche inerenti l'appropriatezza di impiego dei dispositivi medici.**

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare, per le ragioni descritte in premessa, l'esecuzione dei programmi di formazione/informazione di seguito elencati, nell'ambito del programma del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, rivolto alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzato alla realizzazione di iniziative di informazione agli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali e di altri prodotti di interesse sanitario, nonché per le campagne di educazione sanitaria, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007 e secondo le quote di riparto dei fondi assegnati alla Regione del Veneto per ciascuno di tali anni:

- "Programma di Formalizzazione della rete regionale dei responsabili della Dispositivo Vigilanza per il controllo del rischio clinico connesso all'uso dei dispositivi medici" con particolare riguardo ai dispositivi protesici, ai dispositivi impiantabili e ai dispositivi che richiedono manutenzione o impiego di materiali di consumo, relativo alla quota di riparto pari a Euro 40.204,02 per l'anno 2006;
- "Programma di Formazione/Informazione del personale sanitario coinvolto nella disinfezione in ambito ospedaliero e chirurgico", relativo alla quota di riparto pari a Euro 39.700,31 per l'anno 2007.

3. di dare atto che, per lo svolgimento dei programmi di cui al punto 2., la Regione del Veneto ha ricevuto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali le seguenti quote di riparto dei fondi, come descritto in dettaglio nelle premesse:

- Euro 40.204,02 per l'anno 2006;
- Euro 39.700,31 per l'anno 2007;

4. di stabilire che, per le motivazioni espresse in premessa, la Regione del Veneto provvederà all'esecuzione dei programmi di cui al punto 2. attraverso l'Azienda Ospedaliera di Verona che, d'intesa con la Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari della Segreteria regionale Sanità e Sociale, realizzerà tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti;

5. di dare atto che le quote di riparto dei fondi ministeriali assegnate alla Regione del Veneto, di cui al precedente punto 3., saranno contabilizzati sul capitolo di entrata n. 001831 e sul capitolo di spesa n. 101156 del Bilancio di previsione 2009;

6. di stabilire che le quote di riparto dei fondi ministeriali per gli anni 2006 e 2007 di cui al precedente punto 3., di importo pari a complessivi Euro 79.904,33, siano affidate all'Azienda Ospedaliera di Verona e saranno erogate in un'unica tranche ad avvenuta esecutività del presente provvedimento;

7. di impegnare sul capitolo di spesa n. 101156 del Bilancio

di previsione 2009 la somma di complessivi Euro 79.904,33 e di liquidarla a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona;

8. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e conseguenti alla realizzazione dei programmi di cui al precedente punto 2.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4015 del 22 dicembre 2009

**Programma regionale triennale di formazione, ricerca, intervento per il sostegno ai "sopravvissuti" di lutti tragici e improvvisi: (Dgr n. 3662/08): approvazione programma e finanziamento 2° anno di attività.**

*[Sanità e igiene pubblica]*

L'Assessore alla Politiche Sanitarie - Ing Sandro Sandri riferisce quanto segue:

Con Dgr n. 3662 del 25 novembre 2008 la Giunta regionale ha approvato il Programma regionale triennale di formazione, ricerca, intervento per il sostegno ai "sopravvissuti" di lutti tragici e improvvisi, proposta dal Coordinamento regionale per i Trapianti in collaborazione con la Fondazione "De Leo Fund Onlus", prevedendo una spesa annuale pari ad € 60.000,00.= (sessantamila/00).

Gli obiettivi del programma sono i seguenti:

1. creare una rete regionale di operatori formati nell'assistenza al paziente in lutto: personale preparato in assistenza sociale, psicologica, psichiatrica con la funzione di sostegno e di aiuto all'elaborazione del lutto traumatico;
2. realizzare azioni di sostegno alle persone che hanno subito una perdita tragica e improvvisa: la conduzione specialistica di gruppi di soggetti riuniti da analoghe e traumatiche circostanze rappresenta una risposta assistenziale particolarmente appropriata a questo tipo di bisogno;
3. contribuire alla formazione degli operatori sociali e sanitari che intervengono nelle vicende legate alla perdita e al lutto (personale medico e infermieristico, protezione civile, forze dell'ordine);
4. elaborare e attuare interventi finalizzati a sensibilizzare e diffondere la cultura del cordoglio nella Regione Veneto;
5. raccogliere dati di ricerca allo scopo di migliorare la comprensione del problema e definire/verificare le strategie di intervento più idonee.

Il programma si articola nelle seguenti fasi operative:

Fase preliminare

Individuazione di professionisti dell'area della salute mentale (circa 30: uno per ogni Ulss e uno per ciascuna sede ospedaliera provinciale), da coinvolgere nel programma, in prima battuta come destinatari del percorso di formazione regionale e progressivamente come referenti delle azioni locali.

Programma di formazione regionale:

Corso di formazione regionale residenziale della durata di 4 giorni;

Incontri periodici operativi guidati da esperti finalizzati alla elaborazione di programmi di ricerca scientifica e di intervento locale, definizione e coordinamento delle azioni locali;

Incontri semestrali di supervisione e verifica del progetto.

Programmi/Azioni Locali:

Realizzazione di gruppi terapeutici sul lutto;

Raccolta dei dati di ricerca;

Incontri di formazione/sensibilizzazione rivolti a personale sociale e sanitario.

La fase preliminare del programma è già stata conclusa con l'individuazione di professionisti dell'area della Salute Mentale (circa 30, almeno uno per ciascuna Azienda Ulss e Ospedaliera) e la loro formazione, attraverso la realizzazione di un Corso residenziale di formazione della durata di tre giorni, è programmata per il mese di novembre 2009.

Si tratta ora di approvare il programma relativo al 2° anno di attività, presentato dal Coordinamento regionale per i Trapianti d'intesa con la Fondazione "De Leo Fund Onlus" con nota del 13 ottobre 2009 prot n. 398/crt/09. L'anno 2010 vedrà la graduale realizzazione da parte di tali professionisti delle azioni periferiche del programma, come di seguito specificato:

- Organizzazione e conduzione di gruppi terapeutici destinati ai sopravvissuti di lutti tragici e improvvisi: si prevede di organizzare una decina di iniziative sul territorio regionale tra la primavera e l'autunno 2010, ciascuna della durata di 6-8 incontri. Per questa attività si prevede un compenso per i professionisti formati, quantificabile in € 1.500,00.= (millecinquecento/00) lorde ciascuno (Totale € 15.000,00.= (quindicimila/00)).
- Organizzazione di incontri di formazione/sensibilizzazione rivolti a personale sociale e sanitario: realisticamente collocati nel secondo semestre dell'anno, gli eventi avranno carattere provinciale e verranno organizzati in collaborazione con le Strutture Formazione delle Aziende sanitarie col duplice obiettivo di: a) divulgare tra gli operatori sanitari apposite conoscenze sui temi della comunicazione di cattive notizie, dell'accompagnamento nella perdita e del lutto; b) sensibilizzare gli operatori che lavorano in questi ambiti rispetto al programma regionale, alle sue finalità e alle azioni. Le voci di spesa inerenti a queste iniziative comprendono i compensi per la docenza dei professionisti coinvolti (circa € 1.000,00.= mille/00 ciascuno per 7 incontri = € 7.000,00.= settemila/00) e i costi dei materiali di supporto alla didattica (accreditamento ECM, materiale didattico, materiale di cancelleria e spese di segreteria, per un totale di € 5.000,00.= (cinquemila/00); totale generale € 12.000,00.= (dodicimila/00)).
- Realizzazione di attività di ricerca sull'argomento: il programma prevede che l'intervento clinico sia accompagnato e sostenuto dall'azione di ricerca, finalizzata a verificarne l'efficacia e ad aumentare le conoscenze sulla tematica. Al momento non si prevedono specifiche voci di spesa per tale attività, se non quelle già previste e specificate nell'ambito del Coordinamento scientifico e della supervisione dell'intero programma.
- Progettazione e realizzazione di una apposita campagna di comunicazione: Le attività periferiche dovranno essere sostenute da apposite iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione delle stesse sia nei confronti dell'utenza, sia indirizzata a quanti - operatori sanitari, forze dell'ordine, leader di comunità - rappresentano degli imprescindibili divulgatori e sostenitori delle attività legate al programma.
- Tutte le attività periferiche dei referenti locali saranno coordinate e supervisionate nell'ambito di incontri operativi guidati dagli esperti membri del Comitato Scientifico allo

scopo di dare coerenza alle varie iniziative e di verificarne l'andamento e il buon esito. Si prevedono incontri a cadenza bimestrale finalizzati alternativamente alla supervisione clinica dell'attività terapeutica, al raccordo dell'attività di ricerca, alla progettazione degli interventi, all'approfondimento delle tematiche oggetto di studio/intervento. A tal fine si prevede, per la seconda annualità, per i membri del Comitato Scientifico un compenso onnicomprensivo di € 1.000,00 (mille/00) lordi per 8 componenti = € 8.000,00.= (ottomila/00).

Inoltre, è prevista la realizzazione nel corso del 2010 di una campagna di comunicazione. La finalità della comunicazione è data dalla necessità di portare a conoscenza dell'utenza specializzata (medici di base, pediatri, operatori dei servizi socio sanitari, ecc.) l'opportunità di riferire l'utenza target dell'iniziativa al servizio di assistenza che si sta sviluppando con il progetto in questione.

Per finalizzare quest'iniziativa è necessario destinare la somma di € 5.000,00 per l'ideazione del concept e la realizzazione del materiale grafico della campagna di informazione a cui far seguito la stampa e l'invio di un numero adeguato di brochure per il seguente target:

- Medici di medicina generale della Regione Veneto (stimati in 5.000 professionisti);
- Responsabili di strutture socio sanitari ubicate in struttura di comunità, distrettuali ed ospedaliere che siano selezionate sulla base della loro prossimità professionale alle tematiche della morte (stimati in 500 professionisti); nonché inoltre di comunicazione istituzionale periodica in forma elettronica ad una mailing più generale in ambito di associazioni, di volontariato e non profit, che operano nel sociale.

Il Riepilogo dei costi per la Campagna informativa è il seguente:

- Realizzazione grafica e concept di una campagna di informazione € 5.000,00
- Stampa di n. 5500 brochure e busta max 4 pagine, entro i gr. 50, € 1,50 cad. € 8.250,00
- Spese postali Invio materiale divulgativo per n. 5500 brochure entro i gr. 50, € 1,45 cad. € 7.975,00
- Creazione di una mailing elettronica e n. 4 invii in totale, € 3.775,00
- Totale € 25.000,00

Il riepilogo complessivo delle attività previste dal 2° anno del programma, e le relative voci di spesa, risultano schematizzate come segue:

Obiettivo	Durata	Voci di spesa	Costo
Campagna di comunicazione	gennaio - giugno	- ideazione, realizzazione, stampa e distribuzione	€ 25.000,00
Gruppi terapeutici	marzo - novembre	- personale	€ 15.000,00
Interventi di formazione e sensibilizzazione	settembre - dicembre	- personale - materiali di consumo	€ 12.000,00
Coordinamento scientifico del progetto e degli interventi, supervisioni	gennaio - dicembre	- rimborso spese - materiali di consumo - personale	€ 8.000,00
Totale			€ 60.000,00

Il relatore conclude l'esposizione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

• Vista la legge 833/78;

• Vista la legge 180/78;

• Vista la Dgr n. 4080/2000;

• Visto il progetto/programma formulato dal Centro regionale Trapianti in collaborazione con la Fondazione "De Leo Fund Onlus", programma acquisito agli atti della Direzione regionale Piani e Programmi Socio Sanitari;

• Vista la Dgr n. 3662 del 25 novembre 2008;

• Vista la nota del Coordinamento regionale per i Trapianti del 13.10.2009, prot. n. 398/CRT/09;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il programma e il preventivo di spesa presentato dal Coordinamento regionale per i Trapianti e la Fondazione "De Leo Fund Onlus" per il 2° anno di attività del programma triennale di "formazione, ricerca, intervento per il sostegno ai "sopravvissuti" di lutti tragici e improvvisi" approvato con Dgr n. 3662/08, così come descritto nella prima parte del presente atto;

3. di impegnare la spesa di € 60.000,00.= (sessantamila/00) a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova Coordinamento regionale per i Trapianti, già prenotata al numero 154 con Dgr n. 3662 del 25 novembre 2008; sul capitolo 60059 del bilancio di previsione 2009 che prevede la necessaria disponibilità,

4. di erogare la somma di cui al precedente punto secondo le seguenti modalità:

- a) un acconto pari al 50% a seguito dell'approvazione del seguente provvedimento;
- b) il saldo su presentazione di un atto amministrativo entro tre mesi della conclusione dell'attività oggetto del presente provvedimento che approva la rendicontazione delle spese sostenute e la relazione finali sull'attività svolta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4016 del 22 dicembre 2009

**Attivazione di un numero verde regionale sulla Pandemia da influenza AH1N1. Impegno di spesa.**

[Informazione ed editoria regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa,

l'Attivazione del numero verde regionale da realizzare nell'ambito della Campagna di comunicazione e di informazione a livello regionale sulla Pandemia da influenza AH1N1;

2. di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, all'Azienda Ulss n. 12 un finanziamento di € 35.000,00 per l'attivazione del numero verde a livello regionale;

3. di impegnare la somma pari a € 35.000,00 sul capitolo di spesa n. 101022 dell'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di affidare alla Direzione Prevenzione la liquidazione all'Azienda Ulss n. 12 della somma assegnata di € 35.000,00 secondo le seguenti modalità:

- 80% all'approvazione del presente provvedimento;
- 20% alla presentazione alla Direzione Prevenzione entro il 31/10/2010 della relazione dell'attività svolta comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute sottoscritte dal Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 12.

5. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti della Dirigente la Direzione Prevenzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4017 del 22 dicembre 2009

**Bollettino sui flussi informativi di sanità pubblica. Anno 2009/2010. Impegno di spesa.**

[Informazione ed editoria regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione, la stampa, la distribuzione trimestrale del Bollettino sui flussi informativi di Sanità Pubblica e di eventuali inserti e allegati, la gestione del relativo sito Web, e tutte le attività correlate per l'anno 2009/2010;

2. di prorogare al 30/06/2010 la scadenza del finanziamento assegnato con Dgr n. 2174/2008;

3. di subordinare la liquidazione del saldo del finanziamento assegnato con Dgr n. 2174/2008 alla presentazione al 31/07/2010 alla Direzione Prevenzione della relazione sull'attività svolta corredata dalla relativa rendicontazione economica complessiva a firma del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17;

4. di affidare la gestione contabile - amministrativa delle attività relative alla pubblicazione del Bollettino sui flussi informativi di Sanità Pubblica e di eventuali inserti e allegati, la gestione del relativo sito Web e di tutte le attività correlate all'Azienda Ulss n. 17;

5. di assegnare all'Azienda Ulss n. 17 la somma annuale di € 31.200,00 per le attività di cui al punto 1, secondo il preventivo di spese trasmesso dall'Azienda stessa con nota prot. n. 50210 del 22/10/2009;

6. di impegnare, la somma di € 31.200,00 sul capitolo 101022 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

7. di liquidare la somma di € 31.200,00 all'Azienda Ulss n. 17 secondo le seguenti modalità:

- 80% all'approvazione del presente provvedimento;
- 20% a presentazione alla Direzione Prevenzione, entro il 31/07/2010, della relazione sull'attività svolta nell'anno 2009/2010 corredata dalla rendicontazione economica delle spese sostenute fino al 30/06/2010 sottoscritta dal Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 17.

8. di confermare, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, quant'altro contenuto nel dispositivo della citata Dgr n. 4292 del 29.12.2004.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4018 del 22 dicembre 2009

**Dgr n. 1674 del 9/06/2009: West Nile Disease in Veneto: progetto finalizzato al monitoraggio della presenza, identificazione di specie, densità e differenze ecologiche di Culicidi nelle aree del Veneto interessate dalla circolazione del virus West Nile nel 2008 - Implementazione al Progetto. Impegno di spesa.**

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'implementazione al progetto "WND in Veneto: progetto finalizzato al monitoraggio della presenza, identificazione di specie, densità e differenze ecologiche di Culicidi nelle aree del Veneto interessate dalla circolazione del virus West Nile nel 2008" approvato con Dgr n. 1674 del 9/06/2009;

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa:
- a) alla Direzione regionale Prevenzione - Servizio Sanità Pubblica e Screening il coordinamento del progetto;
  - b) all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) la gestione contabile amministrativa del Progetto;

3. di assegnare all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Legnaro (Pd) un finanziamento complessivo di euro 9.000,00.= per la realizzazione dell'implementazione del Progetto di cui al punto 1) per il biennio 2009-2011;

4. di impegnare la somma di euro 9.000,00 sul capitolo n. 101022 (quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese varie per interventi specifici in materia di prevenzione (Art. 7 Ter, D. LGS 19/06/1999, n. 229) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

5. di liquidare all'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie il finanziamento di cui al punto 4) secondo le seguenti modalità:

- a. 60% all'approvazione del presente provvedimento;
- b. 40% a conclusione del progetto, su presentazione di una relazione tecnica sull'attività svolta comprensiva di una rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, da trasmettere alla Direzione Prevenzione entro il 30/06/2011;

6. di demandare tutti gli adempimenti amministrativi e contabili successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa, a provvedimenti della Dirigente la Direzione Prevenzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4019 del 22 dicembre 2009

**Progetto regionale Piscine. Modulo operativo 09 - Piano regionale dei controlli. Prosecuzione attività di monitoraggio Arpav prevista dalla Dgr n. 2872 del 4.10.2005. Impegno di spesa.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. Di approvare l'allegato A - Progetto regionale Piscine. Modulo operativo 09. Prosecuzione attività di monitoraggio sugli ambienti indoor, come proposto dal Dipartimento provinciale Arpav di Venezia con nota prot. n. 133892/09 del 26/10/2009 - agli atti del Servizio Igiene Pubblica e Ambiente della Direzione regionale Prevenzione.

2. Di impegnare la somma di € 40.000,00 (quarantamila/00) con imputazione al capitolo 101022 del bilancio regionale - anno 2009 - assegnando l'importo all'Arpav per la realizzazione delle iniziative sopra indicate.

3. Di stabilire che l'80% dell'importo impegnato, pari a € 32.000,00 (trentaduemila/00) verrà liquidato alla sottoscrizione di apposita convenzione da approvare con successivo provvedimento. Il restante 20% dell'importo impegnato pari a € 8.000,00 (ottomila/00), verrà liquidato con successivo decreto del Dirigente regionale della Prevenzione dopo la presentazione del resoconto dell'attività e della rendicontazione delle spese sostenute, a firma del Direttore generale dell'Arpav, entro tre mesi dal termine delle attività.

#### **Allegato A**

Progetto regionale piscine. Modulo operativo 09.  
Piano regionale dei controlli. Prosecuzione attività di monitoraggio sugli ambienti indoor

Nel corso dell'anno 2009 è stata completata l'attività sugli ambienti indoor prevista dalla DgrV n. 3067 del 2 ottobre 2007 che ha riguardato la verifica dei parametri microclimatici nelle piscine pubbliche, ed un'attività iniziale di indagine sulla qualità degli ambienti scolastici.

L'attività svolta ha evidenziato alcune problematiche meritevoli di approfondimento. In particolare, per quanto riguarda le piscine, si sono evidenziate difficoltà generalizzate nell'adeguamento agli standard previsti dall'Accordo Stato Regioni per i parametri termoigrometrici ed acustici. Questa evidenza richiede un'adeguata riflessione sia sulla concreta possibilità tecnica di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma, sia sull'effettiva giustificazione dei limiti imposti dall'Accordo.

Per quanto riguarda gli ambienti scolastici si evidenzia invece l'opportunità di ampliare l'attività di verifica dello stato di fatto, iniziata nell'ambito del precedente progetto con un numero limitato di campagne di misura, in particolare per l'aspetto acustico che è risultato quello maggiormente critico.

Ciò premesso, si propone il proseguimento dell'attività di indagine sugli ambienti indoor, sulla base di un programma articolato come segue:

1) Piscine: Rielaborazione dei dati acustici rilevati nelle precedenti fasi di indagine allo scopo di individuare soluzioni tecniche e costruttive per l'ottimizzazione dei tempi di riverbero e dei livelli sonori in ambiente vasca. Approfondimento in merito alla giustificazione dei limiti sul tempo di riverbero fissati dall'Accordo Stato regioni mediante esame della letteratura scientifica. Prodotto finale: Relazione di sintesi delle analisi svolte ed eventuale proposta di modifica dei limiti.

2) Ambienti scolastici: approfondimento dell'indagine sulle caratteristiche acustiche degli ambienti scolastici con riferimento al clima acustico nelle aule e suoi effetti sulle attività didattiche e sull'apprendimento; relazione del clima acustico con le caratteristiche acustiche passive dell'edificio e con la situazione acustica ambientale esterna. Sarà esaminato un campione rappresentativo di ambienti scolastici sui quali saranno eseguite valutazioni strumentali di clima acustico interno ed esterno e valutazioni strumentali sui requisiti acustici passivi. Prodotto finale: Relazione sull'attività svolta e sintesi dei risultati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4020 del 22 dicembre 2009

**Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione. Approvazione convenzione.**

*[Convenzioni]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. di approvare la convenzione, secondo lo schema contenuto nell'Allegato "A", al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante;

2. di incaricare la Dirigente regionale della Direzione Prevenzione a sottoscrivere la convenzione di cui al precedente punto 1);

3. di dare atto, per le motivazioni indicate nelle premesse, che la Dott.ssa Giovanna Zanoni rivestirà l'incarico di Responsabile del Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione;

4. di collocare il Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione presso l'Azienda Ospedaliera di Verona, in continuità con l'attività finora svolta dal Centro regionale, che provvederà anche alla gestione amministrativa-contabile del Programma;

5. di demandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione del piano annuale delle attività del Programma regionale di consulenza prevaccinale e sorve-

gianza degli eventi avversi a vaccinazione e l'assegnazione del finanziamento annuale.

Allegato (*omissis*)

 *L'allegato è consultabile online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4021 del 22 dicembre 2009

**Programma regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale. Approvazione convenzione.**

[*Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di ridefinire il Centro regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale in Programma regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale in base alle direttive di cui alla Dgr n. 4532 del 28/12/2007;

2. di individuare quale responsabile del Programma regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale, in continuità ed ulteriore sviluppo con la funzione tuttora garantita, l'attuale responsabile del Centro regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale - prof. Giorgio Palù - direttore del Laboratorio di Microbiologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera di Padova e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova;

3. di collocare il Programma regionale di genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare degli agenti da infezione per la diagnostica microbiologica e virale presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, in continuità con l'attività finora svolta dal Centro regionale, che provvederà anche alla gestione amministrativa-contabile del Programma;

4. di approvare l'allegato schema di convenzione (Allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

5. di incaricare la Dirigente regionale della Direzione Prevenzione a sottoscrivere la convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento (Allegato A);

6. di rinviare a successivo provvedimento la definizione del finanziamento annuale per lo svolgimento dell'attività del Programma da assegnare all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Allegato (*omissis*)

 *L'allegato è consultabile online*  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4022 del 22 dicembre 2009

**Programma regionale di prevenzione delle patologie fumo-correlate: piano di attività per l'anno 2009/2010. Impegno di spesa.**

[*Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano di azione del Programma regionale di Prevenzione delle patologie fumo correlate per l'anno 2009/2010;

2. di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, all'Azienda Ulss n. 7- Pieve di Soligo, responsabile della gestione contabile- amministrativa del Programma, un finanziamento di € 246.000,00 per l'anno 2009/2010;

3. di impegnare la somma di € 246.000,00 = sul capitolo 101022 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di liquidare all'Azienda Ulss n. 7 la somma assegnata di € 246.000,00.= secondo le modalità di seguito indicate:

- 80% alla presentazione alla Direzione regionale Prevenzione, da parte dell'Azienda Ulss n. 7, dei Progetti attuativi di dettaglio delle singole aree progettuali come indicate nelle premesse;
- 20% alla presentazione alla Direzione regionale Prevenzione, entro il 31/12/2010, della relazione sull'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute per la gestione del Programma sottoscritte dal Direttore generale.

5. di incaricare la Direzione regionale Prevenzione di curare la gestione istituzionale e il monitoraggio delle diverse aree di azione sopra definite del Programma di prevenzione delle malattie fumo-correlate 2009/2010;

6. di incaricare il Dirigente la Direzione regionale Prevenzione dell'adozione di tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4023 del 22 dicembre 2009

**Programma regionale per i viaggiatori internazionali. Approvazione convenzione.**

[*Convenzioni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di approvare la convenzione, secondo lo schema contenuto nell'Allegato "A", al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante;

2. di incaricare la Dirigente regionale della Direzione Prevenzione a sottoscrivere la convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento (Allegato A);

3. di individuare, per le motivazioni indicate in premessa, quale responsabile del Programma regionale per i viaggiatori internazionali, la dott.ssa Giuseppina Napoletano - Dirigente dell'Unità Operativa Semplice (UOS) "Profilassi Malattie per i Viaggiatori" del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n. 20;

4. di collocare il Programma regionale per i viaggiatori internazionali presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n. 20 di Verona, in continuità con l'attività finora svolta dal Centro regionale, che provvederà anche alla gestione amministrativa-contabile del Programma;

5. di demandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione del programma annuale delle attività del Programma regionale per i viaggiatori internazionali e l'assegnazione del finanziamento annuale.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4024 del 22 dicembre 2009

**Rifiuti radioattivi. Costituzione banca dati regionale. Impegno di spesa.**

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Ing. Sandro Sandri, riferisce quanto segue.

Con l'entrata in vigore della più recente normativa nazionale in materia di detenzione e utilizzo di sorgenti e apparecchiature radiogene, rappresentata dal D.lgs n. 230 del 17 marzo 1995, dal D.lgs n. 241 del 26 maggio 2000, dal D.lgs n. 257 del 9 maggio 2000 e dal D.lgs n. 52 del 6 febbraio 2007, si è data attuazione alle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3Euratom, 96/29Euratom e 2003/122/CE Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Si tratta di una corposa legislazione con la quale sono state dettate precise norme tecniche che riguardano la complessa disciplina giuridica inerente la detenzione, l'utilizzo e lo smaltimento delle sorgenti e apparecchiature radiogene.

All'interno della suddetta normativa un ambito di particolare importanza è rappresentato dalle disposizioni riguardanti le procedure relative alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti in particolar modo dall'utilizzo di sorgenti non sigillate che, in quanto tali, si contraddistinguono per le loro caratteristiche intrinseche di generare rifiuti radioattivi a potenziale impatto diretto sull'ambiente.

In tale delicato settore, nello specifico per ciò che concerne i rifiuti radioattivi che vengono generati dal ciclo sanitario, la Regione Veneto è già intervenuta con la DgrV. n. 2486 del 6 agosto 2004 con la quale è stata data approvazione alle "Linee guida regionali in materia di rifiuti radioattivi prodotti in campo sanitario". Si tratta di Linee guida che, sulla scorta del suddetto vigente quadro normativo in materia di radioprotezione, hanno ridefinito per espresso le procedure relative alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dal ciclo sanitario, prevedendo altresì specifici modelli e schede da utilizzare per la gestione amministrativa

di tali rifiuti al fine di un loro corretto smaltimento.

Al riguardo anche il vigente "Piano regionale triennale per la radioprotezione in ambito sanitario, anni 2008-2010" licenziato dalla Commissione Consultiva regionale per la Radioprotezione in data 17 gennaio 2008 e approvato con DgrV. n. 1612 del 17 giugno 2008, ha dedicato particolare attenzione a questa tematica, prevedendo, con il modulo operativo "numero otto", la costituzione di una banca dati regionale contenente le informazioni sui rifiuti radioattivi prodotti dal ciclo sanitario, nello specifico per ciò che attiene all'individuazione dei produttori di tali rifiuti, alla tipologia dei rifiuti stessi e al loro smaltimento.

In considerazione peraltro del fatto che rifiuti radioattivi vengono prodotti non solo dal ciclo sanitario ma anche dall'utilizzo di sorgenti radioattive a scopo industriale e di ricerca, appare opportuno considerare complessivamente tutte le categorie di utilizzi di isotopi radioattivi dai quali derivano rifiuti radioattivi, provvedendo quindi in primo luogo al loro censimento ed implementando poi un archivio con le finalità di descrivere le dimensioni e la distribuzione spaziale dei rifiuti radioattivi prodotti nel territorio regionale veneto.

Appare pertanto di primaria importanza procedere alla costituzione di una banca dati informatizzata relativa ai rifiuti radioattivi prodotti nel territorio veneto che offrirà conseguentemente un quadro costantemente aggiornato dei dati sopramenzionati e avrà altresì lo scopo di supportare l'attività di vigilanza degli organi istituzionalmente preposti.

Al fine di dare corso alla costituzione di tale banca dati informatizzata l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ha fatto pervenire con propria nota datata 22.10.2009, prot. n. 132805, agli atti della Direzione regionale Prevenzione, uno specifico progetto predisposto dal S.O.A.F. (Osservatorio regionale Agenti Fisici) di Arpav, che prevede un arco temporale biennale per la sua realizzazione.

Riassuntivamente il progetto in parola prevede la sua conclusione entro due anni dall'avvio del progetto medesimo (entro il 31.12.2011). Il semestre iniziale sarà dedicato allo sviluppo dello standard informativo e al recupero dei dati presso le Amministrazioni ed i soggetti che li detengono. Nei due semestri successivi si procederà ad istruire la documentazione pervenuta e a realizzare l'applicativo della banca dati; il semestre conclusivo infine servirà per il popolamento della banca dati e per la sua validazione.

Per l'attuazione di tale progetto si propone di assegnare ad Arpav, quale "contributo straordinario finalizzato a specifiche attività" ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 1/2009, così come evidenziato congruo e preventivato da Arpav medesima con la suindicata nota del 22.10.2009, prot. n. 132805, un finanziamento complessivo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da imputare al capitolo n. 101022 del bilancio regionale anno 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha

attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il D.lgs n. 230/1995;
- Visto il D.lgs n. 241/2000;
- Visto il D.lgs n. 257/2001;
- Visto il D.lgs n. 52/2007;
- Richiamata la DgrV. n. 2486 del 6 agosto 2004 con la quale sono state approvate le Linee Guida regionali in materia di rifiuti radioattivi prodotti in campo sanitario;
- Visto il verbale della seduta di lavoro della Commissione Consultiva regionale per la Radioprotezione del 17 gennaio 2008;
- Vista la DgrV. n. 1612 del 17 giugno 2008 con la quale è stato approvato il Piano regionale triennale per la radioprotezione in ambito sanitario, anni 2008-2010;

delibera

1. Di approvare la costituzione della banca dati regionale informatizzata dei rifiuti radioattivi prodotti sul territorio regionale veneto.

2. Di approvare, nello specifico, il progetto di costituzione della banca dati regionale informatizzata dei rifiuti radioattivi così come formulato dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto con propria nota datata 22.10.2009, prot. n. 132805, agli atti della Direzione regionale Prevenzione, e dettagliatamente contenuto nell'allegato A della presente deliberazione costituente parte integrante della stessa.

3. Di rinviare a successiva convenzione tra Regione Veneto - Direzione regionale Prevenzione e Arpav la dettagliata definizione di tempistiche e modulistica per l'attuazione del progetto in parola.

4. Di assegnare ad Arpav un finanziamento pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila//00) per la costituzione della banca dati regionale informatizzata dei rifiuti radioattivi e, quindi, per l'avvio e il perfezionamento del relativo progetto di Arpav di cui in premessa.

5. Di impegnare, per la realizzazione del progetto in parola e secondo le motivazioni indicate in premessa, l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila//00) sul capitolo di spesa n. 101022 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità, classificando tale importo come "contributo straordinario finalizzato a specifiche attività" ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale n. 1/2009.

6. Di liquidare ad Arpav un acconto pari all'80% della predetta somma di cui al punto 4), pari ad euro 40.000,00 (quarantamila//00), alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3).

7. Di liquidare ad Arpav la restante somma del 20%, pari ad euro 10.000,00 (diecimila//00), a seguito della presentazione da parte di Arpav della relazione dell'attività svolta e di idonea rendicontazione delle spese sostenute da presentarsi entro il 30/09/2011 a firma del Direttore generale.

## Allegato A

### Progetto di costituzione della banca dati regionale dei rifiuti radioattivi

#### Obiettivi

L'obiettivo principale è costituito dalla realizzazione dello stesso strumento censuario, utile per le molteplici ricadute informative che si possono avere. Importante è la fruibilità ai fini della programmazione dell'attività di vigilanza da parte degli organi interessati. La banca dati è determinante, infine, nell'ottica di stimare l'impatto ambientale conseguente all'eliminazione di residui radioattivi, rappresentando il dato di input per la modellistica dedicata.

La ricognizione riguarderà le pratiche con sorgenti sigillate, con apparecchi contenenti sorgenti sigillate e soprattutto le pratiche con sorgenti non sigillate, di primario interesse per la generazione di rifiuti a potenziale diretto impatto sull'ambiente.

#### Stadi e modalità di svolgimento del progetto

1. Standard informativo della banca dati. La definizione dello standard è molto delicata dovendo essere orientata al raggiungimento di tutti gli obiettivi suddetti. Dovrà dunque prevedere informazioni anagrafico/amministrative, su qualità e quantità dei rifiuti, loro stoccaggio e percorsi di allontanamento, essere adatto alla fornitura di dati di input per la modellistica di impatto ambientale.

2. Recupero delle informazioni. Si intendono recuperare singolarmente i fascicoli interi, ritenendo che le banche dati esistenti per le pratiche radiologiche (es. ARS) non contengano tutte le informazioni necessarie.

Caratteristiche delle informazioni per le pratiche soggette ad autorizzazione rilasciate dalla Direzione regionale Prevenzione o dall'Amministrazione Ministeriale: In generale si ritiene di trovarsi a reperire le seguenti tipologie di documentazione:

- a) Pratiche autorizzate ai sensi della vigente normativa, caso in cui i dati di interesse sono presi dalla pratica autorizzata medesima.
- b) Pratiche per le quali esiste istanza di conversione/convalida ai sensi della vigente normativa senza provvedimento autorizzativo, caso in cui i dati di interesse sono presi dall'istanza medesima (considerato il tipo di procedimento, le nuove informazioni coincidono con quelle autorizzate secondo la normativa pregressa).
- c) Pratiche per le quali esiste istanza di modifica o nuova autorizzazione ai sensi della vigente normativa senza provvedimento autorizzativo, caso in cui i dati di interesse sono presi dalla autorizzazione rilasciata secondo la normativa pregressa (considerato il tipo di procedimento, essa è l'unica riconosciuta).
- d) Pratiche prive di istanza di conversione/convalida o modifica/nuova autorizzazione, caso in cui i dati di interesse sono presi dalla autorizzazione rilasciata secondo la normativa pregressa (si pone il profilo della conformità).  
Tipologie di pratiche e punti di raccolta previsti.
- a) Pratiche ex art. 29 - Nulla osta di Categoria B a scopo medico (strutture con medicine nucleari, laboratori con uso di isotopi in vitro, ...). La fonte primaria di informazioni è la Regione Veneto tramite il Programma regionale per il Censimento delle Sorgenti Radiogene (precedenti punti a

e b); per le situazioni mancanti (punti c e d) ci si rivolgerà direttamente alle Aziende Ulss/Presidi ospedalieri competenti tramite la Direzione regionale Prevenzione.

- b) Pratiche ex art. 29 - Nulla osta di Categoria B a scopo industriale e di ricerca (Glaxo, Università, Arpav, C.N.R...). In tutti i casi dei precedenti punti a, b, c, d, ci si rivolgerà alle U.T.G.-Prefetture.
- c) Pratiche ex art. 22 - Comunicazione preventiva di pratiche (sanità, industria, ricerca, ...). Il recupero dei dati avverrà attraverso le Aziende Ulss/Arpav a partire dall'elenco estratto dalla banca dati ARS, integrato con interrogazione diretta a compensare le situazioni di incompleto popolamento dell'ARS da parte delle Aziende Ulss
- d) Pratiche ex art. 30 - Autorizzazione allo smaltimento di rifiuti radioattivi. Il recupero dei dati avverrà tramite Aziende Ulss e U.T.G.- Prefetture.

3. Sviluppo e popolamento della banca dati. In questa fase si ritiene di realizzare un applicativo "stand alone", basato sullo standard definito nel primo stadio del progetto, per poi procedere al suo popolamento tramite le informazioni raccolte nel secondo stadio di sviluppo dell'iniziativa. La prospettiva di realizzare una banca dati consultabile via web dai soggetti potenzialmente interessati (Dipartimenti provinciali Arpav, U.T.G.-Prefetture, Aziende Ulss ...) con annesso servizio di aggiornamento costante delle informazioni ivi contenute ("manutenzione" della banca dati) è ipotizzabile in una prospettiva successiva al progetto qui delineato, assodato la fattibilità e utilità degli esiti di quest'ultimo.

Tempistica e risorse

L'arco temporale di realizzazione del progetto è di due anni. Il semestre iniziale sarà dedicato allo sviluppo dello standard informativo ed al recupero dei dati presso le amministrazioni ed i soggetti che li detengono; nell'anno successivo si procederà ad istruire la documentazione pervenuta e a realizzare l'applicativo della banca dati. Il semestre conclusivo servirà per il popolamento della banca dati e per la sua validazione.

Il costo del progetto è quantificabile in euro 50.000,00 (cinquantamila//00) utilizzati per coprire le spese per il personale (per lo sviluppo dell'applicativo, per la definizione dello standard informativo e la raccolta e popolamento della banca dati) e le spese generali (utenze, materiali al consumo ...).

Soggetto attuatore

Il progetto sarà sviluppato da Arpav - S.O.A.F. (Servizio Osservatorio Agenti Fisici) del Dipartimento di Verona, in collaborazione con il Settore Sistema Informativo della Direzione Generale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4025 del 22 dicembre 2009

**Azienda Ulss n. 20. Presa d'atto dell'esproprio da parte della Società Veneto Strade di aree del polo ospedaliero "G. Fracastoro" per sistemazione viabilità.**

*[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 405 del 3/08/2007 del Direttore generale dell'Ulss n. 20 di Verona, con la quale egli richiede alla Regione del Veneto la presa d'atto dell'accettazione bonaria, a causa di esproprio da parte della Società Veneto Strade, dell'area del polo ospedaliero "G. Fracastoro", censita come segue:

Nct - Comune di San Bonifacio

foglio 32, mappale n. 1124 di mq. 4.271,

(giusto frazionamento n. 2007/217561 del 24/04/2007)

2) di prendere atto che il suddetto esproprio in merito al bene immobile di cui al precedente punto 1) è avvenuto, giusto decreto di esproprio n. 14 del 24/07/2007 della Società Veneto Strade, e che l'Azienda Ulss n. 20 di Verona ha accettato l'introito di € 136.672,00 quale indennità di esproprio da reinvestire in beni e apparecchiature in favore del nuovo Ospedale Fracastoro di S. Bonifacio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4026 del 22 dicembre 2009

**Progetto Europeo: "Engender, Inventory of good practices in Europe for promoting gender equity in health" - (Inventario di buone pratiche in Europa per la promozione delle pari opportunità per l'accesso ai servizi sanitari). Autorizzazione partecipazione al progetto. DgrV. n. 1330/2008.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

delibera

1. Di considerare la premessa parte integrante del presente provvedimento;

2. Di autorizzare, per le ragioni descritte in premessa, la partecipazione della Regione del Veneto al progetto europeo "Engender, Inventory of good practices in Europe for promoting gender equity in health" - (Inventario di buone pratiche in Europa per la promozione delle pari opportunità per l'accesso ai servizi sanitari), descritto in premessa, che ha quale Project leader Karolinska Institutet - KI (Stoccolma, Svezia);

3. Di approvare il Memorandum of Understanding per la realizzazione del progetto europeo Engender da stipulare fra Karolinska Institutet - KI (Stoccolma, Svezia) e la Regione del Veneto - Segreteria regionale Sanità e Sociale in base al modello di cui all'"Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. Di stabilire che la Regione del Veneto provvederà all'esecuzione del progetto Engender attraverso l'Azienda Ospedaliera di Verona che, d'intesa con l'Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale e la Direzione della Sede di Bruxelles, realizzerà tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti;

5. Di approvare la convenzione di cui all'"Allegato B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che

regola i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ospedaliera di Verona per la realizzazione delle azioni collegate al progetto Engender;

6. Di demandare al Segretario regionale della Segreteria regionale Sanità e Sociale la firma del Memorandum of Understanding "Allegato A" e della convenzione tra la Regione del Veneto e l'Azienda Ospedaliera di Verona "Allegato B" allegati al presente provvedimento e del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto che il valore massimo del progetto Engender per la parte assegnata alla Regione del Veneto è di euro 17.543,00 di cui:

- euro 10.524,00 cofinanziati dalla Comunità Europea ed erogati tramite il Project leader Karolinska Institutet - KI (Stoccolma, Svezia);
- euro 1.769,00 a carico del bilancio regionale e precisamente per euro 884,50 a carico del capitolo di spesa n. 60107 del bilancio di previsione 2010 e per euro 884,50 a carico del capitolo di spesa del bilancio di previsione 2011;
- euro 5.250,00 importo, non costituente onere a carico del bilancio regionale, in quanto costituito dal controvalore in euro del tempo che verrà dedicato al progetto dal personale regionale della Direzione Sede di Bruxelles e dal personale dell'Azienda Ospedaliera di Verona coinvolto nella realizzazione dello stesso;

8. Di dare atto che il finanziamento comunitario pari ad euro 10.524,00 sarà versato alla Regione del Veneto in tre rate per il tramite del Project leader Karolinska Institutet - KI (Stoccolma, Svezia), nel seguente modo:

- la prima rata, pari al 23%, sarà versata entro il primo semestre 2010, successivamente alla stipula del Memorandum of Understanding, "Allegato A";
- la seconda rata, pari al 30%, sarà versata entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Commissione Europea del rapporto intermedio inviato dal Project leader alla Commissione Europea;
- la terza rata, pari al restante 47%, sarà versata entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Commissione Europea del Rendiconto finale del progetto che verrà inviato dal Project leader alla Commissione Europea;

9. Di dare atto che alle registrazioni contabili di entrata-accertamento e di spesa-impegno dell'importo di euro 10.524,00 concernente il finanziamento comunitario, provvederà il Segretario regionale Sanità e Sociale con propri atti, successivamente all'istituzione degli appositi capitoli di entrata e di spesa;

10. Di dare atto che gli oneri finanziari connessi alla partecipazione della Regione del Veneto al progetto Engender ammontano complessivamente in euro 1.769,00 = e faranno carico per euro 884,50 sul capitolo di spesa n. 60107 del bilancio regionale anno 2010 e per euro 884,50 sul capitolo di spesa n. 60107 del bilancio regionale anno 2011. Pertanto si prenota l'importo di euro 884,50 a carico del capitolo di spesa n. 60107 del bilancio di previsione 2010, che presenta disponibilità, e l'importo di euro 884,50 a carico del capitolo di spesa del bilancio di previsione 2011, che presenta disponibilità, da liquidare, a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona, nei tempi e modi previsti nella Convenzione "Allegato B";

11. Di demandare al Segretario regionale della Segreteria regionale Sanità e Sociale l'adozione degli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto europeo Engender,

ivi compresi gli atti relativi all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese.

Allegati (*omissis*)



*Gli allegati sono consultabili online*

*<http://bur.regione.veneto.it>*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4027 del 22 dicembre 2009

**Azioni regionali per la sicurezza presso i Pronto Soccorso Ospedalieri di cui alla Dgr n. 2182 del 8 agosto 2008. Approvazione dei criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 106 della Lr 27 febbraio 2008 n. 1. Impegno e liquidazione del fondo alle aziende sanitarie per l'anno 2009.**  
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1) di approvare i seguenti criteri in base ai quali ripartire la somma stanziata al capitolo 101114 del bilancio regionale di previsione 2009, pari ad euro 500.000,00:

- il finanziamento viene erogato a ciascuna delle sette aziende Ulss capofila provinciali in base al numero di pronto soccorso presenti nella provincia ed è finalizzato all'attuazione dell'art. 106 della Lr n. 1/
- ciascuna azienda capofila provinciale deve suddividere la quota di propria competenza tra le Aziende Ulss della propria provincia sulla base dei seguenti 2 parametri:
- una quota pari al 50% sulla base del numero di accessi al pronto soccorso di ciascuna Azienda rispetto al numero complessivo di accessi provinciali
- la restante quota pari al 50% sulla base del bacino d'utenza di ciascuna Azienda;

2) di impegnare e liquidare, secondo quanto espresso in premessa, la somma complessiva di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), sul capitolo 101114 del bilancio corrente così come di seguito specificato:

euro 48.780,49 a favore dell'Azienda Ulss 1  
euro 85.365,85 a favore dell'Azienda Ulss 6  
euro 73.170,73 a favore dell'Azienda Ulss 9  
euro 97.560,98 a favore dell'Azienda Ulss 12  
euro 85.365,85 a favore dell'Azienda Ulss 16  
euro 36.585,37 a favore dell'Azienda Ulss 18  
euro 73.170,73 a favore dell'Azienda Ulss 20;

3) di demandare alle Aziende Ulss n. 1, 6, 9, 12, 16, 18, 20 la ripartizione del finanziamento alle aziende Ulss ed Ospedaliere ubicate nella propria provincia secondo il criterio riportato al punto 1) del presente dispositivo;

4) di incaricare i Direttori Generali delle Aziende Ulss n. 1, 6, 9, 12, 16, 18, 20 di inviare alla Direzione regionale per i Servizi Sanitari, entro il 31 dicembre 2010, il rendiconto dettagliato circa l'utilizzo del finanziamento di cui al punto 2);

5) di rinviare ad un successivo provvedimento l'appro-

vazione della proposta di determinazione di eventuali nuovi criteri in base ai quali erogare la somma prevista nel bilancio per l'anno 2010.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4028 del 22 dicembre 2009

**Protesi dell'anca o del ginocchio (Drg 545): valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg. Parziale modifica della deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006, allegato B.**

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare, a parziale modifica di quanto previsto dalla deliberazione n. 916 del 28 marzo 2006, allegato B, e per i motivi espressi in premessa, la seguente disposizione relativa alla valorizzazione aggiuntiva per protesi:

Tipologia	Specificazioni	Corrispettivo	Note
Protesi dell'anca o del ginocchio		Valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg di Euro 1.300,00 per oneri protesi	Drg 545 e codice intervento 00.70 oppure 00.71 oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80 oppure 00.81, oppure 00.82, oppure 00.83, oppure 00.84

2) di stabilire che quanto disposto al punto 1) decorre dal 1 gennaio 2010;

3) di stabilire che per le prestazioni erogate nell'anno 2009 sia riconosciuta la valorizzazione aggiuntiva allo specifico Drg di euro 1.300,00 in caso di Drg n. 545 e codice di intervento 00.70 oppure 00.71 oppure 00.72 oppure 00.73 oppure 00.80 oppure 00.81 oppure 00.82 oppure 00.83 oppure 00.84 oppure 81.53 oppure 81.55;

4) di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4029 del 22 dicembre 2009

**Lr 28.12.1993 n. 60 - Banca Dati regionale dell'Anagrafe canina e tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Impegno di spesa.**

[Veterinaria e zootecnia]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A, al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente un "Progetto per l'im-

plementazione della Banca dati dell'Anagrafe canina direttamente dagli applicativi informatici presenti nelle strutture veterinarie private";

2. di assegnare, per le motivazioni espresse, al SIVeLP (Sindacato Italiano Veterinario Liberi Professionisti) con sede a S. Stino di Livenza, Via Zanotti, 15, un contributo di € 10.000,00;

3. di assegnare, per le motivazioni espresse, al Comune di Vicenza un contributo pari ad € 70.000,00 per la sistemazione dei box all'interno del canile ubicato nello stesso Comune in località Gogna;

4. di assegnare, per le motivazioni espresse, all'Az. Ullss n. 18 un contributo pari ad € 24.000,00 per la sistemazione dei box del canile sanitario sito nel Comune di Rovigo;

5. di assegnare, per le motivazioni espresse, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per conto del Crev un finanziamento pari a € 86.000,00, per la gestione della Banca Dati regionale dell'Anagrafe Canina (B.A.C.);

6. di impegnare la somma complessiva pari ad € 190.000,00 di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) al capitolo 60307 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

7. di liquidare al SIVeLP la somma di € 10.000,00, nella misura 60% all'approvazione della presente deliberazione e il saldo al consuntivo delle spese sostenute da presentarsi entro il 30.09.2011;

8. di liquidare al Comune di Vicenza la somma di € 70.000,00 alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute da presentarsi entro il 30.09.2011;

9. di liquidare all'Azienda Ullss n. 18 di Rovigo la somma di € 24.000,00 alla presentazione della rendicontazione delle spese sostenute da presentarsi entro il 30.09.2011;

10. di liquidare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per conto del Crev la somma di 86.000,00 nella misura del 60% all'approvazione della presente deliberazione ed il saldo al consuntivo delle spese sostenute da presentarsi entro 30.09.2011;

11. di demandare al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione del presente provvedimento.

#### Allegato A

Progetto per l'implementazione della Banca dati dell'Anagrafe canina direttamente dagli applicativi informatici presenti nelle strutture veterinarie private.

Premessa.

Il medico veterinario ha da sempre un ruolo fondamentale per la salute pubblica e sta assumendo una connotazione sempre più importante, in quanto costituisce la cerniera tra due realtà sanitarie, la medicina veterinaria e quella umana che si trovano sempre più spesso a dover attingere alle reciproche conoscenze e a dover collaborare per far fronte a problemi emergenti. Di ciò anche l'opinione pubblica sta prendendo coscienza, intuendone l'importanza. In questo contesto, l'anagrafe canina istituita con Dgr 887/2004 rappresenta uno strumento fondamentale ed imprescindibile, non solo per stabilire e garantire il collegamento dell'animale al proprietario, ma anche per evitare gli abbandoni, il randagismo ed i

danni che da questo derivano direttamente ed indirettamente alla collettività.

La gestione dell'anagrafe canina regionale prevede attualmente la possibilità per il medico veterinario libero professionista di applicare il microchip agli animali. I liberi professionisti, nella consapevolezza di quanto sopra e dell'importanza delle proprie competenze per la salute pubblica e la collettività, sentono l'esigenza di ridurre i tempi di aggiornamento dell'anagrafe stessa, evitando, in particolare, la trascrizione, ripetuta più volte, degli stessi dati in ambienti informatici diversi.

A tale esigenza è necessario dare una concreta risposta. Con l'intento di sviluppare ulteriormente la collaborazione con Sindacato Italiano dei Veterinari Liberi Professionisti (SIVeLP), la Regione del Veneto intende promuovere la realizzazione di uno strumento informatico in grado di rispondere alle esigenze dei veterinari liberi professionisti e, contestualmente, di ampliare lo scambio informativo con il Servizio Pubblico attraverso un approccio più evoluto e funzionale al sistema.

#### Obiettivi.

L'obiettivo primario riguarda la elaborazione di un progetto di sistema informatizzato che consenta il trasferimento delle informazioni relative alla microchippatura del cane (allegato A della Dgr 887/2004) direttamente, dagli applicativi del veterinario libero professionista operante sul territorio, alla banca dati regionale dell'anagrafe canina. Secondariamente si potrà verificare la possibilità di implementare lo strumento informatico per consentire la trasmissione di altre informazioni di carattere epidemiologico e di segnalazioni varie che si andranno a concordare.

Inoltre, con l'intento di rendere sempre più fruibile ed interessante il dispositivo per veterinari liberi professionisti, verrà fatta una analisi volta ad individuare servizi aggiuntivi che superino il semplice inserimento dati anagrafici e contemplino la gestione dell'attività professionale del veterinario e la possibilità di ricevere direttamente le informazioni di rilevanza sanitaria predisposte dalla Pubblica Amministrazione. Di utilità strategica in occasione del verificarsi di emergenze sanitarie e con garanzie di un canale aggiuntivo che alleggerisca, affiancandolo, il sistema informativo attuale.

#### Descrizione del progetto.

Il sistema attualmente realizzato dal SIVeLP e a disposizione dei propri iscritti, prevede già l'inserimento di tutta una serie di dati necessari per la gestione dell'ambulatorio veterinario. Tra questi figurano le informazioni relative all'applicazione dei microchip: segnalamento del cane e dati anagrafici del relativo proprietario. Tali informazioni devono poi essere riportate nella banca dati dell'anagrafe canina, o attraverso l'invio di un apposita scheda ai Servizi Veterinari, o collegandosi via web a tale banca dati regionale, dove dovranno essere inseriti gli stessi dati presenti nel sistema gestionale ambulatoriale.

Il progetto si prefigge di effettuare lo studio dei protocolli informatici che permettano di trasferire elettronicamente le informazioni necessarie all'implementazione della banca dati regionale, secondo specifiche direttive. A tale proposito particolare attenzione dovrà essere posta all'allineamento delle informazioni standard dei due sistemi relativamente al segnala-

mento degli animali (razze, mantello etc) ed alla gestione della figura anagrafica del proprietario e del detentore del cane.

#### Costi.

Per la realizzazione del progetto, che verrà attuato dal SIVeLP, avvalendosi delle direttive del Cento regionale di Epidemiologia Veterinaria che gestisce la banca dati regionale dell'anagrafe canina, si prevede un costo complessivo pari a € 10.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4030 del 22 dicembre 2009

**Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2009 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Applicazione del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009.**  
[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto della riduzione del finanziamento nazionale per un importo pari a 420 milioni di euro, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, in applicazione dell' art. 13, comma 5, e dell'intesa formale espressa, ai sensi dell'art.115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella seduta della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 26/11/2009;

2. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa facenti parte integrante del presente provvedimento, la dotazione finanziaria complessiva a favore delle Aziende Sanitarie del Veneto per l'erogazione dei LEA per l'anno 2009 pari a circa 7.693 milioni di euro;

3. di approvare i criteri per la definizione delle quote di riduzione per le singole aziende sanitarie e, più in particolare, il criterio della popolazione residente per le aziende territoriali ed il criterio del peso del finanziamento di ciascuna struttura sul totale delle risorse ripartite con la Dgr 3494 del 17/11/2009 (allegato A Tav 13 colonna "Totale riparto 2009") per le aziende ospedaliere e per L'ircs Iov;

4. di approvare la nuova dotazione finanziaria delle aziende sanitarie del Veneto, risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 3., secondo la seguente tabella:

Aziende Ulss	Totale riparto 2009	Riduzione	Finale
Ulss n. 1 Belluno	235.955.000	517.000	235.438.000
Ulss n. 2 Feltre	143.757.000	339.000	143.418.000
Ulss n. 3 Bassano	274.440.000	714.000	273.726.000
Ulss n. 4 Thiene	278.562.000	748.000	277.814.000
Ulss n. 5 Arzignano	261.429.000	719.000	260.710.000
Ulss n. 6 Vicenza	498.598.000	1.264.000	497.334.000
Ulss n. 7 Pieve di S.	326.146.000	871.000	325.275.000

Aziende Ulss	Totale riparto 2009	Riduzione	Finale
Ulss n. 8 Asolo	355.541.000	996.000	354.545.000
Ulss n. 9 Treviso	625.693.000	1.648.000	624.045.000
Ulss n. 10 S. Donà	308.084.000	855.000	307.229.000
Ulss n. 12 - Veneziana	565.930.000	1.223.000	564.707.000
Ulss n. 13 Mirano	378.771.000	1.057.000	377.714.000
Ulss n. 14 Chioggia	205.741.000	536.000	205.205.000
Ulss n. 15 Cittadella	374.385.000	1.000.000	373.385.000
Ulss n. 16 Padova	637.867.000	1.671.000	636.196.000
Ulss n. 17 Este	282.050.000	739.000	281.311.000
Ulss n. 18 Rovigo	303.727.000	699.000	303.028.000
Ulss n. 19 Adria	127.922.000	299.000	127.623.000
Ulss n. 20 Verona	695.717.000	1.882.000	693.835.000
Ulss n. 21 Legnago	234.786.000	614.000	234.172.000
Ulss n. 22 Bussolengo	415.222.000	1.136.000	414.086.000
Az. Ospedaliera Padova	80.617.000	209.000	80.408.000
Az. Ospedaliera Verona	95.246.000	247.000	94.999.000
Istituto Oncologico Veneto IRCCS	6.696.000	17.000	6.679.000
Totale	7.712.882.000	20.000.000	7.692.882.000

delibera

1) di approvare il prospetto di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle manifestazioni di interesse per cui la Regione del Veneto ed enti regionali si propongono come capofila o partner nell'ambito della prima fase della seconda chiamata-invito a presentare proposte progettuali del Programma SEE;

2) di dare mandato alle strutture regionali ivi elencate di procedere alla formalizzazione di tutti gli adempimenti previsti dal Programma SEE in seguito alla presentazione delle proposte progettuali;

3) di dar mandato alla Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera di coordinare le attività di collaborazione transnazionale, mediante il cointeressamento delle strutture regionali competenti per materia;

4) di rinviare l'istituzione di adeguati capitoli di entrata e di spesa, nonché i relativi atti d'impegno delle somme comunitarie e nazionali ad avvenuta approvazione dei progetti a partecipazione regionale.

(segue allegato)

5. Di prendere atto della nota del 2 dicembre 2009 prot. 676647/50.00.02.05.00 con la quale è stata informata la Quinta Commissione consiliare dei termini e delle modalità di ricalcolo delle risorse, così come delineato nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate;

6. di rinviare ad appositi atti della direzione regionale competente la determinazione dei saldi della mobilità sanitaria complessiva, effettiva e presunta, in relazione alle sue diverse componenti, come indicato nelle premesse, ai fini dell'erogazione del riparto di cassa tra le diverse Aziende Sanitarie del Veneto;

7. di demandare a singoli decreti del competente dirigente regionale il versamento delle quote mensili spettanti a ciascuna Azienda Sanitaria, secondo la vigente procedura, ed al contestuale impegno sul bilancio regionale dei relativi importi secondo quanto previsto ai precedenti punti 1 e 3;

8. di autorizzare il dirigente della Direzione regionale competente a rimodulare le quote mensili, così come indicate al precedente punto 3, in relazione alle maggiori difficoltà delle singole Aziende Sanitarie connesse alle scadenze contrattuali di pagamento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4031 del 22 dicembre 2009

**Programma UE Europa Sud Orientale 2007-2013. Partecipazione delle strutture ed enti regionali alla prima fase della seconda procedura di evidenza pubblica internazionale di selezione di progetti.**

*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]*

La Giunta regionale

*(omissis)*

## PROGRAMMA OPERATIVO EUROPA SUD ORIENTALE 2007-2013

## Manifestazioni di interesse per la prima fase della seconda chiamata del Programma (23.11.2009 – 21.12.2009)

Titolo del progetto/ Acronimo	Descrizione del progetto	Lead partner	Partner	Struttura regionale coinvolta	Altri soggetti veneti coinvolti	Costo totale indicativo del progetto
<b>Light the roman ways</b>	Sviluppare un sistema di turismo integrato transazionale centrato sulla presenza storico-culturale e artistica dei siti archeologici ad oggi sopravvissuti e orientato allo sviluppo di tutta una serie di servizi congiunti legati alle strutture ricettive, ai punti di attrazione commerciale e per il tempo libero al fine di dar vita ad un vero e proprio club di prodotto.	<b>Comune di Verona</b>	Provincia di Udine (Italia), City of Plovdiv (Bulgaria) National Chamber of Tourism (Bulgaria), Development Agency of Koper (Slovenia); Development Agency of Ljubljana (Slovenia); Italian Chamber of commerce for Hungary (Ungheria), City of Patras (Grecia) Land Carinzia (Austria) Land of Tirol (Austria) Development Agency of Istriana (Croazia) Regional Chamber of Economy of Niš (Serbia)	Regione del Veneto – Direzione beni culturali	Provincia di Verona	1.965.000 €
<b>Cultural Value for Sustainable Territorial Governance and Marketing - SAVE</b>	Il progetto SAVE partendo da iniziative progressive del Consiglio d'Europa e la Commissione Europea di applicazione dei LDPP (Local Development Pilot Projects) in alcune zone SEE e altre iniziative dei partners circa i PPP (partenariati pubblici privati) vuole continuare e allargare tali attività ad altre zone considerando i valori culturali come un fattore dello sviluppo sostenibile del territorio.	<b>Regione del Veneto – Direzione Lavori Pubblici</b>	Ministry of Culture (Romania); Ministry of Culture (Grecia), City of Malko Tarnovo (Bulgaria), Polytechnic of Graz (Austria), Land Carinzia (Austria); City of Koper (Slovenia); Ministry of Culture (Montenegro); Ministry of Culture (Serbia); Ministry of Culture (Macedonia)		Magistrato alle acque di Venezia	2.000.000 €
<b>Dune – Action for sustainable tourism</b>	Sviluppo, applicazione e diffusione di strumenti per la gestione integrata e partecipata dei sistemi dunari e dei relativi habitat costieri da applicare e diffondere nella area del programma SEE, prevedendone la convivenza con diversi scenari di utilizzo turistico.	<b>Provincia di Venezia – Settore Politiche ambientali</b>	Chamber of Commerce Italy – Bulgaria (Bulgaria); City of Burgass (Bulgaria); Eommex (Grecia); Port authority of Pireo (Grecia); Mare Nostrum NGO (Romania) ARBDD Tulcea (Romania); University of Galati (Romania); University od Architecture Sofia (Bulgaria); City of Nesebar (Bulgaria); City of Primorsko (Bulgaria) University of Thessaloniki (Grecia);	Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo; Veneto Agricoltura; ARPAV	Comune di Venezia	4.053.000 €

Titolo del progetto/ Acronimo	Descrizione del progetto	Lead partner	Partner	Struttura regionale coinvolta	Altri soggetti veneti coinvolti	Costo totale indicativo del progetto
<b>Web PCS Gov</b>	Costruzione di una "road map" in favore delle pubbliche amministrazioni dell'Est Europa per l'implementazione di un "Public Sector Web System", avvalendosi dell'esperienza nel settore delle pp.aa. dei paesi membri UE	<b>Regione Molise</b>	Prefecture of Corfù (Grecia); Istra Region (Croazia); Agency of Development of Mostar (Bosnia-Erzegovina); City of Scutari (Albania)	Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali		1.500.000 €
<b>Creative thinking to make innovation processes lean in SEE Economy</b>	Il progetto intende concorrere a creare nell'ambito della zona geografica del partenariato un contesto favorevole per "un'ecosistema per l'innovazione". Tale innovazione si intende orientata al Lean Thinking cioè una evoluzione dei modelli organizzativi presenti che tenda, sulla scorta dell'esperienza giapponese, a ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse impiegate (risorse umane, capitale investito, spazio occupato, tempo).	<b>Treviso Tecnologia</b>	Federal Ministry of Economy (Austria), Family and Youth of the Republic of Austria, Fraunhofer Institute Vienna (Austria); Josef Stefan Institute (Slovenia).	Regione del Veneto – Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione	Università di Ca' Foscari, Venezia;	2.174.500 €
<b>N.I.C.E. Innovation Efficiency</b>	Creazione di un meccanismo per favorire lo scambio e il coordinamento delle politiche di ricerca scientifica che portino innovazione e l'individuazione delle migliori politiche di governance per facilitare la conoscenza e far comprendere l'importanza del progresso tecnologico.	<b>Camera di Commercio di Trieste</b>	Camera di Commercio di Udine (Italia), Area Science Park Trieste (Italia), Friuli Innovazione Udine (Italy), Regione Friuli Venezia Giulia (Italia); Chamber of Commerce of Carinzia (Austria); Land Carinzia (Austria); Fachhochschule – Klagenfurt (Austria); Chamber of commerce of Koper (Slovenia); Chamber of commerce of Pecs (Ungheria); Chamber of commerce of Novi Sad; STEP Technology Park University of Rijeka (Croazia), Istria Region (Croazia),	Regione del Veneto – Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione	Unioncamere Veneto; Veneto Nanotech Padova,	3.000.000 €

Titolo del progetto/ Acronimo	Descrizione del progetto	Lead partner	Partner	Struttura regionale coinvolta	Altri soggetti veneti coinvolti	Costo totale indicativo del progetto
<b>CRAFTS</b>	Il progetto riguarda la promozione e la tutela delle conoscenze tradizionali legate ai materiali e alle produzioni artigianali delle aree coinvolte.	<b>Comune di Este (PD)</b>	Sipro Ferrara (Italia); RDA of Northern Primorska Regional Development Agency Ltd., Nova Gorica (Slovenia); Europe of Cultures Forum: Adriatic-Ionian Chapter (Grecia); Achillion Municipality (Grecia); Academy of Music in Albania (Albania) Municipality of Madgarov (Bulgaria) Municipality of Svishtov (Bulgaria) CDCAS, Bucharest (Romania) Arad County Cultural Cen (Romania); Ister-Granum Development Agency (Ungheria) Small and Medium Enterprise and Manager Association (Bosnia Erzegovina)	Regione del Veneto – Direzione Artigianato	Fondazione Accademia dell'artigianato o artistico di Este (PD)	1.860.000 €
<b>Protected area and civil economy - PACE</b>	Il progetto PACE affronta il tema della perdita di biodiversità nelle aree di montagna che è generato dallo spopolamento, al quale si collega l'abbandono delle attività tradizionali di gestione del territorio.	<b>Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano</b>	Parco regionale del Corno alle Scale (Italia); Agricultural Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein (Austria); Rodna Mountains National Park (Biosphere Reserve) (Romania); University of Bratislava – Faculty of Architecture (Slovakia); Vitosha Nature Park Directorate (Bulgaria); Prefecture of Drama (Greece); Logarska Dolina (Slovenia)	Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi		2.300.000 €
<b>The Tide of Talents</b>	Il progetto intende supportare i migranti e le agenzie maggiormente rilevanti sul mercato del lavoro con una nuova piattaforma interattiva basata su social networking e altre tecnologie su base Internet e a distanza.	<b>Fondazione Bruno Kessler (Provincia autonoma di Trento)</b>	Chamber of Commerce and Industry, Vratsa (Bulgaria) Centre for Entrepreneurial and Executive Development, Sofia (Bulgaria); Bucharest-Ifov Regional Development Agency (Romania); Agency for Promotion of Entrepreneurship of the Republic of Macedonia, Skopje (FYROM); University of Thessaly, Thessaly (Grecia); Comenius University, Faculty of Social and Economic Science, (Slovacchia); Institut zamestnanosti (Slovacchia); Regional Development Agency, Tirana (Albania); Development Agency 2 for South East (Romania); Federal Employment Institute of Federation BIH (Bosnia Erzegovina)	Regione del Veneto – Direzione Lavoro	Fondazione CUOA (VI)	2.000.000 €

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4032 del 22 dicembre 2009

**L'impatto occupazionale del Distretto Tecnologico veneto sulle nanotecnologie. Acquisizione del supporto tecnico, scientifico e metodologico dell'Ente strumentale della Regione "Veneto Lavoro".**

[Informatica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di considerare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;

2. di promuovere uno studio relativamente all'impatto occupazionale che le nuove tecnologie legate alle nanotecnologie possono attivare in Veneto ed all'interno del Distretto Tecnologico veneto sulle nanotecnologie;

3. di avvalersi a tale scopo del supporto tecnico, scientifico e metodologico dell'Ente strumentale della Regione "Veneto Lavoro";

4. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Lavoro (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

5. di disporre l'assunzione dell'impegno di spesa di € 80.000,00 (ottantamila,00) sul capitolo di spesa n.100966 "Interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'Innovazione Lr 9/2007" del bilancio per l'esercizio 2009 che presenta la necessaria disponibilità;

6. di incaricare il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione di provvedere, con propri atti, all'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione della convenzione.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4034 del 22 dicembre 2009

**Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, i comuni di Revine Lago e Tarzo (TV) per la gestione del parco naturale regionale di interesse locale denominato "Laghi di Revine - Tarzo". Assegnazione fondi residui del capitolo 51058 - esercizio 2009. Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, art 27.**

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di dichiarare le premesse parte integrante del presente deliberato;

2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, i comuni di Revine Lago e Tarzo (TV) per la istituzione e la gestione del parco naturale regionale di interesse locale denominato "Laghi di Revine - Tarzo" (Allegato A);

3. di dare incarico all'Assessore competente ai Parchi ed Aree Protette alla firma del Protocollo d'Intesa per conto della Regione del Veneto;

4. di far fronte alle spese per l'attuazione delle iniziative come descritte nelle premesse, con euro 336.000,00 (euro trecentotrentaseimila) imputandoli al Cap. 51058 del bilancio di previsione 2009;

5. di assegnare, ai sensi della Legge regionale n. 40/1984 un contributo alle seguenti amministrazioni comunali alle specifiche condizioni previste:

a. a favore del Comune di Tarzo un contributo pari a € 21.000,00 a fronte di un importo totale di progetto di € 30.000,00 per la redazione del piano ambientale da redigere d'intesa con il Comune di Revine Lago;

b. a favore del Comune di Revine Lago un contributo pari a € 21.000,00 a fronte di un importo totale di progetto di € 30.000,00 per la redazione del piano ambientale da redigere d'intesa con il Comune di Tarzo;

c. a favore del Comune di Tarzo un contributo pari a € 119.000,00 a fronte di un importo totale di progetto di € 170.000,00 per realizzare sia opere di ricalibratura spondale, difesa e mitigazione idraulica che eventuali acquisti di aree, da conseguire d'intesa con il Comune di Revine Lago;

d. a favore del Comune di Revine Lago un contributo pari a € 119.000,00 a fronte di un importo totale di progetto di € 170.000,00 per realizzare sia opere di ricalibratura spondale, difesa e mitigazione idraulica che eventuali acquisti di aree, da conseguire d'intesa con il Comune di Tarzo;

e. a favore del Comune di Gazzo Veronese un contributo pari a € 56.000,00 a fronte di un importo totale di progetto di € 80.000,00 per promuovere la costituzione di un consorzio per la gestione unitarie del sito e per procedere alla redazione di un unico piano della palude;

6. di impegnare la somma totale di euro 336.000,00 (euro trecentotrentaseimila) nel Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2009 imputando la quota sul capitolo 51058 denominato "Contributi per la realizzazione di Aree Naturali Protette di interesse locale" della Direzione Enti locali, che dispone della necessaria copertura finanziaria, a favore del Comune di Revine Lago per € 140.000,00, del Comune di Tarzo per € 140.000,00 e del Comune di Gazzo Veronese per € 56.000,00 per le iniziative di cui in premessa;

7. di incaricare il Dirigente Direzione Enti locali di comunicare la presente deliberazione agli enti locali interessati, a promuovere ed a sovrintendere a tutte le azioni ritenute opportune per la regolarità ed il buon esito delle iniziative;

8. di subordinare l'erogazione dei contributi all'osservanza dei seguenti presupposti:

a. presentazione entro il 30 settembre 2010 dei progetti esecutivi degli interventi previsti, salvo proroga motivata e comunque entro il 30 aprile 2011, che potrà essere concessa dal Dirigente della struttura regionale competente;

b. presentazione entro il 30 settembre 2010 del piano ambientale adottato, salvo proroga motivata e comunque entro il 31 dicembre 2011, che potrà essere concessa dal Dirigente della struttura regionale competente;

c. ad ultimazione dei lavori, presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012, fatta salva la possibilità di richiesta di proroga motivata, che potrà essere concessa dal Dirigente della struttura regionale competente;

9. di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà secondo le modalità previste dal punto 8) dell'allegato A alla DgrV. n. 458 del 24 febbraio 2009.

10. di incaricare il Dirigente della Direzione Enti locali degli adempimenti previsti derivanti dalla presente deliberazione.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4035 del 22 dicembre 2009

**Art. 2, comma 1, lettera b) della Lr 26.10.2007, n. 30. Presa d'atto dei progetti presentati da una parte dei Comuni ricadenti nell'area del Veneto Orientale e assegnazione definitiva dei contributi relativi all'anno 2008. Modifica per la parte riguardante il Comune di Annone Veneto (VE). [Enti locali]**

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di dare atto che i progetti relativi agli interventi di cui all'art 2, comma 1, lettera b), della Lr 26.10.2007, n. 30 presentati dal Comune di Annone Veneto (VE), di cui in premessa, in sostituzione di quello inserito nell'allegato A alla Dgr n. 2613 del 16.09.2008, rispondono alle caratteristiche indicate nei criteri approvati dalla precedente Dgr n. 4564 del 28.12.2007;

2. di modificare, pertanto, l'allegato A alla Dgr n. 2613 del 16.09.2008, per la parte relativa al Comune di Annone Veneto (VE), nei termini seguenti:

Comuni	Progetto presentato	Spesa ammessa	90% spesa ammessa	Contributo regionale provvisoriamente assegnato	Spesa coperta dal comune con il contributo regionale	Contributo regionale definitivamente assegnato
Annone Veneto (ab. 3.490)	1. Intervento di messa in sicurezza della viabilità per gli edifici scolastici Lavori di allargamento di via Oltrefossa - 2° stralcio	186.500,00 + <u>200.000,00</u> 386.500,00	347.850,00	347.826,09	347.826,09	347.826,00

3. di confermare a favore del Comune di Annone Veneto (VE) il contributo assegnato, in via definitiva, dalla Dgr n. 2613/2008;

4. di confermare, inoltre, per tutto ciò che non è oggetto di modifica da parte del presente provvedimento, quanto già stabilito nelle succitate Dgr n. 4564/2007 e Dgr n. 2613/2008.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4038 del 22 dicembre 2009

**Incarico di dirigente regionale della Direzione Sistema Informatico (legge regionale n. 1/1997 artt. 21 e 22). [Organizzazione amministrativa e personale regionale]**

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di conferire la titolarità ad interim della Direzione Sistema Informatico all'Ing. Giuseppe Centenaro, nato a Monleale (AL) il 12 giugno 1954, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale per ricoprire l'incarico in oggetto e per le specifiche motivazioni indicate nell'allegata scheda (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che l'incarico decorre dal 31 dicembre 2009, con scadenza non oltre i sei mesi successivi alla fine della corrente legislatura, ai sensi dell'art. 22 comma 1 della legge regionale n. 1/1997;

3. di dare atto che il trattamento economico dell'Ing. Centenaro continuerà ad essere quello attualmente in godimento presso l'Unità sanitaria di appartenenza adeguandone, nella misura massima contrattuale, le indennità e retribuzioni connesse all'incarico e posizione ricoperti. L'onere complessivo verrà rimborsato dalla Regione Veneto alla Ulss n. 3 di Bassano del Grappa nella misura del 50% di quello connesso al trattamento economico attualmente in godimento e del 100% di quello connesso all'incremento di indennità;

4. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo corrispondente del bilancio in corso, che offre sufficiente disponibilità.

**Allegato A**

Segreteria regionale affari generali  
 Direzione sistema informatico

Conferimento incarico di responsabile ad interim della Direzione Sistema Informatico a:

Ing. Giuseppe Centenaro

Nato a Monleale (AL) il 12.06.1954, in possesso dei requisiti richiesti, in particolare:

- cittadinanza italiana;
- laurea in Ingegneria.

In riferimento ai criteri di scelta si rileva che:

1. Formazione culturale: in rapporto alle funzioni da svolgere si ritiene adeguata la formazione culturale dimostrata sulla base del curriculum presentato dall'interessato.

2. Attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire: i risultati conseguiti e la professionalità acquisita, appaiono particolarmente congrui in ordine alla Direzione da ricoprire. In particolare la pluriennale attività svolta in qualità di Responsabile del Servizio informatico presso Aziende sanitarie del territorio dal 1980 al 2000 ed in seguito l'incarico ricoperto dal 2000 a tutt'oggi di Responsabile della Struttura complessa Servizio Informatico dell'Azienda sanitaria Ulss n. 3 di Bassano del Grappa, dimostrano una particolare attitudine a svolgere le funzioni relative all'incarico da conferire.
3. Attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con la funzione da attribuire: dagli incarichi ricoperti nel corso della esperienza lavorativa e professionale si desume chiaramente l'attitudine in parola tenuto conto dei settori presso i quali è maturata, evidenziando una visione d'insieme delle problematiche da trattare, con approccio immediatamente operativo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4041 del 22 dicembre 2009

**Articolo 31 Lr 10/01/1997, n. 1. Rideterminazione e contestuale rimodulazione della dotazione organica regionale.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

L'Assessore alle Politiche degli Enti locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue:

La vigente dotazione organica regionale è quella approvata con propria precedente deliberazione n. 1111 del 6 maggio 2008 allo scopo di attuare la specifica disposizione dell'art. 96, comma 4, della legge finanziaria regionale per l'anno 2008, la quale disponeva espressamente che, ai fini dell'attuazione dei primi 3 commi del medesimo articolo, miranti sostanzialmente al completamento del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto in attuazione della legge finanziaria statale per l'anno 2008, la Giunta regionale era autorizzata a procedere alla rideterminazione della dotazione organica, dandone informazione alla competente Commissione consiliare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.

La stessa è oggi fissata in complessive n. 3.035 così suddivise:

Attuale dotazione organica	Categoria A	Categoria B	Categoria C	Categoria D	Dirigenza	Totale
Unità	0	789	815	1.152	279	3.035

La descritta operazione di rideterminazione e contestuale rimodulazione della dotazione organica ha consentito all'Amministrazione regionale di completare il processo di stabilizzazione di tutti i lavoratori precari aventi diritto, sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, il tutto senza determinare un incremento del costo complessivo per il personale regionale, stante la contestuale contrazione della possibilità di ricorso a forme di lavoro flessibile.

La Regione del Veneto si trova, però, nella necessità di apportare un'ulteriore rideterminazione e contestuale rimodulazione alla vigente dotazione organica per un duplice ordine di fattori.

Anzitutto, sulla scorta della specifica disposizione di cui alla propria precedente deliberazione n. 3727 del 30 novembre 2009 avente ad oggetto modifiche organizzative e attribuzione incarichi presso la Segreteria regionale Ambiente e Territorio, è stata stabilita una riduzione della dotazione organica della dirigenza per n. 4 unità.

Tale operazione, tra l'altro, crea le condizioni per la realizzazione di un risparmio relativamente al costo annuo del personale regionale.

Contestualmente, la Giunta regionale, nell'ottica di una costante ottimizzazione del rapporto tra il numero dei dipendenti in servizio e le effettive esigenze organizzative e funzionali dell'ente deve procedere anche ad una rimodulazione della vigente dotazione organica.

La principale finalità di tale intervento è quella volta a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle proprie politiche, anche in relazione alla propria strategia occupazionale, ad oggi individuata per il triennio 2008-2010 nella Dgr n. 1623 del 17 giugno 2008, ma già oggetto di un primo intervento di adeguamento con la Dgr n. 2978 del 6 ottobre 2009 (relativa alla presa d'atto dell'accordo concernente l'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2009-2011 e del piano assunzioni 2009) ed oggetto di imminente aggiornamento con l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011.

Per tale motivo risulta necessaria una rimodulazione della dotazione organica così come di seguito specificata.

Tale rimodulazione, che non determina alcun incremento quantitativo complessivo, ma unicamente una redistribuzione più coerente con le attuali esigenze all'interno delle 3 Categorie in cui possono essere inquadrati i dipendenti regionali (con esclusione di ulteriori modifiche alla dotazione organica dirigenziale), è altresì coerente con l'evoluzione normativa in materia di spesa per il personale.

Se infatti nel recente passato il legislatore, per fronteggiare i continui incrementi di tale spesa, si opponeva anche a rideterminazioni o rimodulazioni incrementative della dotazione organica di un ente, oggi è decisamente più orientato a fissare dei concreti parametri di virtuosità all'interno dei quali ciascuna realtà pubblica ha un maggior spazio di manovra al fine di orientare le proprie politiche occupazionali nel modo che dalla stessa è ritenuto più coerente con le proprie specifiche esigenze.

L'attenzione si è già posta - con l'approvazione del D.L. n. 112/2008, convertito, con modifiche, nella legge n. 133/2008 - e si porrà ulteriormente - con l'emanando Dpcm di cui all'art. 76, comma 6, della medesima norma - su indici di virtuosità che sono del tutto slegati da quelli che possono essere gli ipotetici costi medi annui lordi del personale (quali sono, in definitiva, i costi virtuali connessi alla dotazione organica di un ente), essendo invece correlati a quelli che sono i reali costi del personale, rapportati, ad esempio, al complesso delle spese correnti dell'ente stesso.

L'operazione che con il presente provvedimento si pone in essere permetterà all'Amministrazione regionale di acquisire quelle risorse di cui in via prioritaria necessita per raggiungere i succitati obiettivi.

Il tutto garantendo sempre il rispetto delle disposizioni di volta in volta vigenti in tema di spesa per il personale, le quali potranno eventualmente determinare anche un temporaneo differimento nella copertura dei posti vacanti scaturenti dal processo di rimodulazione in oggetto.

Sulla scorta di quanto finora esposto, la Giunta regionale va di seguito a rideterminare e contestualmente rimodulare la dotazione organica regionale con una ripartizione tra le diverse categorie di inquadramento del personale come di seguito illustrata:

Categoria	Attuale dotazione organica	Riduzione dotazione organica dirigenziale	Rimodulazione proposta	Nuova dotazione organica rimodulata
Dirigenti	279	- 4	0	275
D	1.152	0	+ 95	1.247
C	815	0	+ 22	837
B	789	0	- 117	672
A	0	0	0	0
Totale	3.035	- 4		3.031

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

- Vista la Lr n. 1/1997;
- Vista la Lr n. 31/1997;
- Visto l'art. 96 della Lr n. 1/1997 (legge finanziaria regionale per l'anno 2008);
- Vista la Dgr n. 1111 del 6 maggio 2008;
- Vista la Dgr n. 1623 del 17 giugno 2008;
- Vista la Dgr n. 2978 del 6 ottobre 2009;
- Vista la Dgr n. 3727 del 30 novembre 2009

delibera

In conformità a quanto dettagliatamente espresso in narrativa:

1. di rideterminare e contestualmente rimodulare la dotazione organica regionale, nella misura di seguito riportata, anche sulla base delle attuali scoperture nella dotazione organica vigente e degli altri processi assuntivi che la Giunta regionale andrà a porre in essere con la propria programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2009-2011, nonché sulla scorta di quanto disposto nella propria precedente deliberazione n. 3727/2009:

Categoria	Attuale dotazione organica	Riduzione dotazione organica dirigenziale	Rimodulazione proposta	Nuova dotazione organica rimodulata
Dirigenti	279	- 4	0	275
D	1.152	0	+ 95	1.247
C	815	0	+ 22	837
B	789	0	- 117	672
A	0	0	0	0
Totale	3.035	- 4		3.031

2. di dare informazione del presente provvedimento alla competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4042 del 22 dicembre 2009

**Risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2009. Art. 4 Ccnl Regioni Autonomie Locali biennio economico 2008-2009.**

*[Organizzazione amministrativa e personale regionale]*

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, del Ccnl 31 luglio 2009 per il biennio economico 2008-2009 l'integrazione, con decorrenza 31 dicembre 2008 ed a valere per l'anno 2009, delle risorse variabili di cui all'art.31 comma 3 del Ccnl 22 gennaio 2004 di una percentuale pari all' 1,5% del monte salari 2007, per l'importo complessivo di € 1.165.192,00,

2. di fare riserva di eventuale rideterminazione delle risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità per l'anno 2010 in sede di definizione delle politiche di bilancio per il nuovo esercizio, nei limiti e alle condizioni dettate dal nuovo quadro normativo definito dalla legislazione vigente, con particolare riguardo al D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dai futuri rinnovi contrattuali;

3. di dare atto che, giusta quanto disposto dall'art. 4, comma 9 del Ccnl 31 luglio 2009, le risorse aggiuntive di cui al punto 1) sono finalizzate esclusivamente all'incentivazione della qualità, della produttività e della capacità innovativa della prestazione lavorativa, nonché alla erogazione di compensi strettamente collegati all'effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi, nonché, infine, al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito, nel quadro del vigente sistema di relazioni sindacali;

4. di dare mandato alla Segreteria regionale Affari Generali - Direzione risorse umane per l'adozione degli atti e provvedimenti attuativi di competenza.

5. di dare atto che le risorse relative al presente provvedimento trovano disponibilità all'interno dello stanziamento

di spesa allocato al capitolo 5012 del bilancio in corso di esercizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4043 del 22 dicembre 2009

**Lr 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”: accreditamento del Centro di Servizi per anziani religiosi non autosufficienti “Centro Residenziale Santa Maria Gloriosa” di Pedavena (BL) - Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori Conventuali di Camposampiero (PD).**

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di accreditare - ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi per anziani religiosi non autosufficienti “Centro Residenziale Santa Maria Gloriosa” Via S. Antonio 7 Pedavena (BL) - Collegio Antoniano Missioni Estere Frati Minori Conventuali, Via S. Antonio 2 Camposampiero (35012) (PD) per una capacità ricettiva totale di 16 posti letto di I livello assistenziale, per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di trasmettere copia del presente atto al Centro di Servizi richiedente, all’Assessorato Politiche Sociali, all’Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Pedavena (BL), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 2 e all’Agenzia regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4044 del 22 dicembre 2009

**Lr 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”: accreditamento del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Policella di Castel d’Azzano (VR) - Iciss Istituti Civici di Servizio Sociale di Verona.**

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di accreditare, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007, il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti Policella, Via Scopella 3 Castel d’Azzano (VR) - I.C.I. S.S. Istituti Civici di Servizio Sociale, Via Carso 9 (37127) Verona, per una capacità ricettiva totale di 60 posti letto di I livello assistenziale, per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

2. Di trasmettere copia del presente atto al Centro di Servizi richiedente, all’Assessorato Politiche Sociali, all’Azienda

Ulss 20, al Comune di Castel d’Azzano, alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 20 e all’Agenzia regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4045 del 22 dicembre 2009

**Lr 22/2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”: accreditamento del Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti e Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti dell’Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada” di Caprino Veronese (VR).**

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di accreditare, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007, per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento, i seguenti Centri di Servizi dell’Istituto Assistenza Anziani “Villa Spada” - Via Aldo Moro 125 Caprino Veronese (37013) (VR) - per la seguente capacità ricettiva:

- Centro di Servizi per anziani non autosufficienti 98 posti letto di I livello assistenziale, 14 posti letto di II livello assistenziale;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti per 10 posti.

2. Di stabilire che in sede di rinnovo dell’accredimento istituzionale saranno verificati i miglioramenti apportati ai seguenti requisiti:

- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti CD-ANZ.AC.4.3 La struttura dispone di un funzionamento che definisce ed assegna le responsabilità ed il ruolo di ciascuno;
- CD-ANZ.AC.4.7 È adottato il regolamento di partecipazione e coinvolgimento degli ospiti e familiari previsto dalle normative vigenti;

3. Di trasmettere copia del presente atto al Centro di Servizi richiedente, all’Assessorato Politiche Sociali, all’Azienda Ulss 22 di Bussolengo, al Comune di Caprino Veronese, alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda Ulss 22 di Bussolengo, e all’Agenzia regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4057 del 22 dicembre 2009

**Presa d’atto dei verbali della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina a Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria Integrata (Aou) di Verona.**

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

(omissis)

**Allegato A**

delibera

Elenco candidati ammessi

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali (che rimangono depositati agli atti dell'ufficio competente per l'istruttoria), predisposti dalla Commissione nominata per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina a Direttore generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Integrata (Aou) di Verona e, pertanto, di dichiarare ammissibili tutti candidati che hanno presentato domanda e inseriti nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

CANDIDATI AMMESSI
Alberti Valerio Fabio
Bandoli Bruno
Caffi Sandro
Cordiano Claudio
Donato Daniele
Giacobbo Maria
Girardi Pietro
Lavezzo Pietro
Mazzoni Claudio
Muzzio Pier Carlo
Paccanaro Claudio
Pietrobon Francesco
Sensini Franco
Stopazzolo Giampaolo
Tessari Gianni
Tomietto Mauro
Zenere Tiziano

**Allegato A**

Elenco candidati ammessi

CANDIDATI AMMESSI
Alberti Valerio Fabio
Benetollo Pier Paolo
Caffi Sandro
Ciciliot Claudio
Lavezzo Pietro
Mancini Ernesto
Mazzoni Claudio
Paccanaro Claudio
Stopazzolo Giampaolo
Tessari Gianni

**Allegato B**

Elenco candidati non ammessi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4058 del 22 dicembre 2009

**Preso d'atto dei verbali della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina a Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto (Iov).**  
*[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]*

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

2. di prendere atto delle risultanze dei verbali (che rimangono depositati agli atti dell'ufficio competente per l'istruttoria), predisposti dalla Commissione nominata per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina a Direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto (Iov) e, pertanto, di dichiarare

- ammissibili i candidati di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- non ammissibili i candidati di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Candidati non ammessi	Motivazione
Grigoletto Eligio	Poichè l'avviso prevedeva tra i requisiti l'esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina e considerato che il decennio valutabile è quello che decorre dal 3 dicembre 1999, il candidato risulta non idoneo in quanto ha cessato di svolgere l'attività dirigenziale in periodo precedente alla data suddetta, precisamente il 1° dicembre 1996.
Piccoli Massimo	Mancanza del requisito di cui al punto 5 dell'avviso: esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie. Dal curriculum presentato dal candidato risulta che ha rivestito ruoli di componente e di presidente di Consigli d'Amministrazione e non posizioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4059 del 22 dicembre 2009

**Preso d'atto dei verbali della Commissione istituita per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la designazione a componenti dell'organo di indirizzo dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Integrata (AOUI) di Verona.**  
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali (che rimangono depositati agli atti dell'ufficio competente per l'istruttoria), predisposti dalla Commissione nominata per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la designazione a componenti dell'organo di indirizzo dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Integrata (Aoui) di Verona e, pertanto, di dichiarare

- ammissibili i candidati di cui all'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- non ammissibili i candidati di cui all'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### Allegato A

Elenco candidati ammessi

CANDIDATI AMMESSI
Battocchia Arrigo
Caponi Eugenio
Cordiano Claudio
Corrocher Roberto
Ferro Massimo Giuseppe
Fontana Fabrizio
Lavezzo Pietro
Mosele Elio
Paccanaro Claudio
Pietrobon Francesco
Romano Michele
Sensini Franco
Trabucchi Marco Maria

#### Allegato B

Elenco candidati non ammessi

Candidati non ammessi	Motivazione
Guerra Piergiuseppe	Dall'approfondito esame del curriculum non risulta emergere la riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, di formazione e ricerca, richiesta dal punto 1) dell'avviso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4060 del 22 dicembre 2009

**Esperienze regionali in materia di paesaggio. Diffusione dei risultati tramite la pubblicazione del volume "Esercizi di Paesaggio". Approvazione della realizzazione della pubblicazione e impegno di spesa.**

[Informazione ed editoria regionale]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue: "La Regione del Veneto è da molti anni impegnata nell'approfondimento delle tematiche inerenti alla tutela e alla gestione del paesaggio, per guidare un'evoluzione qualitativa del territorio e per individuare le metodologie atte al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, sia mediante il diretto coinvolgimento in progetti comunitari rivolti al raggiungimento di obiettivi di qualità paesaggistica, sia mediante la messa a punto di specifici studi e ipotesi di intervento sul paesaggio. Le trasformazioni che hanno interessato il Veneto a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso non sempre sono state accompagnate dalla capacità di prevederne l'impatto sul territorio e sul paesaggio regionali e, sovente, hanno prodotto un decadimento delle funzionalità degli ecosistemi e della qualità delle risorse ambientali, i cui effetti hanno contribuito a incrementare gli aspetti di criticità del paesaggio.

L'accrescersi della vulnerabilità del territorio ha determinato il contemporaneo aumento della sensibilità nei confronti della tutela del paesaggio, letto nella sua interezza, nell'ottica della Convenzione Europea del Paesaggio.

La Giunta regionale ha già promosso, in materia, numerose azioni e interventi di riqualificazione paesaggistica, volti a definire le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, nonché gli interventi di valorizzazione attuabili in relazione alle prospettive di uno sviluppo sostenibile.

Alla luce di quanto esposto e nello spirito dell'articolo 6 della Convenzione europea del Paesaggio, che promuove la sensibilizzazione e la diffusione della conoscenza in materia di paesaggio, si ritiene opportuno predisporre una pubblicazione, dal titolo "Esercizi di Paesaggio", con i contenuti sopra descritti, con cui dare notizia delle esperienze in materia di sperimentazione paesaggistica e di messa a punto dei percorsi metodologici con i quali promuovere le azioni di riqualificazione paesaggistica compatibili con le istanze di uno sviluppo sostenibile.

La Direzione Urbanistica ha provveduto alla redazione del testo, avvalendosi del personale interno, nonché di collaborazioni qualificate (quali esperti delle Università e delle Sovrintendenze e degli ambiti specifici indagati) offerte a titolo gratuito.

Per favorire la comunicazione e diffusione dell'opera, i testi previsti saranno corredati da brevi note riassuntive tradotte in lingua inglese. È stata interpellata, in proposito, la Ditta Studio Moretto Group srl di Brescia (BR), come da contratto stipulato con la Regione del Veneto in data 23 aprile 2008, che ha inviato un preventivo in data 01.12.2009, protocollato con n. 673989, concernente il costo, pari a € 908,00 Iva al 20% inclusa, della traduzione dalla lingua italiana alla lingua inglese, di n. 40 cartelle di testo, composte di 25 righe, di 60 battute ognuna, spazi compresi.

Per la realizzazione della pubblicazione in oggetto, rivolta sia a esperti della materia, sia a un pubblico più vasto, si deve incaricare l'Unità di progetto Attività Culturali e Spettacolo

della Direzione regionale Cultura, di attivare la necessaria gara a trattativa privata per l'individuazione della Ditta a cui affidare la realizzazione della pubblicazione secondo le tipologie di cui all'Allegato A e di concluderla entro dicembre 2009.

Sulla base degli esiti della predetta gara a trattativa privata la Direzione Urbanistica provvederà a trasmettere alla Direzione Ragioneria, entro il 31 dicembre 2009, il Decreto con l'individuazione della Ditta aggiudicataria dell'incarico di realizzare la pubblicazione in oggetto.

Rilevata la disponibilità sul capitolo di spesa n. 100978 dell'esercizio finanziario 2009 del bilancio regionale, si propone di impegnare l'importo di € 18.000,00 Iva e ogni altro onere incluso, per la realizzazione della sopra citata pubblicazione e di impegnare la somma di € 908,00 Iva e ogni altro onere incluso, per il pagamento alla Ditta Studio Moretto Group srl di Brescia (BR) della traduzione in inglese di n. 40 cartelle, relative ai testi riassuntivi da inserire all'interno della pubblicazione, per un impegno complessivo di € 18.908,00 Iva e ogni altro onere incluso".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il Decreto legislativo n.42/2004 in materia di Beni Culturali e Paesaggistici;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di pianificazione urbanistica del territorio;

delibera

1. Di approvare la realizzazione della pubblicazione "Esercizi di Paesaggio" descritta in premessa, con cui dar conto delle esperienze in materia di sperimentazione paesaggistica e di messa a punto dei percorsi metodologici per la riqualificazione paesaggistica compatibili con le istanze di uno sviluppo sostenibile, corredando la pubblicazione, per migliorarne la comunicazione e la diffusione, di brevi testi riassuntivi in lingua inglese;

2. Di incaricare la Direzione Urbanistica dell'organizzazione editoriale e della cura dei testi;

3. Di incaricare l'Unità di progetto Attività Culturali e Spettacolo della Direzione regionale Cultura, di attivare la necessaria gara a trattativa privata per l'individuazione della tipografia a cui affidare la realizzazione della pubblicazione secondo le tipologie di cui all'Allegato A, concludendola entro dicembre 2009;

4. Di impegnare la somma complessiva di € 18.908,00 Iva e ogni altro onere incluso, sul capitolo di spesa n. 100978 dell'esercizio finanziario 2009 del bilancio regionale, che presenta sufficiente disponibilità, per la realizzazione della sopra citata pubblicazione così suddiviso:

- € 908,00 Iva e ogni altro onere incluso, a favore della Ditta Studio Moretto Group srl di Brescia (BR), come da contratto

stipulato dalla stessa Ditta con la Regione del Veneto in data 23 aprile 2008, per la traduzione in inglese di n. 40 cartelle, relative ai testi riassuntivi da inserire all'interno della pubblicazione;

- € 18.000,00 Iva e ogni altro onere incluso a favore della Ditta aggiudicataria della gara a trattativa privata di cui al punto 2 del dispositivo;

5. Di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica di trasmettere, entro il 31 dicembre 2009, alla Direzione Ragioneria, il Decreto con l'individuazione della Ditta aggiudicataria dell'incarico di realizzare la pubblicazione in oggetto e di assumere i successivi atti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4236 del 29 dicembre 2009

**Azioni di sostegno per il coordinamento e l'assistenza informatica ai comuni per la gestione in forma associata dei Piani Regolatori.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce: Legge regionale 11/2004 introduce nuove impostazioni metodologiche nella formazione ed acquisizione sia degli elementi conoscitivi necessari all'elaborazione delle scelte in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, sia della modalità di compilazione in formato digitale dei piani urbanistici.

Una delle idee che supportano queste nuove impostazioni è la costituzione di un forte apparato conoscitivo, aggiornato, accessibile e condiviso. È questo un concetto cardine: il quadro delle informazioni non è un dato progettuale, ma è la conoscenza che informa il piano. Non è una riedizione delle vecchie analisi territoriali: è invece la descrizione del territorio, anche e soprattutto, nella dimensione tempo.

Non c'è quadro delle informazioni se non c'è aggiornamento: l'informazione esiste nella misura in cui è costantemente aggiornata. Per l'urbanistica è sempre stato un aspetto marginale, ma oggi è assolutamente essenziale. Non si possono fondare le scelte su piattaforme informative inattendibili. Non solo: bisogna che le informazioni circolino, siano comparabili, siano accessibili. Questo anche per attendere ai criteri di trasparenza e pubblicità che la Legge 11/2004, ma prima ancora l'Europa, ci chiedono.

È importante, in questo contesto, sottolineare come l'introduzione della modalità digitale nella formazione e gestione degli strumenti urbanistici generali, imponendo l'utilizzo in modo sistematico dei dati territoriali e la formalizzazione delle tematiche progettuali, realizza la formazione di basi informative territoriali organizzate sotto forma di banche dati d'analisi e di progetto.

In questo modo si prefigurano i seguenti risultati: 1- si istituisce un repertorio ufficialmente riconosciuto e disponibile dei dati delle fonti pubbliche, da usare obbligatoriamente

nella formazione degli strumenti urbanistici, ottenendo così l'omogeneità delle basi informative di partenza; 2- si realizza la disponibilità anche dei dati di progetto e si garantisce inoltre la possibilità di una valutazione e confronto complessivi di dati territoriali per l'intero ambito regionale.

Questo assetto costituisce le premesse per il completamento di un "sistema informativo unificato ed accessibile", così come annoverato tra le finalità della Lr 11/2004.

Si deve prendere atto tuttavia che, in ordine all'organizzazione delle informazioni territoriali e dei relativi sistemi, sia necessario prevedere un'architettura complessiva organizzata, in linea di massima, secondo uno schema in cui sono attivi dei nodi a livello intercomunale quali centri di convogliamento e smistamento dei flussi informativi dei comuni.

Inoltre risulta che, in questa fase, gli unici centri attivi nel senso sopra delineato sono collocati a livello provinciale. Sotto questo aspetto si sono dimostrate attive, distinguendosi con iniziative finalizzate alla erogazione di servizi per i comuni, ed in particolare nella gestione di dati urbanistico - territoriali, le strutture tecniche associate alle provincie di Padova, Belluno e Verona.

Si ritiene opportuno sostenere queste particolari azioni, in quanto concorrenti alla realizzazione delle finalità generali espresse dalla Lr 11/2004 sopra accennate. È peraltro evidente che non può venir meno il coordinamento regionale, soprattutto in questa fase di impianto dei processi, per garantire la standardizzazione delle tecnologie, delle soluzioni e delle metodologie, oltre a quello delle codifiche già avviato con la pubblicazione degli Atti di Indirizzo di cui all'art. 50, 1° comma, lettera a) della Lr 11/2004.

Nel particolare questo coordinamento si concretizza anche assicurando il rispetto delle prescrizioni e direttive tecniche contenute nella Dgr 3176 del 27 ottobre 2009 "Sistema Informativo della Regione Veneto: approvazione degli Standard Regionali Informatici e mandato alla Direzione Sistema Informativo per il loro governo e aggiornamento", con la quale si fissano le regole per lo sviluppo e la crescita ordinata del sistema informativo regionale, regole che necessariamente devono essere mutate anche dagli altri soggetti che concorrono a formare tale sistema.

È in tal senso che si intende avviare una prima fase di integrazione e coordinamento delle iniziative sopra accennate, assicurandone la conformità delle azioni, sotto il profilo informatico ed informativo, alle specifiche di cui alla citata Dgr 3176/2009. A tal fine è prevista la stipula di una specifica convenzione, di cui all'allegato A, con le soprannominate amministrazioni provinciali.

Agli oneri derivanti da questi adeguamenti si ritiene di provvedere con l'assegnazione della somma di € 39.845,00 di cui al Cap. 101070 Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici del Bilancio 2009 della Regione, così suddivisa:

amministrazione provinciale di Belluno: € 13.280,00;  
 amministrazione provinciale di Padova: € 13.280,00;  
 amministrazione provinciale di Verona: € 13.280,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento

in questione ai sensi del II comma dell'art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Lr 23 aprile 2004, n. 11;

Visto lo schema di convenzione (Allegato A);

delibera

1. di approvare lo schema tipo di protocollo d'intesa - Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi tra la Regione Veneto ed una ciascuna delle Provincie di Belluno, Padova e Verona, per le finalità indicate in premessa;

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Urbanistica alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, di cui al precedente punto 1, e di provvedere all'emanazione di tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento;

3. di impegnare la spesa massima di € 39.845,00, per le finalità espresse in premessa, sul capitolo n. 101070 "Azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici (art. 15, Lr 23/04/2004, n.11)" dell'esercizio finanziario 2009;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5. di trasmettere il presente atto alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4237 del 29 dicembre 2009

**Comune di Albaredo d'Adige (VR). Piano Regolatore Generale - Variante Parziale. Rettifica Dgr n. 3307 del 3.11.2009 di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 - Lr 27 giugno 1985, n. 61.**

[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce: Il Comune di Albaredo d'Adige (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 546 in data 18.02.1997, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7711 in data 23.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 26.06.2006, prot. n. 38213.

La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 158 osservazioni nei termini e n. 19 fuori termine, sulle quali il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 5.06.2006.

Il Comune, con nota del 9.04.2009, prot. n. 49791, ha trasmesso la deliberazione di Consiglio n. 22 del 6.04.2009, esecutiva a tutti gli effetti, con la quale ha esaminato n. 12 osservazioni tardive relative alla variante parziale al Piano Regolatore Generale adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 25.02.2005; la documentazione trasmessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 20.04.2009, prot. n. 212372.

Il Comune, tramite fax spedito in data 09.10.2009 e pervenuto alla Direzione Urbanistica regionale il 13.10.2009, prot. n. 561911, ha trasmesso la Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 29.09.2009, con la quale lo stesso ha controdedotto a due osservazioni pervenute tardivamente in Comune.

Direttamente in Regione sono pervenute n. 20 osservazioni.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 356 del 14.10.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Valutazione Tecnica regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3307 del 3.11.2009, con la quale si riteneva la variante al Piano Regolatore Generale meritevole di approvazione previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/1985.

Il Comune con nota del 25.11.2009, prot. n. 15036, pervenuta alla Struttura regionale Urbanistica il 25.11.2009, prot. n. 659896, ha segnalato che nel parere del Comitato n. 356 del 14.10.2009, allegato alla Dgr n. 3307 del 3.11.2009, in merito all'osservazione tardiva n. 12FT è stata conferita alla zona interessata la classificazione di ZTO C2B, a fronte della richiesta di classificazione in ZTO C2A. Richiede inoltre se l'indice della zona sia di 1,20 mc/mq valido per le ZTO C2A oppure di 1,00 mc/mq. come espresso nel parere ed, infine, se l'art. 23 delle NTA relativo alla zona C2B debba considerarsi stralciato visto che non vi sono altre aree nel territorio comunale con tale zonizzazione.

Verificato che, per un mero refuso, è stata inserita una classificazione diversa da quella contenuta nella richiesta dell'osservazione, si ritiene pertanto necessario apportare le necessarie rettifiche.

Si è provveduto pertanto a sottoporre la rettifica all'esame del Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, il quale ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 402 del 10.12.2009 del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di rettificare la propria precedente deliberazione n. 3307 del 3.11.2009, così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A), che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del parere del Comitato, previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 402 del 10.12.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;

2) di dare atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli elencati nella precedente deliberazione di Giunta regionale n. 3307 del 3.11.2009 con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

#### Allegato A

##### Valutazione Tecnica Regionale n. 402 del 10.12.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 10.12.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, esprimendo parere favorevole alla rettifica del precedente parere n. 356 del 14.10.2009, e di proporre alla Giunta regionale di rettificare la propria deliberazione n. 3307 del 3.11.2009 di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 della variante parziale al Prg del Comune di Albaredo d'Adige (VR);

- l'Amministrazione comunale proponente la variante è stata invitata con nota n. 682954/57.09, in data 04.12.2009 e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 10.12.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n. 11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art. 27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 402 del 10.12.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere Di rettificare la propria precedente Valutazione Tecnica Regionale n. 356 del 14.10.2009, e di proporre alla Giunta regionale di rettificare la propria deliberazione n. 3307 del 3.11.2009 di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85 della variante parziale al Prg del Comune di Albaredo d'Adige.

Vincenzo Fabris

#### Allegato A1

##### Parere del Comitato. Argomento n. 402 in data 10.12.2009

Premesse:

- Il Comune di Albaredo d'Adige (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 546 in data 18.02.1997 successivamente modificato.

- Con deliberazione di Consiglio n. 7 del 25.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7711 in data 23.06.2006, acquisita agli atti della Regione in data 26.06.2006 prot. n. 38213.

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 158 osservazioni nei termini e n. 19 fuori termine, a cui il Comune ha controdedotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 5.06.2006.

- L'avviso di deposito della variante al Prg è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota di protocollo n. 315 del 11.04.2005 che tale avviso è stato regolarmente affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Provinciale.

- Direttamente in Regione sono pervenute n. 20 osservazioni.

- Il Comune, con nota del 9.04.2009 prot. n. 49791, ha trasmesso la deliberazione di Consiglio n. 22 del 6.04.2009, esecutiva a tutti gli effetti, con la quale ha esaminato n. 12 osservazioni tardive relative alla Variante Parziale al Prg adottata con deliberazione di Consiglio n. 7 del 25.02.2005; la documentazione trasmessa è stata acquisita agli atti della Regione in data 20.04.2009 prot. n. 212372.

- Il Comune con nota n. 14655 del 17.11.2005 ha trasmesso lo studio di compatibilità idraulica al Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà, il quale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni con nota n. 6881 del 22.12.2005. Il Genio Civile di Verona con nota n. 37452 del 19.01.2006, ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002, ha preso atto della verifica sulla compatibilità idraulica.

- Si sottolinea che sul territorio del Comune di Albaredo d'Adige è stato individuato il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) che figura nella delibera della Giunta regionale n. 2673 del 6.08.2004 e nel D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/Cee e 78/409/Cee"; più precisamente il SIC in argomento riguarda: IT 3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine". A tal proposito è stata prodotta specifica Relazione di Incidenza.

- La variante, trattando il tema delle zone produttive, è soggetta alla procedura di cui all'art. 1, comma 3 della LR 27.12.2002 n. 35, riguardante l'obbligo di procedere alla preventiva sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la Provincia. Tale accordo di pianificazione è stato regolarmente redatto e sottoscritto tra la Provincia e l'Amministrazione Comunale il giorno 11.10.2004, come evidenziato nel Decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 26 del 23.02.2005

- L'Ulss n. 20 - Verona, con nota del 14.06.2005 prot. 3297, ha espresso parere preventivo in merito alla variante al Regolamento Edilizio, proponendo delle modifiche.

- Il Comune di Albaredo D'Adige in data 15.09.2009 ha trasmesso tramite fax alla Direzione Urbanistica n. 2 osservazioni tardive indirizzate sia al Comune che alla Regione Veneto. La prima osservazione non risulta essere mai pervenuta alla Regione, mentre la seconda osservazione risulta pervenuta anche in Regione in data 06.07.2009 e protocollata al n. 365405.

- Il Comune, tramite fax spedito in data 09/10/2009 e pervenuto alla Direzione Urbanistica Regionale il 13.10.2009

prot. 561911, ha trasmesso la Deliberazione del C.C. n. 43 del 29.09.2009, con la quale lo stesso ha controdedotto a due osservazioni pervenute tardivamente in Comune.

- La variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Albaredo d'Adige (VR), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2005, è stata esaminata dal Comitato, previsto ai sensi del 2° comma dell'art. 27 della L.R. 11/2004, nella seduta del 14.10.2009 Arg. n. 356 e successivamente, con Deliberazione n. 3307 del 3.11.2009, la Giunta regionale ha ritenuto meritevole di approvazione la Variante al Piano Regolatore Generale, previa introduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/1985, così come espresso nella Valutazione Tecnica Regionale n. 356 del 14.10.2009, che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del citato parere del Comitato,

Il Comune con nota del 25.11.2009 prot. 15036, pervenuta alla Struttura Regionale Urbanistica il 25.11.2009 prot. 659896, ha segnalato che nel parere del Comitato n. 356 del 14.10.2009 allegato alla Dgr n. 3307 del 3.11.2009, in merito all'osservazione tardiva n. 12FT è stata conferita alla zona interessata la classificazione di Zto C2B, a fronte della richiesta di classificazione in Zto C2A. Richiede inoltre se l'indice della zona sia di 1,20 mc/mq valido per le Zto C2A oppure di 1,00 mc/mq, come espresso nel parere.

Si chiede infine se l'art. 23 delle Nta relativo alla zona C2B debba considerarsi stralciato visto che non vi sono altre aree nel territorio comunale con tale zonizzazione.

Verificato che, per un mero refuso, è stata inserita una classificazione diversa da quella contenuta nella richiesta dell'osservazione, si ritiene pertanto necessario apportare la necessaria rettifica al parere della Vtr n. 356 del 14.10.2009, e conseguentemente la Dgr n. 3307 del 3.11.2009.

#### Valutazioni e considerazioni

Oggetto del presente parere risulta essere solo ed esclusivamente l'osservazione n. 12FT, controdedotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 6.04.2009, che stabiliva di accogliere l'osservazione secondo la motivazione espressa dal tecnico con nota prot. n. 4519 del 31.3.2009: "Il nuovo disegno urbanistico, anche in funzione della precedente richiesta 2.6 risulta coerente con gli obiettivi che l'Amministrazione vuole cogliere."

Pertanto, relativamente all'osservazione in argomento, vengono apportate le dovute correzioni come di seguito esposte.

Rispetto ai quesiti posti dal Comune si chiarisce che, come richiesto dall'osservante ed accolto dal Comune, la zona sarà classificata Zto C2A, con un indice territoriale di 1,00 mc/mq, per le motivazioni già esposte nel parere Vtr precedente.

Conseguentemente si concorda con quanto espresso dal Comune in merito al punto 2 dell'osservazione, relativo alla riclassificazione in Zto E1 della Zto C2B.

Infine si precisa che l'articolo 23 delle Nta relativo alle Zto C2B andrà stralciato in quanto zonizzazione non presente negli elaborati grafici del Prg

Per le altre modifiche apportate, si ribadisce integralmente il precedente parere della Vtr n. 356 del 14.10.2009, allegato alla Dgr n. 3307 del 3.11.2009.

1. Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti

aventi diritto al voto è del parere di rettificare il proprio precedente parere n. 356 del 14.10.2009 e di proporre alla Giunta regionale di modificare la precedente Deliberazione Dgr n. 3307 del 3.11.2009, di approvazione con proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85, della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Albaredo d'Adige (VR), adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25.02.2005, secondo quanto sopra indicato.

2. Di dare atto che la rettifica in argomento, riguarda solo ed esclusivamente la modifica all'osservazione n. 12FT, controdedotta con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 6.04.2009.

3. Si dà atto che gli elaborati costituenti il progetto sono quelli contenuti nel precedente parere n. 356 del 14.10.2009, con l'inserimento delle modifiche allora proposte.

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4238 del 29 dicembre 2009

**Comune di Negrar (VR). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma. Art. 16 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.**

*[Urbanistica]*

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce quanto segue: "Il Comune di Negrar (VR) con deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 5.09.2006, esecutiva a tutti gli effetti, ha approvato il documento preliminare di cui al comma 2° dell'art. 15 della Legge regionale n. 11/04, e lo schema di accordo di pianificazione per la predisposizione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale.

Con nota n. 551020/57.09 del 26.09.2006 è stato acquisito il parere del Dirigente Direzione Urbanistica e in data 27.09.2006 è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 11/2004 tra il Comune di Negrar (VR) e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 268 del 19.12.2006, esecutiva.

Il Genio civile di Verona con nota n. prot. 399346 del 31.07.2008 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

È stato acquisito il parere n. URB/2008/170 del 16.06.2008 del Gruppo di Esperti costituiti con Dgr n. 4388 del 30.12.2005 sulla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 13.09.2008, il Comune di Negrar ha adottato il Piano di Assetto del Territorio ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della Legge regionale n. 11/04.

La pubblicazione ed il deposito del Piano di Assetto del Territorio è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa sono pervenute n. 140 osservazioni nei termini e 10 osservazioni fuori termine.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica con decreto n. 47 del 16.06.2009 ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

La commissione regionale VAS con nota n. 46 del 16.06.2009 ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica regionale n. 249 in data 17.06.2009.

La Provincia di Verona non ha partecipato alla seduta del Comitato Tecnico regionale in data 17.06.2009. Ha fatto comunque pervenire il proprio parere contenuto nella Deliberazione di Giunta provinciale n. 101 del 28.05.2009 (art.27, Lr 11/2004).

In data 18.06.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Negrar, adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 13.09.2009, con le precisazioni riportate nel verbale della conferenza, dando atto che esse comportano le necessarie modifiche/integrazioni degli elaborati costituenti il PAT e demandando al Sindaco l'onere di inviare alla Regione Veneto, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, copia del verbale della conferenza di servizi e degli elaborati del PAT adeguati alle decisioni assunte dalla conferenza stessa.

Con nota n. 20874/go del 1.12.2009, pervenuta in data 02.12.2009 prot. 676407, la nuova Amministrazione comunale ha indetto una conferenza di servizi per la valutazione di ulteriori problematiche emerse in merito alla possibilità di rivedere alcuni errori materiali e alcune incongruenze rilevate, con conseguenti rideterminazioni assunte relativamente ad alcune osservazioni e in merito ad alcuni ricorsi presentati presso il Tribunale Amministrativo.

In data 11.12.2009, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Direzione Urbanistica della Regione Veneto in Venezia, la conferenza di servizi che ha esaminato le nuove proposte dell'Amministrazione comunale, aggiornando i propri lavori alla successiva seduta che si è tenuta presso la medesima sede, nel medesimo giorno.

Nella prima seduta del 11.12.2009 la conferenza di servizi ha determinato, a seguito della diffide nel frattempo pervenute e in esercizio del potere di autotutela, la parziale rettifica delle determinazioni assunte in merito ad alcuni errori materiali e ad alcune incongruenze rilevate, con rideterminazione su alcune osservazioni ed sui ricorsi presentati, con le modalità precisate nel verbale della conferenza stessa e nei suoi allegati, al fine di evitare i preannunciati contenziosi e il prosieguo di quelli in atto.

Nella medesima seduta sono stati altresì ribaditi il consenso unanime e le determinazioni assunte nelle precedenti sedute in merito al Pat, al Rapporto Ambientale (Vas) ed alla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca), demandando al Sindaco l'onere di inviare alla Regione Veneto, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, della Lr 11/2004, copia dei verbali e degli elaborati richiamati negli stessi, aggiornati alle decisioni assunte nella conferenza suddetta.

Nella successiva ripresa della prima seduta della conferenza di servizi del 11.12.2009, l'Amministrazione comunale ha provveduto immediatamente a fornire gli elaborati richiesti che riassumono i contenuti delle decisioni della conferenza tenutasi il 18.06.2009 e rideterminati nella prima conferenza del giorno 11.12.2009.

Con nota n. 21663 ALP/go del 16.12.2009, pervenuta in data 17.12.2009, con prot. 703025, il Comune di Negrar ha trasmesso la documentazione modificata secondo le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi del 18.06.2009 e le due con-

ferenze del 11.12.2009, come da certificazione del segretario verbalizzante prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009.

Pertanto gli elaborati costituenti il PAT sono i seguenti:

- Tavola 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, facente parte integrante della ripresa della seduta della conferenza di servizi del 11.12.2009;
- Tavola 2 - Carta delle invarianti, facente parte integrante della ripresa della seduta della conferenza di servizi del 11.12.2009;
- Tavola 3 - Carta delle fragilità, facente parte integrante della ripresa della seduta della conferenza di servizi del 11.12.2009;
- Tavola 4a - Carta della trasformabilità Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.), facente parte integrante della ripresa della seduta della conferenza di servizi del 11.12.2009;
- Tavola 4b - Carta della trasformabilità Valori e Tutele, Azioni strategiche, facente parte integrante della ripresa della seduta della conferenza di servizi del 11.12.2009;
- Norme di Attuazione, facente parte integrante della ripresa della seduta della conferenza di servizi del 11.12.2009;
- Relazione Tecnica, prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009;
- Relazione Sintetica, prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009;
- Relazione di Progetto, prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009;
- Banca dati alfanumerica e vettoriale contenente il quadro conoscitivo, le analisi e gli Studi, prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009;
- Vas Rapporto Ambientale prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009;
- Vas Allegato 1 Schede Operative, prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009;
- Vas Allegato 2 Risposta alle Prescrizioni della Regione Veneto, prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009;
- Vinca Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale al PAT del Comune di Negrar, prot. n. 21663 ALP/go del 16.12.2009.

Si ribadisce che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalle conferenze di servizi del 18.06.2009 e del 11.12.2009.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Negrar (VR), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 18.06.2009, e delle due conferenze dei servizi del 11.12.2009, i cui verbali sono

Allegato A, alla presente deliberazione;

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti della Legge regionale 8.5.1989, n. 14, art. 2. e Legge regionale 23.4.2004, n. 11, c.7 dell'art.15;

3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online  
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 4239 del 29 dicembre 2009

**Comune di Pernumia (PD). Piano Regolatore Generale - Variante. Integrazione parere n. 551/2008 - Integrazione Dgr n. 520/2009. Approvazione con modifiche d'ufficio. Art. 45 - Lr 27/6/1985, n. 61.**  
[Urbanistica]

L'Assessore alle Politiche per il Territorio, Renzo Marangon, riferisce:

“Il Comune di Pernumia (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2513 in data 29/04/1988 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 16/02/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4508 in data 30/06/2006, acquisita agli atti della Regione in data 30/06/2006 e approvata, a seguito Parere VTR favorevole n. 551/2008, con Dgr n. 520 in data 3/3/2009.

Fra gli elaborati approvati con la suddetta Dgr non risultano, per mero errore di omissione, le Norme Tecniche di Attuazione e il Regolamento Edilizio, che pure risultavano adottati dal Comune con la medesima deliberazione di Consiglio comunale n. 3/2005.

In data 2/12/2009 il Comune ha richiesto di approvare pertanto i due importanti elaborati di Prg in modo da rendere effettiva la variante adottata.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 413 del 15/12/2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.”

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) Di dare atto che il Comune in data 2/12/2009, prot. reg. n. 675249, ha richiesto di integrare l'atto di approvazione della variante al Piano Regolatore Generale con l'approvazione altresì delle Norme Tecniche di Attuazione e del Regolamento Edilizio;

2) di approvare con modifiche d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pernumia (PD), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 413 del 15/12/2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento;

3) di integrare il proprio atto Dgr n. 520 in data 3/3/2009, di approvazione con modifiche d'ufficio della variante al PRG;

La variante risulta così ulteriormente composta:

1. Prg: Norme tecniche di attuazione;
2. Prg: Regolamento edilizio.

#### Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 413 del 15/12/2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 15/12/2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei 4 presenti aventi diritto al voto, approvando la variante con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45 della Lr 27.06.1985, n. 61;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 693768/57.09, in data 14/12/2009, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 15/12/2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 413 del 15/12/2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che per la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pernumia (PD), descritta in premessa, sia da proporre l'integrazione del parere VTR n. 551/2008 e sia da proporre alla GR di integrare la propria deliberazione n. 520/2009, ai sensi dell'art. 45 della Lr 61/1985.

Vincenzo Fabris

#### Allegato A1

Parere del Comitato. Argomento n. 413 in data 15/12/2009

Premesse:

Il Comune di Pernumia (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2513 in data 29/04/1988 e successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 3 del 16/02/2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una Variante Parziale al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 4508 in data 30/06/2006, acquisita agli atti della Regione in data 30/06/2006 e approvata, a seguito Parere Vtr favorevole n. 551/2008, con Dgr n. 520 in data 3/3/2009.

Fra gli elaborati approvati con la suddetta Dgr non risultano, per mero errore di omissione, le Nta e il R.E., che pure risultavano adottati dal Comune con la medesima deliberazione di CC n. 3/2005.

Con richiesta in data 2/12/2009 prot. reg. 675249 il Comune ha richiesto la correzione dell'errore in modo da rendere effettiva la variante adottata e di approvare pertanto i due importanti elaborati ai Prg.

Considerazioni:

Gli elaborati relativi alle Nta del Prg e al nuovo RE risultano elencati fra gli elaborati adottati dal Consiglio Comunale e inviati in Regione assieme a tutta la variante in esame, ai fini della sua approvazione, già in data 30/06/2006, ed acquisita agli atti della Regione in pari data.

Pertanto si ritiene che gli stessi siano da approvare così come è stato della variante stessa, con la prescrizione che qualora si riscontrassero difformità o contrasto con la normativa urbanistica questa sarà prevalente e a questa lo strumento urbanistico si dovrà adeguare.

Pertanto si integra il parere Vtr n. 551/2008 e si propone alla Giunta regionale di integrare la propria deliberazione n.520/2009.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con 4 voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere Di dare atto che il Comune ha chiesto l'approvazione dei due elaborati costituenti la variante adottata con deliberazione di CC n. 3/2005,

di integrare il proprio parere Vtr n. 551/2008,

di proporre alla Giunta regionale di integrare la propria Deliberazione n. 520/2009 approvando i due seguenti elaborati, con la prescrizione che qualora si riscontrassero difformità o contrasto con la normativa urbanistica questa sarà prevalente e a questa lo strumento urbanistico si dovrà adeguare:

1. Prg: Norme tecniche di attuazione
2. Prg: Regolamento edilizio

Vanno visti n. 2 elaborati.









## INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

### CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:

1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.

La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

### ABBONAMENTI

Abbonamento annuale di tipo A:	completo	euro	160,00
Abbonamento annuale di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	135,00
Abbonamento annuale di tipo C	parte terza	euro	80,00

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:

- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto - Bollettino ufficiale - Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.

Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti**:

- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

### VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

#### **PADOVA**

Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2  
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728  
e-mail: [info@libreriacortinapd.it](mailto:info@libreriacortinapd.it)

#### **ROVIGO**

Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2  
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08  
e-mail: [libreria.pavanello@libero.it](mailto:libreria.pavanello@libero.it)

#### **CONEGLIANO (TV)**

Libreria Canova, via Cavour, 6/B  
tel.-fax 0438 22 680  
e-mail: [libreria.con@canovaedizioni.it](mailto:libreria.con@canovaedizioni.it)

#### **VENEZIA**

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901  
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809  
e-mail: [abbonamenti.bur@regione.veneto.it](mailto:abbonamenti.bur@regione.veneto.it)

#### **VERONA**

Libreria Giuridica, via della Costa, 5  
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464  
e-mail: [l.giuridica@tele2.it](mailto:l.giuridica@tele2.it)

#### **VICENZA**

Libreria Traverso, corso Palladio, 172  
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093  
e-mail: [traversolibri@libero.it](mailto:traversolibri@libero.it)

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00

Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

### CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

<b>BELLUNO</b>	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
<b>PADOVA</b>	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
<b>ROVIGO</b>	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
<b>TREVISO</b>	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
<b>VENEZIA</b>	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
<b>VERONA</b>	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
<b>VICENZA</b>	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438



<http://bur.regione.veneto.it>



# INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

## INSERZIONI

### INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

#### Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito <http://bur.regione.veneto.it>, alla voce Area Inserzionisti.

Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

*"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....*  
*Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....*  
*Termine di presentazione delle domande: .....*  
*Calendario delle prove: .....*  
*Prima prova scritta: .....*  
*Seconda prova scritta: .....*  
*Prova orale: .....*

*Per informazioni rivolgersi a: ....."*

### INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

#### Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica [inserzioni.bur@regione.veneto.it](mailto:inserzioni.bur@regione.veneto.it), almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale - Bollettino ufficiale - Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia (tel. 041 2792900 - fax 041 2792905 - email: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

<b>Direzione - Redazione</b>			
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905			
Sito internet: <a href="http://bur.regione.veneto.it">http://bur.regione.veneto.it</a> e-mail: <a href="mailto:uff.bur@regione.veneto.it">uff.bur@regione.veneto.it</a>			
<b>Dirigente</b>	Franco Denti	<b>Composizione</b>	Albonella Crivellari, Maria Levorato,
<b>Responsabile di redazione</b>	Toscana Pagan		Rosanna Rubini
<b>Collaboratori di redazione</b>	Valentina Giannetti, Antonella Migliarese,	<b>Ricerca fotografica</b>	Maria Clara Martignon
	Barbara Molin	<b>Referente Internet</b>	Elisabetta Scaramuzza
<b>Abbonamenti</b>	Antonio Turrin		
<b>Direttore Responsabile</b>		Dott. Antonio Menetto	

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)  
 su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di macerati e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici